

**PARTE III
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

Titolo I: PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Capo I: Animali da vita, da latte, da lavoro e da macello

Sezione I: Animali da vita, da latte, da lavoro.

Art. 1: Forma del contratto

Il consenso delle parti nelle contrattazioni del bestiame si esprime verbalmente.

Art. 2: Specie di vendita

Gli equini da vita si contrattano a capo, a pariglia o a branco. Gli equini da macello a peso o a vista.

I tori e vitelloni da macello si contrattano generalmente a vista, a peso vivo o morto.

Le vacche da frutto a capo o a branco.

I vitelli d'allevamento a capo, a branco o a peso.

I suini d'allevamento a capo, a gruppo, a peso ovvero a basta (equivalente del contenuto di un box).

I suini da macello a peso vivo o morto.

Gli ovini a capo, a gruppo o a peso.

Art. 3: Classificazione dei suini da allevamento e da macello

Nelle contrattazioni di suini, distinguendo i soggetti da riproduzione dai soggetti da ingrasso/macello, si intendono:

- Suini da allevamento:

Lattonzoli – peso da 10 a 25 kg

Magroncelli - peso da 30 a 40 kg

Magroni – peso da 50 a 100 kg

Il prezzo è stabilito da Bollettini settimanali e calcolato a peso.

- Suini da macelleria e macello per salumificio:

Capi magri – da 90 a 115 kg

Capi grassi – da 115 a 176 kg

Capi - oltre 176 kg

Scrofe I categoria

Scrofe II categoria

Ogni categoria ha sottocategorie, per cui il prezzo degli animali fa riferimento a queste.

E' usata anche la dizione "suini leggeri da macello" e "suini pesanti da macello".

- -Suini da riproduzione:

Per i suini da riproduzione, come per le altre specie animali, il prezzo di mercato è determinato in base alle caratteristiche genetiche e morfologiche, all'età e alla razza.

Art. 4: Caparra

La contrattazione verbale è perfezionata dal versamento al venditore di una caparra, oscillante fra il 10% ed il 30% del valore del contratto.

Art. 5: Consegna

La consegna dell'animale o degli animali deve avvenire nel tempo e nel luogo convenuti.

Nel caso particolare di consegna "entro la settimana", la settimana finisce col sabato. La consegna tuttavia può aver luogo anche nelle ore antimeridiane della domenica.

Art. 6: Provvigione al mediatore

Nella compravendita di bestiame bovino da latte, da lavoro, da rimonta e da macello, di ovini, di equini e di suini l'eventuale intervento di un mediatore comporta il riconoscimento di un compenso.

La provvigione per tutte le categorie è calcolata per capo.

Art. 7: Garanzia

Con le parole "sano e da galantuomo" il venditore di uno o più animali si fa garante di qualunque vizio, difetto od infermità stabiliti dalla presente raccolta di usi e consuetudini, nonché d'altri non conosciuti né rilevabili all'atto del contratto e che pregiudicano l'uso cui devono essere destinati gli animali.

Con le parole "sano e da galantuomo a casa" ovvero "a casa a prova" - usate specialmente nelle contrattazioni di buoi da lavoro e di cavalli - il compratore porta nella propria stalla l'animale con o senza versamento di somma ed entro gli otto giorni può restituire l'animale non di suo gradimento, previo rimborso di quanto eventualmente versato.

Spetta comunque al venditore il rimborso delle spese di contrattazione.

Art. 8: Garanzia specifica o convenzionale

La garanzia specifica si esprime indicando i particolari vizi o difetti dai quali soltanto si garantisce o non si garantisce l'animale.

Art. 9: Modalità della garanzia (deposito a garanzia)

A garanzia della salute e della mancanza di difetti degli animali acquistati, i compratori trattengono una parte del prezzo ovvero la lasciano in deposito presso un terzo.

Il versamento anche dell'intero ammontare del prezzo pattuito non esclude il diritto alla garanzia.

La restituzione del deposito o l'integrale pagamento, salve pattuizioni contrarie, ha luogo:

- per gli equini: scaduto il periodo di prova o dopo la visita sanitaria di compravendita;
- per i bovini: dopo otto giorni ovvero, per i tori, dopo un mese dalla consegna.

Art. 10: Esclusione di ogni garanzia

L'esclusione della garanzia è indicata nei contratti di bestiame con le seguenti espressioni:

"Non garantisco fuori della mia stalla";

"Vendo, crepi o scoppi";

"Alla riga";

"Per la capezza";

"Per la corda";

"Per un sacco di ossa";

"Per la pelle";

"A fuoco e fiamma";

"Rose e spine",

ed altre espressioni di significato equivalente.

Nonostante l'esclusione di ogni garanzia, il venditore deve informare il compratore dei vizi d'animo dell'animale.

Art. 11: Garanzia per i riproduttori e per le vacche da latte

A) RIPRODUTTORI MASCHI - Tutti i riproduttori maschi (equini - bovini - suini - ovini - caprini) quando sono venduti per la monta devono risultare idonei all'uso cui sono destinati

cioè capaci di eseguire la monta ed essere fecondi, anche se non se ne faccia parola nel contratto.

B) RITARDO DEL PARTO - Nel contratto di vendita di una vacca ovvero di una giovenca garantita gravida deve essere indicato il termine di gravidanza. Tale termine ha una tolleranza di trenta giorni. Entro otto giorni, successivi alla scadenza del termine di tolleranza, il compratore deve denunciare al venditore il non avvenuto parto.

Il compratore ha diritto ad una congrua indennità di mantenimento e di custodia per il periodo di tempo intercorrente tra il termine stabilito per il parto (oltre la tolleranza di giorni 30) ed il giorno in cui avviene il parto stesso. L'indennità viene stabilita dal veterinario scelto dalle parti.

C) GRAVIDANZA INESISTENTE - La comprovata mancanza di gravidanza dà diritto alla risoluzione del contratto se denunciata al venditore entro trenta giorni dalla compravendita. La risoluzione del contratto non pregiudica il diritto all'indennità di mantenimento e di custodia che spetta al compratore dal giorno della compera al giorno della restituzione dell'animale, detratto il valore del latte prodotto.

D) RISCHIO DEL PARTO - Il prodotto del parto è di proprietà del venditore se l'animale partorisce presso costui. Se l'animale partorisce presso il compratore, sia pure durante il periodo di garanzia, il prodotto è di proprietà del compratore stesso.

E) ABORTO - Se una vacca ovvero una giovenca venduta gravida abortisce entro ventiquattro ore dalla consegna, il venditore è obbligato a ritirarla nel caso che abbia effettuato il trasporto dell'animale presso il compratore con mezzi non idonei ovvero sia comunque responsabile di incurie o negligenze, salvo che si possa dimostrare che l'aborto è stato causato da responsabilità del compratore.

Qualora venga dimostrato che la morte del feto abortito risale ad epoca anteriore al contratto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

F) DEFICIENZA DI LATTE - Se una vacca è venduta con una garanzia di produzione latte di tanti litri al giorno e non li produce, il compratore può risolvere il contratto ed ottenere il rimborso del prezzo più le spese contrattuali e di trasporto.

Sul quantitativo giornaliero di latte garantito è fissata una tolleranza del 12%. La denuncia da parte del compratore al venditore per la constatata deficienza di latte deve essere fatta entro otto giorni dalla consegna della vacca. Se l'affermazione del compratore è contraddetta dal venditore, la bestia deve essere posta in esperimento presso una stalla neutra, razione secondo arte, per un periodo fissato dal medico veterinario scelto dalle parti, il quale a prova eseguita esprime giudizio inappellabile. Le spese relative sono a carico della parte soccombente.

G) GARANZIE - Le garanzie e le indennità stabilite nei paragrafi A, B, C, E, F, sono escluse per i riproduttori e le riproduttrici di riforma o destinati al macello.

Art. 12: Garanzia - termini per le denunce dei vizi e difetti per le varie specie di animali (esclusi quelli da macello)

Il compratore deve denunciare vizi, difetti o malattie contagiose al venditore, per non perdere il diritto alla azione redibitoria, entro i termini sotto indicati che decorrono dalla mezzanotte del giorno della consegna dell'animale, con lettera raccomandata o tramite il mediatore o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

A -PER GLI EQUINI (cavalli, asini, muli, bardotti)

1 - La bolsaggine determinata da qualsivoglia alterazione cronica dell'apparato respiratorio e circolatorio	giorni 8
2 - Il corneggio cronico in tutte le sue forme (rantolo,	giorni 8

fischio, sibilo) determinato da qualsivoglia alterazione cronica dell'apparato respiratorio	
3 - Il ticchio o tiro senza logoramento di denti	giorni 8
4 - L'epilessia e la vertigine	giorni 30
5 - Il capostorno o balordone essenziale	giorni 30
6- I vizi d'animo nelle diverse forme, cioè l'adombrarsi, la mania periodica (restio o rustichezza e pertinacia non da causa transitoria), l'indocilità, l'inobbedienza al freno, la malvagità o cattiveria di carattere (mordere, tirar calci, non lasciarsi ferrare, ecc.)	giorni 8
7 - L'oftalmia periodica interna o irido-ciclo coroidite recidivante (luna o flussione lunatica agli occhi)	giorni 35
8 - Le zoppicature croniche intermittenti o cosiddette di doglia vecchia, purché non causate da lesioni visibili all'atto della compravendita	giorni 8
9 - Il crampo rotuleo	giorni 8
10 - L'amaurosi o gotta serena (l'animale è cieco pur avendo gli occhi apparentemente sani)	giorni 8
11 - L'ernia inguinale nei riproduttori	giorni 8
12 - Il cancro del fettone	giorni 8
13 - La criptorchidia e l'incompleta castrazione quando si vende l'animale castrato	giorni 8
14 - La colica intermittente	giorni 30

B -PER I BOVINI

1- L'endometrite purulenta	giorni 8
2 - Il prolasso abituale della vagina e dell'utero nei suoi diversi gradi	giorni 8
3 - La vertigine idatiginosa o capostorno	giorni 30
4 - I vizi d'animo nelle differenti forme di restio o rifiuto al lavoro od al giogo (fuggire al giogo, fuggire al carro), di tragiogare, di cozzare, di rifiuto ostinato invincibile a lasciarsi poppare o mungere	giorni 8
5 - I difetti nella produzione ed emissione del latte nelle vacche in lattazione. Per le vacche in asciutta la garanzia dev'essere espressamente richiesta dal compratore all'atto dell'acquisto	giorni 8
6 - La uretro-litiasi o calcoli uretrali	giorni 30
7 - La tosse da bronchite verminosa e da bronchite cronica ordinaria	giorni 8
8 - Il crampo o granfo rotuleo	giorni 8
9 - Il rantolo o respirazione rantolosa	giorni 8
10 - La lingua serpentina e mangiare aria quando determina meteorismo	giorni 8
11 - La colica intermittente	giorni 30
12 - Le zoppicature croniche intermittenti	giorni 8
13 - L'ematuria (piscia sangue)	giorni 8

14 - Le emorroidi-prolasso del retto	giorni 8
15 - L'asma per vizio cardiaco	giorni 8
16 - Il vizio di popparsì	giorni 8
17 - La ritenzione delle seconde, se il parto è avvenuto a casa del venditore	giorni 8
18 - I vizi cardiaci di qualsiasi natura	giorni 8
19 - Le lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnosticabili	giorni 30

C -PER GLI OVINI

1 - La cachessia ittero-verminosa (marciaia e bietta)	giorni 8
2 - Il capostorno	giorni 20

Art. 13: Garanzia - norme generali per le malattie contagiose (infettive e infestive) – Termini di denuncia

Si presumono preesistenti alla vendita le malattie contagiose sotto descritte quando la malattia risulti denunciata all'organismo competente del luogo od al venditore nei termini di seguito indicati.

In caso di denuncia all'autorità competente ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria nr 320/1954 il compratore deve avvertire il venditore entro un massimo di tre giorni.

A) TERMINI DI DENUNCIA PER GLI EQUINI (cavalli, asini, muli, bardotti)

1 - Morbo coitale maligno nella cavalla e nell'asina	giorni 15
2 - Morbo coitale maligno negli stalloni	giorni 20
3 - Influenza o febbre tifoide nel cavallo	giorni 6
4 - Polmonite infettiva	giorni 8
5 - Carbonchio ematico o febbre carbonchiosa	giorni 5
6 - Tetano	giorni 12
7 - Rabbia	giorni 20
8 - Adenite	giorni 5
9 - Morva nel cavallo e nel mulo	giorni 20
10 - Morva nell'asino	giorni 8

B) TERMINI DI DENUNCIA PER I BOVINI

1 - Carbonchio sintomatico	giorni 3
2 - Carbonchio ematico o febbre carbonchiosa	giorni 5
3 - Afta epizootica	giorni 3
4 - Setticemia emorragica	giorni 2
5 - Tetano	giorni 12
6 - Tubercolosi e brucellosi - La richiesta da parte del compratore di esami di laboratorio o prove allergiche, tendenti ad accertare l'eventuale infezione tubercolare o brucellare, deve avvenire durante la stipulazione del contratto. Se gli esami e le prove risultano positivi, le	-----

spese sono a carico del venditore, mentre se sono negativi l'onere ricade sul compratore.	
7- Tubercolosi clinicamente diagnosticata	giorni 15
8 - Aborto da brucellosi	giorni 8
9 - Piroplasmosi (piscia sangue)	giorni 8
10 - Actinomicosi e actinobacillosi (qualora non vi siano manifestazioni esterne)	giorni 8
11 - Rabbia	giorni 20

C) TERMINI DI DENUNCIA PER GLI OVINI E I CAPRINI

1 - Carbonchio ematico o febbre carbonchiosa	giorni 8
2 - Vaiolo	giorni 8
3 - Rogna	giorni 8
4 - Rabbia	giorni 20

D) TERMINI DI DENUNCIA PER I SUINI

1- Malrossino	giorni 5
2 -Setticemia emorragica pura	giorni 2
3 - Peste	giorni 5
4 - Rabbia	giorni 20

Art. 14: Conseguenze per il venditore derivanti dalla vendita di animali affetti da malattie contagiose

Il venditore, che era a conoscenza della malattia denunciata nei modi ed entro i termini di cui all'art. 13, deve risarcire tutti i danni cagionati al compratore.

Art. 15: Decesso improvviso o necessario abbattimento

Nei casi di decesso improvviso o quando il veterinario ritiene consigliabile l'abbattimento dell'animale, il compratore è tenuto a darne avviso telegrafico al venditore.

Prima di dar luogo alla macellazione od all'uso delle carni, il compratore dovrà attendere il tempo strettamente necessario, a giudizio dello stesso veterinario, perché il venditore possa fare per suo conto gli accertamenti relativi alla identità dell'animale ed al vizio.

Art. 16: Azione redibitoria

A) TERMINE PER L'AZIONE REDIBITORIA - Il termine per proporre l'azione redibitoria è di 40 giorni, salvo particolari accordi contrattuali.

B) INTERRUZIONE DEL TERMINE - Il riconoscimento del vizio da parte del venditore e la promessa formale di ritirare l'animale e di restituire il prezzo interrompono il decorso del termine per proporre l'azione redibitoria.

C) LUOGO DI RITIRO DELL'ANIMALE - In caso di esercizio dell'azione redibitoria, l'animale deve essere restituito al luogo di consegna, qualora non vi siano cause di forza maggiore che vietano il trasporto. Le eventuali spese sono a carico del soccombente.

D) COPPIE, PARIGLIE E QUADRIGLIE - Se oggetto della vendita sono stati cavalli o buoi in coppia o pariglia o quadriglia ed uno di essi risulta poi affetto da malattia o da vizio redibitorio, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per la coppia, pariglia o quadriglia e non per il solo animale difettoso.

Qualora il compratore, per ragioni di forza maggiore, non possa restituire la coppia, pariglia o quadriglia, ha diritto al risarcimento del danno.

E) BRANCHI O GRUPPI - Se vengono venduti o permutati con un unico contratto parecchi animali il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto stesso quando riscontri, anche in un solo animale, una malattia di natura contagiosa.

In caso d'altre malattie o di difetti riscontrati in uno o più degli animali compravenduti, la risoluzione è parziale, limitata agli animali difettosi o malati.

Il valore dell'animale difettoso o malato viene stabilito, in relazione al prezzo globale degli animali oggetto della compravendita, da un perito scelto dalle parti o nominato, in caso di disaccordo, dal giudice competente.

F) DECADENZA DELL'AZIONE REDIBITORIA - L'azione redibitoria non può più essere esercitata se il compratore, durante il periodo della garanzia, fa praticare negli animali comperati operazioni di estetica o di natura economica (taglio della coda, delle orecchie, dei crini, rasatura, castratura, ecc.) o se sottopone gli animali stessi al lavoro dopo la denuncia del vizio.

Sezione II: Animali da macello

Art. 17: Rinvio

Si rimanda agli usi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15.

Art. 18: Vendita a peso

Gli animali da macello vengono commercializzati a peso vivo o a peso morto.

A) PESO VIVO - Per peso vivo si intende:

- per i contratti conclusi in mercati e fiere, quello risultante dalla pesatura al momento del contratto, senza alcuno sconto;
- per i contratti conclusi alla stalla, quello risultante dalla pesatura da fissarsi in data ed ora prestabiliti, concordando anche l'eventuale digiuno.

B) PESO MORTO - Per peso morto s'intende quello di un animale macellato e dissanguato:

- per gli equini, i bovini e gli ovini adulti il peso morto risulta dai quattro quarti che costituiscono la carcassa dell'animale, escludendo dalla pesatura la pelle, la testa, i visceri toraco-addominali, il diaframma (meno i reni che devono essere attaccati ai quarti ed involti nel loro sacco adiposo), la parte inferiore degli arti dal ginocchio e dal garretto in giù e la coda;
- per i vitelli il peso morto è riferito alla vendita a mezzene, quarti anteriori o posteriori;
- per gli agnelli e i capretti il peso morto è quello dell'animale macellato presentato in canale, cioè senza pelle, senza tubo gastroenterico e la vescica urinaria;
- per i suini il peso morto è quello dell'animale macellato presentato in canale, privato del pelo, del tubo gastroenterico e della vescica urinaria.

L'unità di peso alla quale è riferito il prezzo è il chilogrammo.

Art. 19: Obbligo del venditore

L'animale venduto per macello non può essere sottoposto al lavoro dopo il contratto e prima della consegna al compratore.

Art. 20: Garanzia

Sul mercato e nella stalla gli animali destinati al macello per uso alimentare si intendono ceduti con la garanzia di essere idonei al consumo, visceri esclusi.

Se per ordine del veterinario ufficiale le carni sono distrutte in tutto o in parte, il venditore deve restituire, in tutto o in parte, il prezzo al compratore, sempre che sia possibile il riconoscimento degli animali da parte del venditore.

Gli animali destinati al macello per uso alimentare possono essere anche venduti senza garanzia di esito, ma in tal caso ne deve essere fatta espressa dichiarazione dal venditore

al momento della stipulazione del contratto e, qualora venga disposta la distruzione in tutto o in parte degli animali, il compratore non ha diritto alla restituzione del prezzo pagato né al risarcimento dei danni.

Capo II: Animali da cortile

Sezione I: Pollame

Art. 1: Forma del contratto

Il contratto di compravendita del pollame sia vivo che macellato, fresco o congelato, è verbale, sia sui mercati che fuori dagli stessi.

Art. 2: Requisiti del pollame macellato

Il pollo macellato "TZ testa e zampe" detto "sfilato", viene eviscerato togliendo solo l'intestino, può essere preparato "alla bresciana", con ali ripiegate sulla schiena e zampe in posizione naturale, o "alla milanese", con le ali intrecciate con le zampe. I polli possono essere commercializzati in piccole o grosse confezioni o imballaggi.

Il pollo macellato "TZ testa e zampe eviscerato" si presenta senza fegato, testa, zampe, ventriglio, cuore, fegato, polmoni ed intestino. Può essere presentato "alla bresciana" o "alla milanese". I polli possono essere commercializzati in piccole o grosse confezioni o imballaggi.

Il pollo completamente eviscerato detto "a busto" si presenta senza testa, zampe, ventriglio, cuore, fegato, polmoni ed intestino. I polli possono essere commercializzati in piccole o grosse confezioni o imballaggi.

Parti di pollo quali petti, cosce, ali, cuori, fegati, ventrigli sono commercializzati confezionati in piccoli o grossi contenitori.

Altri volatili allevati quali tacchini, faraone, anitre, oche, quaglie, e piccioni macellati sono commercializzati come i polli: testa e zampe, completamente eviscerati o sezionati in parti.

Art. 3: Unità di misura e qualità merceologiche

L'unità di misura è il chilogrammo.

Agli effetti della determinazione del prezzo si tiene conto della provenienza (nazionale o estera), del tipo di allevamento, della razza, dell'età, del peso dei capi, della pigmentazione sia del piumaggio che della cute.

Art. 4: Consegna della merce

Salvo diverse clausole contrattuali la consegna della merce viva si intende franco allevamento entro il termine concordato.

Nel contratto si prevede la qualità della merce e la quantificazione economica dello scarto. E' ammessa anche la vendita senza scarto.

La consegna del pollame macellato si effettua al domicilio del compratore, salvo diverso accordo.

L'imballaggio è a perdere per i polli macellati, a rendere per i polli vivi a meno che non venga fornito dal compratore.

Art. 5: Pagamento

Le modalità del pagamento vengono concordate tra le parti.

Art. 6: Reclami

Per il pollame macellato i vizi facilmente riconoscibili vengono denunciati entro le ventiquattro ore dal ricevimento, comunque fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti.

Art. 7: Pulcini da allevamento

I pulcini di polli, tacchini, faraone, oche, anatre vengono commercializzati nel seguente modo:

SPECIE DI VENDITA E UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE: la vendita avviene a numero con la determinazione di specie, sesso, ceppo, razze e con la garanzia di determinate caratteristiche genetiche e sanitarie;

REQUISITI: i pulcini devono corrispondere alle caratteristiche dichiarate dal venditore al momento dell'ordinazione o della stipula del contratto;

IMBALLAGGIO: è fornito gratuitamente dal venditore;

CONSEGNA: avviene al domicilio dell'acquirente secondo le modalità concordate;

VERIFICA: la merce viene verificata alla consegna relativamente al numero ed allo stato di salute dei capi. I capi morti prima della consegna vengono sostituiti o non sono conteggiati nel prezzo;

SPEDIZIONE: le spese di spedizione ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore;

DIFETTI DELLA MERCE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: nel caso di malattie infettive e diffuse preesistenti alla consegna il contratto è risolto di diritto.

Sezione II: Conigli

Art. 8: Oggetto del contratto e misurazione

I conigli vengono venduti vivi distinguendo fra animali da ingrasso/macello e animali da riproduzione.

Per "peso vivo" si intende quello risultante dalla pesatura da effettuarsi in una data prestabilita con il digiuno concordato.

L'unità di peso è il chilogrammo.

Art. 9: Garanzie

I soggetti maschi, quando venduti come riproduttori, devono risultare idonei all'uso cui sono destinati cioè capaci di eseguire la monta, anche se non espressamente previsto nel contratto.

Gli animali destinati al macello per uso alimentare si intendono ceduti con la garanzia di essere atti al consumo.

Se per ordine del veterinario ufficiale le carni sono distrutte in tutto o in parte il venditore deve restituire, in tutto o in parte, il prezzo al compratore.

Sono escluse altre garanzie.

Titolo II: LATTE E DERIVATI

Capo I: Compravendita del latte

Art. 1: Contratto

I contratti di compravendita si stipulano tra gli agricoltori produttori di latte e loro Associazioni rappresentative e gli industriali trasformatori del latte per uso alimentare.

Oggetto del contratto è il latte di vacca, prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di vacche in buono stato di salute e di nutrizione, raccolto igienicamente ed esente da difetti o alterazioni.

Con il contratto è venduto tutto il latte prodotto da tutte le vacche da latte presenti nella stalla in una determinata annata, salvo il normale fabbisogno aziendale.

La forma è prevalentemente scritta ma è riscontrabile anche la forma verbale.

I contratti hanno durata annuale e possono coincidere con l'anno solare o decorrere dall'inizio della campagna lattiero – casearia dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo. E' previsto il rinnovo anche tacito del contratto, tranne in caso di disdetta da inviare entro 60 gg dalla scadenza del contratto.

Art. 2 : Prezzo

Il prezzo è stabilito "a prezzo finito" o "a riferimento".

Se nella clausola contrattuale è stabilito "a riferimento" senza ulteriori specificazioni, s'intende che il riferimento va fatto al prezzo annuale fissato dagli organi competenti.

Art. 3: Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il litro o il chilogrammo.

Art. 4: Mungitura

La mungitura del latte, si esegue due volte al giorno, con un intervallo tra l'una e l'altra di 11-13 ore.

Le due mungiture possibilmente devono svolgersi a 12 ore di distanza l'una dall'altra.

Art. 5: Garanzia

Il venditore garantisce al compratore che il prodotto è veramente "latte di vacca" sano e genuino.

Art. 6: Prelievo di campioni e analisi

Il prelevamento dei campioni è eseguito nei modi e nei termini di legge.

Il compratore ha il diritto di analizzare o far analizzare in qualsiasi momento il latte per accertarsi delle sue caratteristiche.

Art. 7: Consegna e controllo quantitativo del latte

La consegna del latte ha luogo nelle ore concordate tra compratore e venditore ed alla minor distanza possibile dalle corrispondenti mungiture e avviene abitualmente alla stalla di produzione. Il ritiro viene effettuato a cura e spesa del compratore in presenza del venditore o di un suo incaricato.

Il controllo quantitativo del latte viene fatto dal compratore o dal suo incaricato alla presenza del venditore o di un suo incaricato.

Il rischio per il mancato o ritardato ritiro è a carico del compratore, salvo che il prodotto non risponda alle caratteristiche di legge.

Art. 8: Pagamento

Il prezzo del latte si paga mensilmente in via posticipata in base ai conteggi effettuati in appositi registri vidimati in possesso del venditore, del compratore e del trasportatore.

Art. 9: Pagamento del latte in base alla qualità

Il latte viene pagato a qualità su base trimestrale. Si adottano i seguenti parametri: grasso, proteine, carica batterica (in assenza di inibenti), cellule e sporigeni come previsto dalle tabelle dell'accordo interprofessionale valido per la Regione Lombardia.

Art. 10: Cessazione di attività aziendali ed epizoozie

Il venditore è tenuto a mantenere costante il numero delle vacche da latte impegnate durante tutta la durata del rapporto contrattuale, salvo che si verificano epizoozie o calamità naturali.

Tale obbligo non sussiste se il venditore dichiara di voler cessare l'attività agricola con la fine dell'annata agraria.

Il compratore non ha diritto a risarcimento di danni qualora l'epizoozia renda impossibile al venditore la continuazione della fornitura. In tal caso l'acquirente ha diritto di risolvere il contratto.

In caso di afta epizootica o altra affezione temporanea, la fornitura di cui all'art. 1, 3° co. di questo Capo è sospesa fino a disposizione sanitaria.

Capo II: Rapporti tra caseifici sociali e soci produttori

Art. 1: Caseificio sociale

Per caseificio sociale si intende la società costituita da cooperative o consorzi.

Nel caseificio sociale i soci sono tenuti a dichiarare il numero delle vacche da latte di loro proprietà e si impegnano a conferire al caseificio il latte prodotto, ad eccezione del quantitativo occorrente all'alimentazione del personale dell'azienda ed all'allevamento dei vitelli.

Art. 2: Acconti ai soci

Il caseificio concede acconti ai soci in proporzione al latte consegnato.

Art. 3: Pagamento del latte in base alla qualità

Il latte viene pagato a qualità su base trimestrale. Si adottano i seguenti parametri: grasso, proteine, carica batterica (in assenza di inibenti), cellule e sporigeni.

Art. 4: Chiusura dei conti

Alla fine di ogni annata solare si compila il bilancio.

Con la chiusura dei conti ed i saldi, si intende definita ogni pendenza di carattere finanziario relativa alla gestione del caseificio nell'anno di cui si tratta.

Art. 5: Provvigioni al mediatore

Per la compravendita di latte la percentuale riconosciuta al mediatore è pari al 2% per parte, calcolata sulla fornitura del primo anno.

Capo III: Contratti tra caseifici e grossisti per la compravendita dei prodotti del latte

Sezione I: Burro

Art. 1: Umidità del burro

Il burro prodotto non deve superare il 16% di umidità a caldo.

Art. 2: Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento è quello rilevato settimanalmente dall'apposita Commissione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

Da tale prezzo si ricava il valore della panna tramite l'applicazione di un coefficiente di trasformazione.

È possibile corrispondere un premio sul prezzo.

Art. 3: Pagamento

Il pagamento è regolato da accordi fra le parti.

Sezione II: Formaggio grana padano

Art. 4: Qualifiche

A seconda delle caratteristiche e della qualità del prodotto, il grana padano è qualificato:

- scelto: se di forma perfetta, di pasta compatta ed uniforme, con frattura tipica del grana padano, crosta immune da difetti (correzioni, screpolature, acari), con occhiatura regolare, sapore, aroma e colore normali;
- zero: se pur rispondendo alle caratteristiche dello scelto, presenta alla superficie della crosta un piccolo difetto corretto senza deformazioni;
- uno: qualora si avvertano una lieve discordanza di suono al battito del martello solo su un piatto o la presenza di piccole vescichette o una marcata occhiatura (ferme restando le qualità estetiche e di sapore della forma);
- retinato: se presenta occhiatura (pasta chiara) o correzioni accentuate o qualche fessurazione (sfoglia) e se non ha odore e gusto sgradevoli; se è gonfio (coppe e palloni) scoppiato o crepato, con fessurazione netta o con rilevanti correzioni fatte e da farsi (guscia) o con odore fortemente anormale e comunque se non presenta le caratteristiche descritte in precedenza.

La retinatura si contraddistingue con l'apposizione di un simbolo a fuoco (un reticolo a forma di X su tutto lo scalzo).

Il retinato non è più considerato formaggio Grana Padano ma normale formaggio italiano.

Art. 5: Compravendita formaggio “grana padano” (assaggio)

Le forme di formaggio «grana padano» vengono «saggiate» dal compratore con il martello e con l'ago apposito.

Previo consenso del venditore, il compratore può anche tassellare qualche forma della partita in corso di trattativa.

Sempre con il consenso del venditore, il compratore può «spaccare» alcune forme, ma in questo caso è obbligato ad acquistarle anche se l'affare non è concluso.

Art. 6: Compravendita

I contratti di compravendita di partite all'ingrosso di formaggio «grana padano» possono essere stipulati «per pronta consegna» o «per consegna differita».

Nella compravendita «per consegna differita» gli accordi intercorsi tra le parti si perfezionano e diventano vincolanti con la redazione e sottoscrizione di uno «stabilito» recante le clausole del contratto.

Al momento della sottoscrizione il compratore versa al venditore l'importo della caparra pattuita. Il compratore ha diritto di applicare un proprio contrassegno (marchio a fuoco, timbro o rosetta) su tutte le forme costituenti la partita oggetto del contratto.

Nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'epoca stabilita per la consegna, il venditore ha la responsabilità della merce e l'obbligo di curarne la manutenzione a regola d'arte e il compratore può visitare saltuariamente la partita.

La consegna e il ritiro della merce devono essere effettuati in una volta sola entro il termine contrattuale di consegna, salvo patto contrario. In ogni caso il compratore deve avvertire tempestivamente il venditore del giorno in cui intende eseguire ogni ritiro.

In mancanza di tale preavviso o di diversi accordi, s'intende fissato quale giorno del ritiro, della pesatura e della consegna, quello corrispondente al termine contrattuale di consegna.

Nello «stabilito» possono essere fissati due termini distinti, l'uno per la consegna e la pesatura «da eseguirsi entro...» ed uno successivo per il ritiro della merce consegnata «da eseguirsi entro...».

Nel caso di contratti «scelto zero-uno», e di contratti a «numero di forme prefissato», la pesatura implica la contemporanea scelta delle forme che il compratore dovrà ritirare a norma di contratto, restando quelle escluse a libera disposizione del venditore.

Con la formula “scelto zero-uno” si intende una partita di formaggio costituita da forme “scelte” e da forme 0 e 1, in quantità queste ultime (0 e 1) di non oltre il 15% dell'intera partita salvo diverso accordo fra le parti.

Il pagamento del relativo prezzo, previa deduzione della eventuale caparra, si effettua al momento della pesatura, in base al peso accertato o in base alle clausole definite dal contratto.

Ogni reclamo per vizi riconoscibili dei formaggi deve essere fatta all'atto della consegna.

Art. 7 : Clausole contrattuali normali

I contratti di compravendita di formaggio grana padano «a consegna differita» possono essere stipulati con la qualifica «scelto» o «scelto zero-uno» oppure facendo menzione dello scarto con la determinazione del numero delle forme oppure con la indicazione della percentuale massima delle forme che il compratore ha diritto di scartare.

Qualora, nel primo caso, al momento del ritiro vi sia discordanza tra le parti nella qualifica delle forme, le parti si rimettono ad un perito scelto di comune accordo.

Nella compravendita di formaggio grana padano «scelto» oppure «scelto zero-uno», qualora la partita si presenti generalmente «scarta», il compratore è obbligato al ritiro di tutte quelle forme che sono conformi alle qualifiche esposte in contratto.

Negli altri casi il compratore ha il diritto di scelta tra le forme della intera partita.

Art. 8: Formule d'uso contrattuale

Nella compravendita di formaggio grana padano si utilizzano le dizioni “formaggio grana padano”, produzione annata e mese, “visto e piaciuto”.

Sezione III Provolone – Emmenthal – Sbrinz

Art. 9: Compravendita e consegna

Nei contratti interviene il mediatore e le condizioni della compravendita vengono fissate in apposito «stabilito».

Prima della stipula del contratto il compratore visita la merce nel magazzino del venditore.

L'accertamento della qualità del prodotto si effettua da parte del compratore, tassellando alcune forme o saggiandole con l'apposito ago.

I contratti possono essere per consegna immediata o per consegna differita.

Nel secondo caso, dopo aver concluso il contratto il compratore contrassegna con il proprio marchio le forme acquistate e la merce resta a suo rischio; il venditore ha però sempre l'obbligo di conservarla con cura, a regola d'arte.

Art. 10: Prezzo

Il prezzo s'intende per chilogrammo ed è riferito a merce nuda, franco caseificio, per passaggio da produttore a grossista, per pronta consegna.

Per il provolone la corda che avvolge la forma è venduta per merce.

Art. 11: Requisiti della merce

Il provolone «scelto» ha pasta compatta, immune da difetti; quello «scelto mercantile» ha pasta compatta, con una leggerissima sfoglia o piccolissimo occhio.

L'emmenthal e lo sbrinz, in mancanza di dichiarazione del venditore, si ritengono venduti come prodotti con latte intero. Emmenthal «scelto» è quello il cui tassello di saggio contiene tre occhi normali, distanziati in modo uniforme.

Per lo sbrinz «scelto» si usa la denominazione di sbrinz «scelto da rastella» o sbrinz «netto da rastella»; il suo tassello non deve avere più di tre «occhi di pernice».

Art. 12: Difetti della merce

Il compratore ha diritto di scartare le forme screpolate, sfogliate con difetti esterni, gonfie e quelle la cui pasta non corrisponde ai requisiti delle qualità trattate.

In particolare è ammesso lo scarto delle forme di provolone la cui pasta abbia più occhi nel tassello e di quelle di emmenthal e sbrinz non regolari nell'occhiatura, «senza occhi» o con «mille occhi» .

Art. 13: Consegna

La consegna si effettua nel termine pattuito, nel magazzino del venditore.

Art. 14: Pesatura

La pesatura viene effettuata a spese del venditore, all'atto della consegna del prodotto.

Art. 15: Pagamento

Il pagamento è regolato da accordi fra le parti.

Sezione IV: Taleggio – Stracchino

Art. 16: Compravendita

Il taleggio e lo stracchino possono essere compravenduti anche senza preventiva visita della merce.

In mancanza di dichiarazioni del venditore, il taleggio e lo stracchino si intendono prodotti con latte intero.

Il compratore può rifiutare i formaggi che si rivelino prodotti con latte scremato, anche parzialmente, o che non siano in condizioni mercantili per difetti di conservazione e/o fabbricazione.

Sezione V: Fontal

Art. 17: Caratteristiche e requisiti

Il Fontal è un formaggio di pasta dolce, prodotto con latte intero o parzialmente scremato, in forme dagli 11 ai 13 chilogrammi.

È «scelto» quando è di pasta compatta, con occhi sparsi (non più di 2 o 3 per tassello).

È di «seconda qualità» quando ha numerosi occhi ovvero qualche piccola sfoglia.

Sezione VI: Formaggi e formaggelle di montagna

a) Formaggi stagionati di montagna

Art. 18: Compravendita

I contratti di vendita dei formaggi stagionati di montagna si stipulano direttamente tra venditore (singolo produttore o caseificio) e commerciante (o stagionatore).

Art. 19: Specie di vendita

a) vendita tra produttore e stagionatore

La vendita tra piccolo produttore (singole aziende di produzione) e stagionatore è regolata da contratto, verbale o scritto, a volte di durata annuale.

Lo stagionatore visita l'azienda, ne verifica le produzioni e ne concorda il prezzo.

Le consegne vengono effettuate dal produttore allo stagionatore a cadenze periodiche (settimanali, quindicinali, altro).

Il pagamento avviene per il produttore in alpeggio a fine stagione e negli altri casi da tre a sei mesi.

Lo stagionatore si riserva di ricontrattare il prezzo dei formaggi in presenza di difetti evidenziati durante la stagionatura.

b) vendita tra Caseifici Cooperativi e commercianti

Per i Caseifici Cooperativi di Montagna la vendita è effettuata, in forma verbale e/o scritta, anche mediante apposita rete commerciale di agenti. La vendita è tramite listino, accettato dal compratore. Possono essere concordate consegne frazionate durante l'anno, con eventuale visita della merce nel magazzino del venditore.

c) vendita tra singolo produttore - stagionatore e commerciante

La vendita tra produttore – stagionatore e commerciante, avviene con accordo diretto prevalentemente verbale e con la formula “visto e piaciuto”.

d) vendita tra Consorzio di produzione e tutela e stagionatori o commercianti

Il Consorzio di produzione e tutela del Formaggio Silter, rappresenta i produttori e generalmente tratta direttamente i contratti con gli stagionatori o venditori per tutta o parte della produzione.

e) visto e piaciuto

La merce stagionata, non ancora contrattata, viene venduta con acquisti occasionali (“spot”), secondo la formula “visto e piaciuto”.

Art. 20: Prezzo

Il prezzo è sempre inteso per chilogrammo ed è riferito a merce nuda.

La consegna può essere effettuata franco caseificio o, più spesso, franco magazzino acquirente.

Il pagamento, salvi diversi accordi contrattuali, è differito a 60/90 giorni dalla consegna, tramite emissione di fattura riepilogativa delle consegne a fine mese.

Art. 21: Requisiti della merce

I Formaggi Tipici e Tradizionali di Montagna (Garda Stagionato, Conca, Sabbio, Nostrano di Valle, Uso Monte, Bagoss ecc.) di tipologia commerciale hanno pasta compatta, immune da difetti, con occhiatura appena visibile, crosta spazzolata e lavata oppure oliata. Il formaggio Silter prodotto con latte crudo presenta nella qualità commerciale una occhiatura ad occhio di pernice mediamente diffusa nella pasta senza sfoglie o gonfiori, crosta spazzolata e normalmente oliata.

Art. 22: Vendita di merce alterata o con difetti

Nel caso di prodotti con alterazioni o difetti (occhiatura molto estesa, sfoglia, gonfiori della forma, presenza di acari sulla crosta) le contrattazioni sono per singolo pezzo o piccole partite con la condizione di “visto e piaciuto”.

b) Formaggelle di montagna

Art. 23: Contratti

I contratti di vendita delle formaggelle di montagna si stipulano direttamente tra venditore e grossista o catena distributiva.

Art. 24: Specie di vendita

Questa tipologia casearia viene posta in commercio dalle strutture cooperative, con accordi prevalentemente verbali, anche mediante apposita rete commerciale di agenti.

La vendita è effettuata previa accettazione del listino fornito dal venditore.

Possono essere previste consegne frazionate, eventualmente previa visita della merce nel magazzino del venditore durante l'anno.

La merce stagionata, non ancora contrattata, viene generalmente venduta con acquisti occasionali ("spot"), secondo la formula "visto e piaciuto".

Art. 25: Prezzo

Il prezzo è sempre inteso per chilogrammo ed è riferito a merce nuda, franco caseificio o più spesso franco magazzino acquirente, per passaggio da produttore a grossista, per pronta consegna.

Il pagamento è differito a 60/90 giorni dalla consegna della merce, tramite emissione di fattura riepilogativa delle consegne a fine mese.

Art. 26: Requisiti della merce

Le formaggelle (Tremosine, Valsabbia, Rosa Camuna, Cuore di Valle, Val Trompia, altro) di tipologia commerciale hanno pasta compatta, immune da difetti, con occhiatura appena visibile e poco diffusa, crosta spazzolata e lavata.

Art. 27: Vendita di merce alterata o con difetti

Nel caso di prodotti con alterazioni o difetti (occhiatura più o meno estesa, sfoglia, rotture della crosta, gonfiori) la vendita viene effettuata direttamente al consumatore finale negli spacci di vendita diretta o al grossista per partite concordate con la condizione di "visto e piaciuto".

Capo IV : Rapporti con il consumatore finale

Art. 1: Vendita

Il formaggio è venduto sia al taglio che preconfezionato, sempre a peso.

Sui prodotti preconfezionati è indicata la data di scadenza.

Nelle informazioni al consumatore descrittive del prodotto è indicato il tempo di stagionatura.

Art. 2: Prezzo

Il prezzo finale è stabilito dal venditore/esercitante ed è determinato dalla qualità, dalla stagionatura e dal marchio.

Un prezzo promozionale può essere determinato da caratteristiche qualitative differenti dallo standard o da un accordo commerciale per un determinato periodo con l'azienda produttrice.

Art. 3: Reclami

Il reclamo da parte del consumatore finale dà luogo, se accolto, alla sostituzione della merce.

Art. 4: Provvigioni al mediatore

a) *Burro*

Pronta consegna:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - fino a 20 q. | 0,75% per parte |
| - oltre a 20 q. | 0,50% per parte |

Contratti di durata fino a 12 mesi:

- fino a 5 q. settimanali 0,60% per parte
- oltre a 5 e fino a 10 q. settimanali 0,55% per parte
- oltre 10 q. settimanali 0,50% per parte

b) Formaggi (duri e molli)

- fino a 50 q. 0,75% per parte
- oltre a 50 q. 0,60% per parte

Capo V: Uova

Art. 1: Forma del contratto

I contratti di compravendita delle uova sono in forma verbale.

Art. 2: Unità di contrattazione

Il prezzo è calcolato per unità, per categoria e per qualità.

Art. 3: Commercializzazione

Le uova sono commercializzate confezionate o imballate.

Sono vendute anche sfuse da parte del produttore presso l'allevamento o sul mercato locale.

Art. 4: Categorie e requisiti

a) Categoria A – Sono destinate al consumo diretto, distinte a seconda della grandezza in XL grandissime (di peso oltre 73 grammi), L grandi (di peso da 63 a 73 grammi), M medie (di peso da 53 a 62 grammi), S piccole (di peso inferiore a 53 grammi).

Hanno camera d'aria inferiore ai 6 mm. Sono dette Extra se hanno camera d'aria inferiore ai 4 mm e pochi giorni dalla raccolta (Cat. A).

b) Per la qualità si distinguono in:

Uova I qualità – uova fresche, idonee al consumo diretto, pulite, nazionali, con buona pigmentazione (Cat. A);

Uova refrigerate – uova che hanno subito il processo di refrigerazione o con camera d'aria da 6 a 9 mm (Cat. B);

Uova estere – uova di provenienza estera;

Uova da industria – Uova destinate all'industria di lavorazione sono uova sporche, incrinata, deformi, vecchie (Cat. C).

Art. 5: Uova destinate all'industria

Le uova destinate all'industria di lavorazione vengono sgusciate e poi pastorizzate o congelate in appositi contenitori.

I prodotti di lavorazione possono essere: uova sgusciate, tuorlo solamente, albume solamente. Per i prodotti lavorati l'unità di contrattazione è il chilogrammo.

Il prodotto albume deve essere idoneamente conservato e rispondere ai requisiti igienico sanitari (in particolare deve soddisfare i parametri di carica batterica al momento della consegna).

Le uova intere sgusciate ed i tuorli devono avere i requisiti sopra elencati ed inoltre devono rispondere agli accordi intercorsi tra le parti per quanto riguarda la pigmentazione.

Art. 6: Imballaggio

L'imballaggio è a perdere.

Art. 7: Pagamento

Il pagamento è effettuato in contanti alla consegna o a scadenza convenuta.

Art. 8: Tolleranza o reclami

Se la merce non corrisponde a quanto pattuito, il compratore deve avvisare il venditore entro ventiquattro ore dall'arrivo della fornitura.

Non vengono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

E' tollerata una piccola quantità di uova rotte o incrinata.

Se il trasporto è avvenuto per ferrovia per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, il destinatario è tenuto nell'interesse del venditore a ritirare la merce previa accertamenti del caso e reclami di legge all'amministrazione ferroviaria, nonché a dare immediato avviso telefonico al venditore.

Capo VI: Apicoltura

Art. 1: Recupero sciame

Con il termine "recupero sciame" si indica sia l'attività svolta dal proprietario nei confronti del proprio sciame che quella svolta dall'apicoltore chiamato ad intervenire su uno sciame sconosciuto che ha invaso la proprietà altrui.

L'apicoltore chiamato a liberare un fondo da uno sciame vagante di cui non è stata reclamata la proprietà ha diritto a tenersi lo sciame.

Se il valore dello sciame non compensa la prestazione, viene concordato un compenso tra le parti.

Lo sciame d'api che si sposta nella proprietà del vicino crea in favore del proprietario dell'alveare di origine un diritto di recupero come previsto dall'art. 924 c.c.

Il modesto disturbo arrecato viene talora compensato con un dono in natura (miele).

I danni arrecati nel recupero vengono contestati al momento e danno luogo ad un indennizzo.

Art. 2: Impollinazione

Per l'attività di impollinazione spetta all'apicoltore un compenso da concordarsi.

Il richiedente il servizio è tenuto a garantire una custodia efficace degli alveari.

Art. 3: Compenso per il proprietario del fondo

Per la posa di alveari sia stanziali che nomadi al proprietario del fondo viene riconosciuto un compenso in natura, in genere in miele.

Art. 4: Cera sfusa

Sulla cera sfusa, da sceratrice solare o a vapore, consegnata dall'apicoltore alle cererie, viene scorporata una quota pari ad una quantità dal 3% al 5%, che in genere compensa il calo della lavorazione ed eventuali impurità.

Art. 5: Unità base di contrattazione

L'unità di base di contrattazione del miele è il chilogrammo, se non diversamente pattuito.

Titolo III: PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Capo I: Cereali

Art. 1: Forma dei contratti

I contratti di compravendita di cereali vengono stipulati con l'intervento del mediatore e possono essere:

- verbali o "stabilito", mediante semplice annotazione su taccuino delle parti e del mediatore; quest'ultimo redige lo stabilito.
- vendite dirette tra produttore e acquirente.

Art. 2: Biglietto del mediatore

Nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta in base a campioni il mediatore inserisce nel campione, che rilascia al compratore, un biglietto con l'indicazione della quantità e del nome del venditore.

Art. 3: Conferme d'affari

Il mediatore, quando una delle parti non è presente, è tenuto a dare, a contratto concluso, conferma verbale o scritta dell'affare alla parte non presente.

Art. 4: Prezzo

Il prezzo delle derrate viene commisurato in tonnellate anche se ancora si contratta in quintale.

Esso si riferisce unicamente al valore della merce, esclusa ogni tassa od imposta.

Art. 5: Vendita su dicitura

La merce venduta "su dicitura" deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura e deve rappresentare la media dei prodotti dell'annata di quella determinata voce, specie, varietà e tipo, avuto sempre riguardo alla zona agraria di provenienza, alla stagione e all'epoca della consegna.

Art. 6: Vendita "salvo visita" senza campione

Se la merce è venduta con la clausola "salvo visita", il compratore ha l'obbligo di visitare la merce entro il termine di due giorni o nel diverso termine stabilito dal contratto. Trascorso il termine senza visita, la merce si intende regolarmente visitata ed accettata.

Art. 7: Vendita con camionata campione

La camionata campione deve essere pagata dall'acquirente anche in caso di mancato gradimento, mentre le ulteriori camionate che fossero state pattuite possono essere rifiutate.

Art. 8: Merce visitata in monte

La merce visitata ed accettata in monte nel granaio o nei magazzini del venditore si ritiene senz'altro conforme a quella contrattata ed accettata dal compratore.

Art. 9: Unità base di contrattazione

La quantità di merce venduta è espressa in tonnellate. La merce viene venduta sfusa.

Art. 10: Tolleranza

Se la parola "circa" precede o segue l'indicazione della quantità della merce compravenduta è consentita, a favore del venditore, una tolleranza in più o in meno del 5%.

Art. 11: Merce a deposito

Al momento del raccolto il cereale viene conferito a commercianti, magazzini o depositi con stoccaggio senza spesa per alcuni mesi ed al prezzo da stabilire al momento della vendita.

Art. 12: Mais da trincia

Viene valutato a più e “visto e piaciuto in campo” da parte del compratore.

Art. 13: Requisiti generali della merce

In caso di vendita senza campione la merce da consegnarsi deve essere sana, leale e mercantile, con caratteristiche garantite dal venditore.

Art. 14: Interpretazione delle clausole sulla qualità

Per il frumento, il granoturco, la segale e l'orzo sono usate le seguenti clausole: «sano, leale, secco, ben stagionato, fino, buono mercantile, mercantile».

Per tali si intendono:

SANO il cereale che non ha odori sgradevoli impropri alla qualità contrattata, non è riscaldato o fermentato (grana cotta) e non ha macchie di muffa.

LEALE il cereale che presenta le caratteristiche della produzione dell'annata, escluse le miscele provenienti dalla vagliatura del cereale.

SECCO il cereale che è scorrevole alla mano e dà la risonanza tipica della propria specie e varietà, con un massimo di umidità non superiore a quella stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Per i granoni è usata la formula «essiccato» o «essiccato artificialmente», per distinguerli da quelli essiccati naturalmente (al sole).

FINO il cereale che può essere classificato fra le qualità migliori prodotte nell'annata ed in quella zona di provenienza.

Per il frumento la denominazione serve ad indicare il cereale delle diverse varietà, con peso specifico 79/80 Kg per ettolitro, che non ha imbarazzo superiore all'1 %, ed è secco, di bel colorito, senza tracce di avarie e ben nutrito, avuto sempre riguardo al raccolto dell'annata.

BUONO MERCANTILE il cereale che può essere classificato fra le qualità migliori del mercantile, senza raggiungere la qualifica di fino. Per il frumento questa denominazione si riferisce al cereale sano, secco, con peso specifico 77/78 Kg per ettolitro e con tolleranza di vecchia e corpi estranei non superiori al 2%.

MERCANTILE il cereale privo di difetti speciali e tale da poter essere classificato nella media della qualità prodotta nell'annata, avendo sempre riguardo alla zona agraria di provenienza.

Per questa qualità di frumento il peso specifico è di 75/76 chilogrammi per ettolitro e la tolleranza di vecchia e corpi estranei non deve superare il 2%.

Art. 15: Umidità e tolleranza del mais

L'umidità ed il prezzo mais a raccolto “verde” vengono stabiliti “vista e piaciuta sul campo”.

Il granoturco è sempre richiesto con umidità al 14%, con tolleranza + o - 0,20. Eventuale tolleranza in più verrà concordata sul prezzo.

Art. 16: Peso dei cereali

Le contrattazioni dei cereali avvengono per merce alla rinfusa.

Art. 17: Modalità di consegna

La consegna della merce viene convenuta all'atto della contrattazione.

Essa può essere «pronta» oppure «differita» entro un termine determinato, oppure «ripartita» in periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre «pronta».

Art. 18: Consegna pronta

Quando la consegna è stabilita «pronta» deve essere effettuata entro dieci giorni, esclusi i festivi, dalla data del contratto, nel luogo convenuto.

Art. 19: Consegna differita

La consegna «differita» oppure «ripartita» deve risultare dalle annotazioni del mediatore o dal contratto «stabilito» scambiato tra le parti. La consegna della merce deve in questi casi essere effettuata entro i termini pattuiti, salvo l'esenzione di cui all'articolo 33.

Se nel contratto è convenuta la «consegna entro un dato mese» senza che siano fissati termini più precisi, la consegna avviene a piacere del venditore nel corso del mese indicato.

Il venditore in tale caso ha il diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, anche a partire dall'ultimo giorno del mese precedente a quello della consegna.

Se il contratto contiene la clausola «ritiro a piacere del compratore» o «a richiesta del compratore», i termini di consegna decorrono dal giorno in cui il compratore ha impartito le necessarie disposizioni e sono i medesimi previsti per la consegna «pronta».

Art. 20: Consegna differita di merce disponibile

Se la merce venduta per «consegna differita» è già disponibile, essa deve rimanere nei granai o nei magazzini del venditore, che assume l'obbligo di conservarla e di consegnarla nel termine concordato.

Art. 21: Luogo di consegna abituale

Il luogo della consegna, in difetto di indicazione specifica, è il domicilio del venditore.

Art. 22: Consegna a domicilio del venditore

Nelle consegne a domicilio del venditore (vendita sul posto o in luogo) il venditore:

se agricoltore consegna la merce in granaio;

se negoziante consegna la merce franco su autocarro o carro del compratore.

In ogni caso se il compratore è un molitore la merce viene consegnata franco su veicolo del compratore.

Art. 23: Consegna a domicilio del compratore

La consegna al domicilio del compratore si effettua presentando la merce sul veicolo allo stabilimento od al magazzino del compratore.

Allo scarico della merce dal veicolo provvede il compratore.

Art. 24: Consegna franco vagone

Se la merce è stata venduta «franco vagone», la consegna si intende per merce resa sul vagone alla stazione convenuta o in quella più vicina al magazzino del venditore.

Art. 25: Spesa di carico del vagone

La spesa fatta per caricare la merce sul vagone nella stazione di partenza deve essere pagata dal compratore, se la merce è stata venduta «franco stazione», e dal venditore se la merce è stata venduta «franco vagone».

Art. 26: Ricevimento in peso e qualità

Il ricevimento della merce in peso e qualità avviene nel luogo stabilito per la consegna.

Art. 27: Rischi di viaggio

La merce viaggia per conto, a rischio e pericolo del compratore, salvo nei casi di consegne eseguite a mezzo veicoli dal venditore al domicilio del compratore.

La merce venduta «franco destino» viaggia per conto, a rischio e pericolo del venditore.

Art. 28: Avarie e cali di viaggio

Il calo o l'avaria che si verificassero durante il viaggio sono a carico del compratore, salvo che si tratti di merce contrattata «franco destino» o «franco domicilio» del compratore o che il danno sia da imputare a colpa del venditore.

Art. 29: Reclami

Il compratore è tenuto a far constatare il calo o l'avaria dai vettori con apposito verbale da essi firmato, nei modi voluti dai vigenti regolamenti, qualora ritenga di dover imputare l'uno o l'altro a fatto e colpa del venditore. È tenuto, inoltre, a darne immediato avviso al venditore.

Art. 30: Differenza di qualità e di quantità

Qualora fra la merce contrattata e quella ricevuta il compratore riscontri differenze di qualità o di peso a suo danno, egli deve in ogni caso darne comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna o al mediatore, appena ricevuta la merce.

Art. 31: Ritiro della merce

Il compratore è tenuto a ritirare nei termini e nei modi fissati la merce, oltre che nei casi di contratti con clausola «visitato e gradito» o equipollenti, anche quando sussista nella merce consegnata una differenza di qualità tale da non pregiudicare l'uso cui è destinata e da non importare una diminuzione di valore. La differenza qualitativa deve essere concordata tra le parti ed il mediatore.

Art. 32: Diritto di rifiuto della merce

La merce può essere rifiutata dal compratore nel momento in cui i risultati di analisi non corrispondono alla voce di appartenenza del prodotto venduto, tenendo conto delle tolleranze previste.

Il compratore non è tenuto a ritirare o a prendere in consegna la merce e potrà lasciarla dove si trova per conto, a rischio e a spese del venditore.

Art. 33: Modalità di pagamento

Il pagamento, salvo diversi accordi, deve sempre essere eseguito entro otto giorni in contanti, senza sconto, a consegna effettuata.

Art. 34: Pagamento nel caso di mancato ritiro

Nel caso in cui la consegna sia convenuta «sul posto» o «in luogo» ed il compratore non possa, per circostanze a lui non imputabili, ritirare la merce nel termine stabilito, il venditore avrà diritto di farsi pagare l'intero prezzo.

Art. 35: Pagamento convenuto contro reversali o bollette di peso

Il pagamento può effettuarsi su presentazione della relativa fattura, delle ricevute ferroviarie di spedizione o delle bollette della pesa pubblica, anche nelle mani del mediatore, quando nella contrattazione non sia intervenuto il venditore.

Art. 36: Provvigione al mediatore

Per frumento, cereali minori, granturco verde (trebbiato, venduto), viene riconosciuta una provvigione al mediatore, attualmente calcolata in Euro 1,04 alla tonnellata per parte.

La provvigione al mediatore viene adeguata periodicamente, circa ogni due o tre anni, al costo della vita.

Capo II: Semi oleosi; semi di soia, colza, semi di girasole

Art. 1: Contrattazioni

Per i contratti relativi a semi oleosi si applicano gli usi previsti per la compravendita dei cereali (capo I sezione II) di cui all'art. 1 e seguenti.

Art. 2: Differenze qualitative, tolleranze ed abbuoni

Nelle vendite di semi oleosi concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche garantite per merce sana – secca, le tolleranze da detrarsi dal prezzo del contratto a favore del compratore sono regolate secondo le seguenti indicazioni:

a) Qualità:

- semi di soia: tolleranza senza abbuono fino al 2%. Dal 2,01% al 5% abbuono del 1%.
- semi di colza o girasole: tolleranza senza abbuono fino al 2%. Dal 2,01% al 3% abbuono dell'1%.

b) Umidità:

- semi di soia: l'umidità base è fissata al 14%. Nel caso in cui l'umidità risulti inferiore al 14%, si procede a un bonifico a favore del venditore dell'1% per ogni punto da calcolarsi sul prezzo di contratto. Qualora l'umidità base risulti superiore al 14%, gli abbuoni a favore del compratore saranno calcolati in base alle tabelle di essiccazione vigenti.
- semi di colza e girasole: il contenuto di umidità dei semi venduti è tollerato al 9% senza abbuono. Dal 9,01% al 12% l'abbuono del 1%.

Capo III: Ortofrutta

Sezione I: Produzione ortofrutticola per dettaglianti e catering (tradizionali)

Art. 1: Compravendita

Le aziende produttrici commercializzano il prodotto direttamente con il dettagliante o il grossista.

In caso di intervento del mediatore si riconosce una percentuale di mediazione del 3%, di cui il 2% da parte dell'acquirente e l'1% da parte del venditore.

I produttori che non hanno una propria platea all'ortomercato si appoggiano ai posteggi dei commercianti gestendo la vendita in conto commissione. In tal caso il commerciante trattiene una percentuale concordata tra le parti, variabile dal 10% al 13% del prezzo medio ponderato del venduto.

Art. 2: Unità di base di contrattazione

L'unità di contrattazione è il collo. Per collo si intende la cassetta od il diverso imballaggio o confezione utilizzati per contenere il prodotto ed il cui peso varia in merito al tipo di prodotto.

Viene fatta eccezione per cocomeri e zucche, che possono essere venduti anche ad unità

Art. 3: Contratto

Il contratto avviene verbalmente ed il relativo prezzo è determinato dalla quotazione giornaliera del prodotto.

La vendita avviene franco partenza.

Il pagamento è in contanti all'atto della consegna.

Art. 4: Reclami

In caso di scarsa qualità della merce, il reclamo è presentato entro ventiquattro ore dalla consegna.

Se il reclamo riguarda una percentuale indicativa del 10%, il prezzo viene rinegoziato. In caso di contestazioni che superino in modo rilevante questa percentuale, il contratto può essere risolto e il venditore è tenuto al ritiro della merce consegnata.

Sezione II: Produzione ortofrutticola per le aziende di trasformazione o confezionamento

Art. 5: Disciplinare e controlli

Le aziende di trasformazione hanno un disciplinare tecnico produttivo e specifiche di fornitura che definiscono tutte le caratteristiche del prodotto e le modalità dei trasporti e dei controlli.

I controlli relativi alla presenza di principi attivi vengono effettuati a cura delle aziende di trasformazione. In caso di positività, il costo dell'analisi viene addebitato al produttore.

Art. 6: Unità di base di contrattazione

L'unità di vendita è il bancale.

Art. 7: Pagamento

Il pagamento è a trenta o sessanta giorni dalla consegna della merce.

I prezzi dei prodotti confezionati ("IV gamma") vengono rinegoziati ogni sei mesi in relazione alla stagionalità.

Sezione III: Produzione ortofrutticola per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

Art. 8: Rapporto tra Grande Distribuzione Organizzata e produttore

Le caratteristiche peculiari della Gdo consistono nell'esigenza di ricevere la merce nei seguenti modi: sfusa, lavorata, confezionata, standard e/o calibrata.

Tra Gdo e produttore viene stipulato un contratto di fornitura, comprendente varie voci: modalità di pagamento, promozioni, scontistiche, contributi per nuove aperture e/o nuovi inserimenti.

Art. 9: Compravendita

Il contratto per l'acquisto della merce avviene sia verbalmente, ed il relativo prezzo è determinato dalla quotazione del prodotto il giorno della consegna, sia per scritto tramite conferma d'ordine, utilizzata soprattutto con le aziende certificate.

Nell'ordine sono contenuti, a seconda della tipologia dell'ortofrutta: imballo, qualità, quantità, varietà, categoria, calibro, prezzo, termini di consegna, provenienza.

Il prezzo trattato è a chilogrammo netto o più raramente a pezzi.

Il costo dello scarico e il controllo di qualità sono concordati tra le parti.

Per le promozioni viene chiesto al produttore un contributo sotto forma di sconto.
L'imballo è a carico del produttore ed è compreso nel prezzo di cessione.
Il trasporto è franco magazzino ed è compreso nel prezzo.
L'orario di consegna è stabilito dalla gdo.

Art. 10: Unità di base di contrattazione

L'unità di contrattazione è il collo e la merce può essere confezionata a peso fisso o sfusa.
Per collo si intende la cassetta, il cui peso varia in merito al tipo di prodotto.
Il collo deve avere misure standard per i bancali.

Art. 11: Qualità e controlli

Il bene è consegnato quando viene scaricato e ha superato il controllo qualità.
Vengono effettuate analisi sui prodotti, in particolare su quelli a marchio e il costo viene imputato al produttore.
Per i prodotti per cui è prevista, viene richiesta l'osservanza della catena del freddo.

Capo IV: Uva da vino e vinacce

Sezione I: Uva

Art. 1: Ambito di applicazione

Gli usi della presente sezione si riferiscono unicamente alla compravendita delle uve prodotte nella provincia di Brescia, mentre per la merce di importazione valgono le norme consuetudinarie della zona del venditore.
Tali usi riguardano solamente gli scambi tra produttori e commercianti.

Art. 2: Contrattazione

La contrattazione avviene con o senza l'intervento del mediatore e si conclude con il versamento di una caparra che raggiunge al massimo un terzo del valore della partita contrattata.
L'uva è contrattata nello stato in cui si trova sulla vigna.

Art. 3: Forma del contratto.

Il contratto di compravendita delle uve si stipula verbalmente.
Il contratto è redatto per iscritto per partite di particolare importanza.

Art. 4: Prezzo

Il prezzo è determinato dalle parti dopo l'esame dell'uva sulla vigna.

Art. 5: Unità base di contrattazione

Per le uve l'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 6: Modalità di misurazione (pesatura)

La quantità (peso) viene accertata con una pesa, generalmente pubblica.
La pesa può anche essere di proprietà del compratore oppure scelta di comune accordo fra le parti.
Qualora la pesatura venga effettuata su pesa non di proprietà del compratore, le relative spese sono a carico del venditore.

Art. 7: Acquisizione della proprietà e passaggio del rischio

La proprietà dell'uva si acquista con la pesatura e da quel momento si determina il passaggio del rischio.

Art. 8: Consegna

Se l'uva è venduta con la clausola "*franco cantina del compratore*", tutte le spese relative alla raccolta, al carico, al trasporto e allo scarico gravano sul venditore.

Se l'uva è venduta per consegna nel vigneto, sono a carico del compratore le spese di raccolta dal vigneto, trasporto e scarico alla cantina.

Nelle altre ipotesi, le modalità vengono pattuite di volta in volta.

Art. 9: Pagamento

Salvo accordi particolari, il pagamento viene eseguito a fine vendemmia e in ogni caso entro il giugno successivo alla vendemmia.

Art. 10: Risoluzione del contratto

Il contratto di compravendita dell'uva si risolve di diritto in caso di grandinata.

Se l'uva ha ancora un valore economico, il compratore può rinegoziare il contratto.

Art. 11: Provvigione al mediatore - Uva da vino

La provvigione è a carico del solo venditore nella misura del 2%. Tale provvigione può arrivare al 4 % per partite inferiori a 10 tonnellate.

Sezione II: Vino

Art. 12: Ambito di applicazione

Gli usi della presente sezione si riferiscono unicamente alla compravendita dei vini prodotti nella Provincia di Brescia, mentre per la merce d'importazione valgono le norme consuetudinarie della zona del venditore.

Tali usi riguardano solamente gli scambi tra produttori e commercianti.

Art. 13: Contrattazione

Le contrattazioni dei vini si effettuano su campione o in base ad assaggio della merce presso la cantina del venditore.

Art. 14: Forma del contratto

I contratti sono verbali.

All'atto della stipulazione il compratore versa una caparra, fino al 20% del prezzo della partita.

Art 15: Prezzo

Il grado alcolico e la qualità determinano il prezzo del vino.

Art 16: Unità base di contrattazione

Chilogrammo o litro (misure che per i vini locali si equivalgono) sono le unità base di riferimento del prezzo del vino.

Art 17: Misurazione

Le spese di misurazione o di pesatura sono a carico del venditore.

Art 18: Consegna di vino sfuso

Quando il contratto è concluso tra produttore e grossista, la consegna viene effettuata presso la cantina del produttore che commercializza vino sfuso.

Il produttore ha l'obbligo di effettuare il carico sul mezzo di trasporto dell'acquirente che si sia recato presso la cantina del produttore con proprie botti.

Quando la cantina non è accessibile ai normali mezzi di trasporto, il venditore è tenuto a consegnare la merce nel luogo più vicino idoneo al caricamento dei mezzi forniti dal compratore.

Art 19: Controllo e conservazione della merce

Il controllo della merce viene effettuato alla consegna e, quando lo preveda il contratto, mediante scambio di campioni prelevati e suggellati dopo il carico della merce.

Per le compravendite a "consegna differita" il venditore ha l'obbligo di conservare il vino nella stessa qualità mercantile in cui si trova al momento della contrattazione, controllabile mediante campione, e il compratore ha il diritto di rifiutare il vino che al momento del ritiro non abbia più le caratteristiche mercantili che aveva al momento della contrattazione e che risultano dal campione prelevato.

Nel caso di vendita conclusa su campione, il compratore ha il diritto di rifiutare il vino qualora questo sia di qualità difforme dal campione stesso.

Art. 20: Pagamento

In mancanza di accordi diversi, il prezzo viene pagato dal compratore, dietro presentazione fattura.

Art. 21: Provvigione al mediatore

La provvigione del mediatore è a carico del solo venditore nella misura del 2%, che diventa il 4% per partite inferiori ai 100 ettolitri.

Sezione III: Distillati di vinacce di vini - Vendita tra produttori ed utilizzatori

Art. 22: Clausole speciali

Nelle compravendite di distillati le parti contraenti riconoscono come grado alcolico quello indicato sui documenti dell'Ufficio Tecnico di Finanza, che accompagnano la merce.

Nel caso di aumento dell'imposta governativa di fabbricazione dell'acquavite e degli spiriti o di qualsiasi altro aggravio fiscale, l'aumento è sempre a carico del compratore.

Art. 23: Unità base di contrattazione

L'unità di contrattazione è l'ettanidro.

La determinazione del grado alcolico viene effettuata secondo i metodi ufficiali di analisi.

Art. 24: Requisiti della merce

I distillati di vinacce e di vini per essere mercantili devono essere di buon gusto, limpidi e di gradazione superiore ai 40 gradi centigradi ufficiali.

Art. 25: Imballaggio

Nella vendita in bottiglie, l'imballaggio è compreso nel prezzo della merce.

Art. 26: Consegna

Quando non sia altrimenti convenuto, la consegna della merce si effettua franco arrivo (domicilio del destinatario).

Art. 27: Ritiro della merce e pagamento imposta di fabbricazione

Il compratore, commerciante all'ingrosso o con magazzino o S.I.F. (sospensione imposta fabbricazione) o in temporanea importazione, rimborsa l'imposta al fornitore della merce.

Art. 28: Difetti

I principali difetti dei distillati sono :

il gusto di muffa;

il gusto di terra;

il gusto di metallo;

altri gusti od odori estranei e sgradevoli.

Tali difetti danno luogo alla risoluzione del contratto, su richiesta del compratore.

Art. 29: Provvigione al mediatore

La provvigione viene conteggiata in ragione del 3 % sul valore della partita compravenduta ed è a carico del venditore.

Capo V: Olive e olio di oliva

Art. 1: Vendita

La vendita delle olive e dell'olio di oliva si effettua a peso.

Il contratto può essere verbale o scritto e il pagamento si effettua alla consegna.

La consegna sia dell'olio che delle olive viene concordata all'atto del contratto.

Art. 2: Assaggio

L'acquisto dell'olio viene effettuato previo assaggio ed eventuali campioni vengono sigillati a norma di legge.

Art. 3: Vendita per consegna differita

In caso di vendita di olio per consegna differita, il venditore deve custodire la partita in modo che mantenga la sua integrità qualitativa originaria.

Art. 4: Provvigione al mediatore

In caso di mediazione, al mediatore viene riconosciuta la provvigione del 3% da parte del venditore sull'importo della partita compravenduta.

Capo VI: Birre – acque (Minerali naturali, di sorgente o comunque condizionate in contenitori chiusi, gassificate o meno) e bevande in genere (vendite tra produttori e grossisti)

Art. 1: Ordinazione e forma del contratto

L'ordinazione, sia verbale che per copia-commissione, contiene un termine per la consegna della merce.

La consegna "immediata" va pattuita espressamente.

Il depositario distributore opera con il sistema della "tentata vendita".

Art. 2: Clausola "salvo disponibilità"

Nella conclusione del contratto è implicita la clausola "salvo disponibilità".

Art. 3: Modalità della vendita

La vendita avviene a numero di contenitori per le bevande.

Art. 4: Imballaggio a rendere

L'imballaggio sia per quanto riguarda i vetri, sia per quanto riguarda le casse contenitrici delle acque e/o delle bevande, è fornito dal venditore dietro versamento di una cauzione da parte dei singoli depositari, a copertura totale o parziale dell'importo dei vetri e delle casse.

Vengono scartate ed addebitate all'acquirente o depositario le bottiglie vuote che abbiano contenuto sostanze che lascino odori e gusti ineliminabili col lavaggio normale, nonché le bottiglie sbeccate (con rotture o incrinature nella corona posta alla sommità della bottiglia) o aventi comunque altre incrinature che ne compromettano l'ulteriore uso.

Vengono infine scartate le bottiglie non aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite dal venditore.

Art. 5: Consegna

La consegna avviene franco stabilimento.

Il depositario distributore, invece, consegna franco destino acquirente.

Il termine della consegna è sempre riferito al momento in cui l'acquirente riceve la merce allo stabilimento o, se la merce è resa a cura o per incarico del venditore, al suo deposito.

Art. 6: Verifica della merce

La verifica della merce avviene alla consegna, per quanto riguarda esclusivamente la quantità pattuita.

La verifica dei vuoti si effettua all'atto dello scarico, presso lo stabilimento del fornitore, dopo la resa.

Art. 7: Pagamento

Il pagamento, da parte del depositario o dell'acquirente al produttore, si effettua al massimo entro trenta giorni dalla consegna a mezzo tratta o per rimessa diretta.

Titolo IV: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Capo I: Farine, Semole e Sottoprodotti della macinazione dei cereali

Art. 1: Peso dei colli degli sfarinati

Il peso dei colli confezionati in sacchi di tela o carta è regolamentato dalle normative di legge.

Sezione I: Farine di frumento (dai molini ai pastifici, panifici e grossisti)

Art. 1: Contratti

Nei contratti di compravendita di merce di rilevante importo viene redatto uno "stabilito" che è firmato dai contraenti e dal rappresentante o mediatore e scambiato fra le parti.

Art. 2: Consegna

I molini consegnano la merce franco magazzino dei pastai, fornai e grossisti.

Quando non si fa cenno al termine di consegna, si intende "consegna pronta" cioè entro gli 8/10 giorni successivi alla data del contratto.

Art. 3: Pagamento

Il pagamento del semolino e delle farine da pasta e da pane viene effettuato a 30/60/90 giorni data fattura, con maggiorazioni crescenti.

Se il pagamento viene effettuato a pronto, cioè entro otto giorni dalla consegna, si pratica un abbuono di Euro 8,00 per tonnellata metrica.

Art. 4: Difetti, adulterazioni, reclami

Nel caso di reclami per difetti e adulterazioni, la farina riconosciuta difettosa viene sostituita dal venditore a sue spese.

Art. 5: Provvigione

Per le farine di frumento (scambi tra molini) viene riconosciuta al mediatore una provvigione pari a Euro 2,58 per tonnellata metrica.

Sezione II: Farine di granoturco (dai molini ai rivenditori)

Art. 6: Contratti

Ai contratti di compravendita per le farine gialle si applicano le norme previste per le farine bianche.

Le farine gialle si vendono con la dizione: "bramata", "fioretto", "nostrana".

Art. 7: Provvigione

Per le farine di granoturco (scambi di molini) viene riconosciuta al mediatore una provvigione pari a Euro 2,58 per tonnellata metrica.

Sezione III: Sottoprodotti della macinazione dei cereali (dai molini ai rivenditori e agli utilizzatori)

Art. 8: Condizioni di vendita

I cascami sono venduti a pronta consegna.

Salvo diversi accordi, il pagamento è effettuato entro 8/10 giorni.

Il peso dei colli confezionati è regolato dalle normative di legge.

Art. 9: Provvigione

Per i sottoprodotti della macinazione del grano e del granoturco viene riconosciuta al mediatore una provvigione:

- farinette pari a Euro 1,55 per tonnellata metrica

farinaccio, crusca o cruschetto pari a Euro 1,03 per tonnellata metrica.

Sezione IV: Prodotti di panetteria

Art. 10: Consumo in loco

Nella vendita di prodotti da forno di produzione propria, è consentito il consumo contestuale.

Art. 11: Consegna a domicilio

Per il servizio a domicilio è richiesto un corrispettivo, preventivamente portato a conoscenza del cliente.

Capo II: Gelato e prodotti di pasticceria

Sezione I: Pasticceria

Art. 1: Acconto

Sulle ordinazioni si richiede un acconto.

In caso di disdetta comunicata con un preavviso di 24/48 ore, a secondo dell'entità dell'ordine, l'acconto viene restituito.

Art. 2: Vendita

La pasticceria mignon, le torte, la pasticceria salata e tutti i prodotti indicati al banco sono venduti a peso.

Le monoporzioni, le brioches, le paste grandi, le tartine ed altri prodotti indicati, sono venduti anche al pezzo.

Il prodotto di diretta produzione può essere consumato nel locale stesso.

Art. 3: Servizio a domicilio

Per il servizio a domicilio è richiesto un corrispettivo, preventivamente portato a conoscenza del cliente.

Art. 4: Apertura al pubblico

Le pasticcerie osservano l'apertura domenicale ed un giorno di chiusura infrasettimanale.

Sezione II: Gelato artigianale

Art. 5: Produzione

Il gelato artigianale è esclusivamente di produzione propria. E' composto con prodotti freschi e deve contenere, in misura variabile: latte, panna, zucchero, tuorli d'uova.

Se è alla frutta, il gelato deve contenere polpa di frutta. Farina di semi di carrube e farina di semi di guar sono aggiunti in percentuali diverse, sia al gelato alla frutta che al gelato alle creme, per conferire consistenza.

Art. 6: Vendita

Il gelato artigianale viene venduto per il consumo sul posto ovvero per l'asporto.

Sul posto può essere consumato in piedi o, nel caso il locale sia anche pubblico esercizio, con servizio al tavolo.

Sul posto ed in piedi il gelato viene venduto a cono o a coppetta.

Il cono e la coppetta sono venduti a porzione, la cui quantità è calcolata o a occhio tramite spatola o con il porzionatore.

Il prezzo della porzione è calcolato in base al rapporto volume/peso.

Con servizio al tavolo il gelato viene venduto monoporzione o a coppe, che possono essere servite con l'aggiunta di frutta fresca, caffè, cioccolato, meringhe, panna montata ed altro.

Il prezzo in tal caso viene calcolato sulla base della quantità e del pregio del prodotto e, comunque, è riportato sulla lista.

Art. 7: Prodotti da asporto

Il gelato artigianale da asporto viene venduto a peso, al netto del contenitore.

Il costo del contenitore è compreso nel prezzo.

Le torte gelato vengono vendute a pezzo unico, il cui costo viene calcolato a peso.

Le monoporzioni sono vendute a pezzo unico ed il costo è calcolato sul singolo pezzo.

Capo III: Pasta alimentare (100% semola di grano duro secca)

Art. 1: Modalità di vendita

Gli usi menzionati si riferiscono totalmente od in parte anche alle altre paste alimentari (pasta all'uovo, pasta con aggiunta di verdure, paste ripiene o fresche).

Art. 2: Specie di vendita

La vendita si effettua su campione, franco magazzino acquirente, a colli.

Art. 3: Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 4: Requisiti della merce

I principali requisiti della pasta secca sono:

- elasticità della pasta a formato lungo;
- colorazione giallo tipico;
- resistenza alla cottura.

Art. 5: Marchio sulla confezione

Viene regolamentato da normativa di legge.

Art. 6: Spese di imballaggio

Le spese di confezionamento sono a carico del venditore riferite ai vari formati venduti.

Art. 7: Verifica della merce

La merce viene sottoposta a verifica sulla quantità e qualità al momento della consegna, salvo accordi diversi intercorsi tra le parti.

Art. 8: Trasporto

Le spese relative al trasporto sono a carico dell'acquirente o del venditore a seconda che la merce venga venduta "franco partenza" o "franco arrivo".

Art. 9: Difetti della pasta

I difetti della pasta sono:

- venatura;
- tarlature;
- ammuffimento;
- spappolatura;
- gusti cattivi;
- acidità;
- mancanza di tenuta alla cottura per difetto di lavorazione.

Capo IV: Carni e salumi

Sezione I: Carni fresche

Art. 1: Modalità di contrattazione

La merce è contrattata a peso, espresso in chilogrammi.

La contrattazione è verbale e viene seguita da conferma via fax o telematica.

Nell'accordo si specifica: specie della merce, qualità, quantità, prezzo applicato, modalità di pagamento e termini di consegna.

Art. 2: Modalità della vendita

Nella compravendita di carni fresche vengono commercializzati: bovini, suini, equini, caprini, ovini, conigli, pollame, selvaggina.

Art 3: Provvigione

La vendita può essere diretta o tramite rappresentante o mediatore. Al mediatore viene riconosciuta una provvigione tra lo 0,5% e l'1,5%, salvo diverso accordo.

Art. 4: Requisiti delle carni

Si contrattano pollami e conigli, sia vivi che macellati, freschi e congelati, intendendosi per pollame macellato quello spennato, dissanguato, senza gozzo e senza interiora, e per coniglio macellato quello dissanguato, scuoiato e senza viscere addominali, ad eccezione delle frattaglie.

La cacciagione si contratta morta allo stato naturale, fresca o congelata, spennata o scuoiata ed eviscerata.

Le mezzene dei bovini e degli equini sono costituite dai quattro quarti che costituiscono la carcassa dell'animale, escludendo dalla pesatura la pelle, la testa, i visceri toraco - addominali.

Per gli agnelli, i capretti e i conigli il peso morto è quello dell'animale macellato con la presenza di frattaglie e/o testa.

Per i suini il peso morto è quello dell'animale macellato in mezzene, con o senza testa.

Art. 5: Consegna e verifica delle carni

La verifica della carne viene fatta al momento dell'acquisto se contrattata a vista; altrimenti alla consegna.

Eventuali discordanze tra quanto ordinato e quanto consegnato viene eccepito dal ricevente all'atto della consegna, tramite annotazione sul documento di trasporto o fattura.

Il reclamo, riconosciuto dal venditore, può dare luogo alla sostituzione della merce ovvero alla rinegoziazione del prezzo.

Art. 6: Ritardo nella consegna

Se nell'accordo è stato previsto un termine essenziale di consegna, che non viene rispettato da parte del venditore, l'acquirente può rinegoziare il prezzo ovvero risolvere il contratto e restituire la merce.

Art. 7: Pagamento

Il pagamento della fornitura avviene prevalentemente dagli otto ai novanta giorni successivi alla consegna.

Per il pagamento entro gli otto giorni viene applicato uno sconto, da concordare tra le parti, dall'1% al 2% del prezzo della fornitura.

Sezione II: Carni congelate

Art. 8: Modalità di contrattazione

La merce è contrattata a peso, espresso in chilogrammi o in tonnellate.

I contratti di compravendita di carni congelate sono conclusi verbalmente, confermati via fax o telematicamente.

Nell'accordo si specifica: specie della merce, qualità, quantità, prezzo applicato, modalità di pagamento e termini di consegna.

Art. 9: Unità base di contrattazione

La compravendita di carni congelate ha per oggetto carni disossate in tagli anatomici.

Art. 10: Imballaggio

I contratti sono stipulati per merce al netto dell'imballaggio ed i prezzi applicati sono comprensivi dello stesso.

Se il prodotto è acquistato per particolari tipi di lavorazione, può essere richiesta la fornitura senza imballaggio. In tal caso il fornitore applica un prezzo inferiore.

Art. 11: Requisiti della merce

La qualità delle carni congelate è determinata in base alla tipologia, ai vari tagli anatomici ed alla zona di provenienza.

Art. 12: Ritardo nella consegna

Se nell'accordo è stato previsto un termine essenziale di consegna, che non viene rispettato da parte del venditore, l'acquirente può rinegoziare il prezzo ovvero risolvere il contratto e restituire la merce.

Art. 13: Provvigione

La vendita può essere diretta o tramite rappresentante o mediatore.

Al mediatore viene di norma riconosciuta una provvigione tra lo 0,5% e l'1,5%, salvo diverso accordo.

Art. 14: Pagamento

Il pagamento della fornitura avviene prevalentemente dagli otto ai novanta giorni successivi alla consegna.

Per il pagamento entro gli otto giorni, è uso applicare uno sconto, da concordare tra le parti, dall'1% al 2% del prezzo della fornitura.

Sezione III: Salumi

Art. 15: Modalità di contrattazione

La contrattazione per la compravendita di salumi è verbale, seguita da conferma via fax o telematica.

L'unità base della contrattazione dei salumi freschi, stagionati e affumicati e dei grassi è il chilogrammo, con specificazione delle pezzature e/o del taglio.

Art. 16: Provvigione

La vendita può essere diretta o tramite rappresentante o mediatore.

Al mediatore o rappresentante viene riconosciuta una provvigione tra 0,5% e 1,5% del valore dell'ordine, salvo diversi accordi.

Art. 17: Verifica della merce

La verifica della regolarità della merce viene fatta alla consegna.

Eventuali discordanze, tra quanto ordinato e quanto consegnato sono eccepite dal ricevente all'atto della consegna, tramite annotazione sul documento di trasporto o fattura.

Il reclamo, riconosciuto dal venditore, può dare luogo alla sostituzione o integrazione della merce ovvero alla rinegoziazione del prezzo pattuito.

Eventuali reclami sulla qualità del prodotto o difetti non rilevabili all'esterno, riconosciuti dal venditore, danno luogo al reso del prodotto difettoso, con scalo del relativo importo dalla fattura.

Art. 18: Ritardo nella consegna

Se nell'accordo è stato previsto un termine essenziale di consegna, che non viene rispettato da parte del venditore, l'acquirente può rinegoziare il prezzo ovvero risolvere il contratto e restituire la merce.

Art. 19: Requisiti della merce

La salsiccia si considera fresca quando è morbida e di colore roseo. Deve avere una salatura massima del 3%.

I salamini da cuocere (cotechini e salamelle) devono essere morbidi. La salatura massima è del 3%.

Il salame crudo ha una salatura massima del 3%.

Art. 20: Pagamento

Il pagamento della fornitura avviene prevalentemente dagli otto ai novanta giorni successivi alla consegna.

Per il pagamento entro gli otto giorni, si applica uno sconto, da concordare tra le parti, dall'1% al 2% del prezzo della fornitura.

Sezione IV: Selvaggina

Art. 21: Compravendita

La selvaggina da penna viene ceduta dal cacciatore al consumatore finale in qualità corrispondente al carniere, non spiumata e non eviscerata.

La selvaggina piccola da pelo viene ceduta eviscerata o meno, con la pelle.

TITOLO V: SEMENTI, FORAGGI, LETAME; PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI; COMMERCIO FIORI; FLOROVIVAISMO

Capo I: Fieno

Sezione I: Compravendita del fieno

Art. 1: Denominazione

In relazione all'epoca del taglio il fieno si denomina:

- maggengo: fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell'annata;
- agostano: fieno prodotto dal secondo taglio;
- terzuolo: fieno prodotto dal terzo taglio;
- quartirolo: fieno prodotto dal quarto taglio.

Art. 2: Tipologia

Il fieno è suddiviso in quattro tipi:

- erba medica;
- loietto;
- prato stabile;
- festuca.

Il fieno può essere affienato in campo oppure disidratato.

Art. 3: Forma dei contratti

I contratti possono essere:

- a mercato, conclusi verbalmente o per iscritto, normalmente con l'intervento del mediatore;
- a trattativa privata, attraverso il contatto diretto tra le parti.

Art. 4: Caparra

Il versamento della caparra prova l'avvenuta conclusione del contratto ed il suo importo, dopo l'adempimento, viene imputato al prezzo dovuto dal compratore.

La sua misura non è generalmente inferiore al 10% del prezzo pattuito per la fornitura.

Art. 5: Unità di misura

La quantità a cui si riferisce il prezzo unitario è la tonnellata di fieno a peso netto.

Art. 6: Peso

Il peso è accertato a mezzo della pesa pubblica o della pesa privata del venditore, se accettata da parte del compratore.

La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore.

Art. 7: Trasporto

Il fieno è venduto franco partenza oppure franco arrivo.

Nelle vendite franco partenza, se il trasporto avviene tramite ferrovia, l'Amministrazione ferroviaria ne certifica il peso, sul quale è ammesso un calo naturale a favore del venditore non superiore al 2%.

Art. 8: Pagamento

Nei contratti aventi per oggetto il fieno, il pagamento avviene secondo quanto stabilito dalle parti.

Art. 9: Obblighi e garanzie del venditore

Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia.

Non è sano e mercantile il fieno che presenta uno dei seguenti vizi:

- 'aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati in modo evidente il valore nutritivo ed il profumo;
- l'essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato;
- il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, ecc.);
- l'essere mescolato a stramaglie.

Art. 10: Provvigione

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1% sul prezzo e comunque fino a un massimo di € 5,00 a tonnellata.

Sezione II: Vendita di foraggi ai malghesi in cascina

Art. 11: Forma e oggetto del contratto di vendita del foraggio

Nelle vendite di foraggi ai malghesi i contratti sono fatti per iscritto ed hanno per oggetto:

- foraggi verdi o secchi;
- le erbe pascolative o falciate, tanto di marcita che di prato stabile;
- il fieno anche da silos di vari tagli e le stramaglie nei fienili del venditore.

Il contratto comprende anche la cessione gratuita di locali per il ricovero del bestiame, per l'abitazione del malghese, per il caseificio ed eventualmente per l'abitazione delle persone addette allo stesso nonché del falettame necessario per la mandria.

Art. 12 : Modo di misurazione

Le erbe da pascolo sono calcolate a superficie; quelle falciate sono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del compratore; il fieno ammassato nei fienili è selezionato, misurato e pesato da un tecnico agrario scelto dalle parti.

Art. 13: Tempo del contratto

I contratti con i malghesi sono stipulati:

- in agosto o settembre per la stagione invernale, che va dal 29 settembre al 24 aprile immediatamente successivo, ovvero fino all'esaurimento dei foraggi secchi;
- in aprile per la stagione estiva, che va dal 24 aprile al 15 giugno o al 29 settembre.

Art. 14: Consegna e pagamento

All'inizio del contratto, per la stagione invernale, si addivene alla valutazione del fieno esistente nel fienile. Le spese relative alla valutazione, che si esegue ordinariamente in novembre, sono a carico del venditore.

L'erba consegnata quotidianamente, durante il periodo estivo, è pagata alla fine di ogni mese, con tolleranza fino al giorno 10 del mese successivo.

L'erba richiesta dal malghese compratore durante il periodo invernale in più della dote è pagata settimanalmente.

Il pagamento del fieno e delle stramaglie si effettua in sei rate a cominciare dal mese di ottobre.

Art. 15: Provvigione

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo o da 0,16 € a 0,27 € alla tonnellata per fieno e stramaglie e da 0,05 € a tonnellata per le erbe.

Nessuna provvigione è dovuta a fine stagione per le erbe da pascolare comprese nel contratto del fieno ma è dovuta la relativa provvigione per l'erba eventualmente concessa a pascolo nella primavera successiva.

Capo II: Stramaglie

Art. 1: Oggetto del contratto

Per stramaglie si intendono le erbe essiccate raccolte sui cigli dei fossi o dei canali, le stoppie magre e tutte le erbe di scarso valore nutritivo.

Le stramaglie si vendono alla rinfusa e sono consegnate in campo, al tenimento (cascina) o su mezzi di trasporto.

Art. 2: Modo di pesatura

Il peso è accertato a mezzo della pesa pubblica.

Art. 3: Pagamento

Le modalità di pagamento sono oggetto di accordo tra le parti.

Art. 4: Garanzie

Le stramaglie sono vendute sane e mercantili, salvo che il compratore espressamente le abbia contrattate senza garanzia.

Non sono sane e mercantili le stramaglie che abbiano preso acqua sul campo in modo da esserne deteriorate o che siano mescolate ad erbe acquitrinose dei fossi o che comunque possano arrecare danno alla salute del bestiame.

Art. 5: Provvigione

Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti, una provvigione dell'1% sul prezzo.

Capo III: Paglia

Art. 1: Oggetto e modalità del contratto

Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segala, quella di avena, d'orzo e criticaie.

La paglia è venduta pressata ed è consegnata sul campo, al tenimento (cascina) o sul mezzo di trasporto.

Art. 2: Forma del contratto

Il contratto è concluso verbalmente se riguarda piccoli quantitativi di paglia pressata consegnati al tenimento (cascina) o in singoli vagoni nella stazione di partenza o su altro mezzo di trasporto.

Il contratto è concluso per iscritto quando ha per oggetto partite importanti di paglia pressata.

Il contratto è altresì concluso per iscritto nel caso in cui sia prevista una durata annuale con consegne ripartite, che abbiano luogo al domicilio del compratore ovvero alla stazione di partenza.

Art. 3: Pesatura

Il peso è accertato:

- dalle ferrovie, in partenza o in arrivo, se si tratta di paglia spedita a vagoni ed a seconda che si tratti di consegna alla stazione di partenza o di arrivo;
- dalla pesa pubblica o privata di partenza o alla pesa pubblica di arrivo se si tratta di trasporto eseguito con mezzi diversi ed a seconda che si tratti di consegna alla partenza o all'arrivo.

Art. 4: Tolleranze di peso (calo)

Nei contratti per la paglia venduta franco partenza è tollerato a favore del venditore un calo di peso non superiore al 2%.

Art. 5: Pagamento

Se il contratto prevede consegne ripartite nell'annata, il pagamento è determinato da accordi tra le parti.

Art. 6: Garanzia

La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l'abbia contrattata senza garanzia.

Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie.

Art. 7: Provvigione

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo.

Capo IV: Fiori recisi - rapporti tra produttore, grossista e dettagliante

Art. 1: Base di contrattazione

I fiori recisi sono contrattati a numero, sia per iscritto che verbalmente.

Art. 2 : Caratteristiche di base per la contrattazione

Le caratteristiche di base per la contrattazione dei più usuali fiori recisi sono:

a) Rose:

- qualità extra, a pezzo, stelo di 80/90 cm di lunghezza perfettamente dritto e di buon spessore, senza internodi, perfetta nella foglia e nel fiore;
- 1^a scelta, a pezzo, stelo di 50/60 cm di lunghezza perfettamente dritto e di buon spessore, senza internodi, perfetta nella foglia e nel fiore;
- 2^a scelta, a pezzo, stelo di 30/50 cm di lunghezza perfettamente dritto e di buon spessore, senza internodi, perfetta nella foglia e nel fiore;
- cosiddette “da lavoro” o “corte”, in mazzi da 30, 40 o 50 pezzi, storte nello stelo o nella pipa, con presenza di internodi, con foglie mature.

b) Gladioli, tuberose, sterlie, calle, crisantemi:

- qualità extra, in mazzi da 10 pezzi per fiori di prim'ordine con ottima pulizia delle foglie;
- cosiddetti “da lavoro”: maggiore flessibilità nella determinazione del numero di pezzi nei mazzi e nella determinazione delle caratteristiche qualitative dei pezzi.

c) Tulipani:

- 1^a scelta, gambo di 30/40 cm, perfetti nella pulizia delle foglie e nell'integrità dello stelo;
- 2^a scelta, in mazzi da 15/25, gambo più corto, stesse caratteristiche qualitative.

d) Cymbidium:

- 1^a scelta con 15/20 fiori su ogni ramo;
- 2^a scelta con 10/15 fiori su ogni ramo;
- 3^a scelta e “mini-cymbidium”, sempre con molti fiori ma con lunghezza inferiore ai 20 cm.

e) Cypripedium, cattleya, altre varietà di orchidea e fiori esotici in genere:

- a numero singolo.

f) Anturium: si acquistano in scatole. Devono essere freschi (se il taglio è “scuro” il fiore non è fresco). Ciascun pezzo deve avere fiale di nutrimento nell'imballo.

- qualità extra, 10 pezzi nella scatola, stelo bello e perfetto, fiore non macchiato;
- 2^a scelta, 12/16 pezzi nella scatola, stesse caratteristiche di freschezza e qualità;
- 3^a scelta, 16/24 o 30 pezzi nella scatola, stesse caratteristiche di scelta e qualità.

g) Mazzetteria (anemoni, margherite, garofanini, fisostecio, genziane, mughetti, elleboro), in alcuni periodi dell'anno, eventuali composizioni da 10 pezzi.

h) Amarillos:

- acquisto solo in scatole da 10 pezzi, 50/70 cm di lunghezza complessiva, infiorescenza con 5 o 6 campane.

i) Agapanthus e altri fiori estivi (lilium, gigli vari):

- acquisto sempre in mazzi da 10 pezzi con stelo e infiorescenza in perfette condizioni di freschezza e qualità.

l) Altri fiori recisi:

- anche per le altre varietà di fiori recisi qui non menzionate la base di contrattazione è il pezzo e le caratteristiche qualitative si basano su stelo, fiore e foglie in perfetto stato di freschezza e integrità.

Art. 3: Imballaggi

Ogni imballaggio deve essere effettuato in cartoni o cestelli di materiale plastico.

Art. 4: Obblighi del compratore

Il compratore deve sempre ritirare la merce acquistata.

Il compratore può risolvere il contratto qualora la merce sia stata irreparabilmente danneggiata all'origine da imprevisti eventi calamitosi oppure la consegna di una partita non avvenga entro i termini di consegna pattuiti.

Art. 5: Reclami

Il compratore può avanzare reclami per vizi sulla qualità della merce sullo stato di arrivo della merce. riscontrati al momento della consegna, anche avvalendosi di supporto fotografico.

Art. 6: Confezionamento e servizio funebre

a) Corone

– Il numero minimo dei fiori per la realizzazione di una corona deve essere circa 100 (cento).

b) Camera ardente:

– ogni servizio funebre viene accompagnato anche da qualche vaso per la camera ardente. L'eventuale numero dei vasi è a discrezione del cliente.

– il numero dei fiori all'interno di ciascun vaso predisposto per una camera ardente è compreso tra i 25 ed i 40 fiori.

c) Copricassa:

- il copricassa deve avere una lunghezza minima compresa tra i 100 (cento) ed i 130 (centotrenta) centimetri, sempre con un numero minimo di fiori pari a 100 (cento).

Il numero di fiori può essere inferiore previa specifica richiesta delle parti.

Art. 7: Confezionamento bouquet nozze e servizio nozze

I bouquet di nozze sono preparati con fiori in tema con le esigenze della cerimonia e ambientali.

L'addobbo della chiesa, della sala municipale e del ristorante sono concordate tra le parti.

L'addobbo minimo prevede un paio di gruppi di fiori in chiesa o nella sala municipale ed un centrotavola per ogni tavolo nel luogo del ricevimento.

Art. 8: Servizio consegne a domicilio

Il servizio consegne a domicilio prevede un costo supplementare di minimo 5,00 € per l'ambito urbano.

Per l'ambito extraurbano si fa riferimento alle tariffe applicate dai taxi operanti nell'ambito territoriale dell'operatore.

Art. 9: Reclami su servizio a domicilio

Il cliente ha sempre diritto alla consegna o al ricevimento di prodotti perfetti.

Capo V: Criteri di valutazione della qualità delle piante

Art. 1: Classificazione

Le caratteristiche commerciali in uso per la valutazione delle piante si basano sulla seguente classificazione:

- Alberi;
- Arbusti e cespugli;

- Pianta esemplari;
- Pianta rampicanti sarmentose e ricadenti;
- Pianta tappezzanti;
- Pianta erbacee annuali;
- Pianta bulbose tuberose e rizomatose;
- Pianta acquatiche e palustri;
- Tappeti erbosi in strisce o zolle.

Per quanto riguarda le contrassegnature e le codifiche dei materiali, si fa riferimento a UNAFLOR e ad E.N.A. - Standard tecnici Europei per la qualità della produzione vivaistica ornamentale compresi rose, alberi da frutto ed erbacee perenni.

Art. 2: Caratteristiche intrinseche

La produzione e la fornitura del materiale vegetale per l'appalto delle opere a verde e del paesaggio, pur finalizzata alla richiesta commerciale, non deve modificare le caratteristiche intrinseche delle specie trattate.

Sezione I: Pianta con pane di terra (o zolla)

Art. 3: Norme generali

Sono commercializzate con pane di terra specie sempreverdi che richiedono un continuo contatto delle radici con il suolo per garantire un supporto idrico alla parte aerea. Per estensione si può usare il pane di terra anche per specie decidue sensibili al trapianto, piante adulte con differenziata velocità di neoformazione dell'apparato radicale e per esemplari di elevato pregio, per diminuire i rischi di mancato attecchimento. Dopo lo scavo, per mantenere il pane integro e garantire il mantenimento della umidità nel terreno, si imballa la zolla in apposito materiale.

Il confezionamento della zolla può essere fatto con: juta, paglia di cereale, cascami di stoffa biodegradabile, maglia di rete metallica non zincata, incassatura di legno, modellatura con film plastico.

Art. 4: Costituzione della zolla

Allo scavo, per la costituzione del pane di terra il diametro della zolla corrisponde a 2,5 - 3 volte la circonferenza del tronco, rilevato a cm 100 dal colletto o a metà fusto per le essenze con sviluppo contenuto.

In mancanza di specifiche legate ad esigenze particolari di progetto, l'altezza del pane di terra non deve essere inferiore ai 2/3 della misura del diametro del pane stesso.

Il pane di terra deve essere proporzionale al fusto ed allo sviluppo e forma della chioma; modifiche possono essere richieste in relazione al tipo di sviluppo dell'apparato radicale (fittonante, espanso, fascicolato, superficiale).

Per l'altezza della zolla nelle conifere si suggeriscono valori oscillanti dal 12% al 20% dell'altezza totale della pianta.

Sezione II: Pianta in contenitore

Art. 5: Norme generali

L'allevamento in contenitore indica un sistema di produzione di piante fuori terra, con uso di recipienti specifici per le differenti fasi d'allevamento. Si possono definire in contenitore solo quelle piante che abbiano passato in vaso almeno una stagione di crescita. Per diverse specie si possono identificare periodi d'allevamento in campo, come nel caso di alberi esemplari, ove il contenitore rappresenta un metodo per garantire la sopravvivenza

al trapianto e quindi il suo uso è limitato all'ultimo periodo di crescita; nel caso di piante di trapianto, le dimensioni del contenitore sono legate alle dimensioni della zolla.

Specie ornamentali, sempreverdi e da frutto che possono essere commercializzate nel giro di pochi anni (2-3) sono prodotte direttamente in contenitore e richiedono cure specifiche di allevamento. Tra i requisiti fondamentali delle piante prodotte con questa tecnica si segnala la reiterazione dei trapianti, che debbono essere proporzionati alle esigenze di crescita dell'apparato radicale e della chioma, ma comunque frequenti nei primi anni (almeno 3 nei primi due anni). Nella forma del vaso è influente la specie, l'origine e il tipo del materiale vegetale: piante da seme con apparato fittonante richiedono vasi alti, mentre per le barbatelle o specie a corto periodo di giovanilità si possono usare sin dall'inizio del ciclo vasi larghi.

Art. 6: Tipo di contenitore

Possono essere usati diversi tipi di contenitori per la propagazione (Seme e Talea) e per la crescita:

- Blocchi o cubetti;
- Contenitori alveolari;
- Vasi di terracotta;
- Contenitori di plastica;
- Vasi biodegradabili;
- Sacchi di polietilene (sin. Fitocelle);
- Contenitori di legno (mastelli).

Per ulteriori indicazioni sulle dimensioni dei contenitori si veda: E.N.A. - Standard tecnici europei per la qualità della produzione vivaistica ornamentale compresi rose, alberi da frutto ed erbacee perenni.

Art. 7: Substrati

Un buon substrato deve possedere i seguenti requisiti: base nutritiva, facilità di sterilizzazione, bassa salinità, porosità adeguata alla capacità di ritenuta idrica.

a) Terreno:

Si possono utilizzare terreni specifici, (acido, sabbioso, di origine organica, ecc.) purché aereabili e privi di parassiti; più spesso si utilizzano mescolanze di origine diversa con la predefinizione dei rapporti limo/sabbia, tenore in sostanza organica, pH.

b) Sabbia:

È un terreno con ridotta fertilità e capacità idrica, prevalentemente siliceo. D'elevato peso e facile sterilizzazione, rappresenta la base di altri tipi (miscele) di substrato.

c) Torbe:

Di natura organica, si differenziano per il grado di decomposizione, pH, presenza di microelementi. In natura è in fibre compatte ed è necessario un trattamento fisico per aumentarne il volume e migliorarne la permeabilità. In genere è un substrato povero di elementi nutritivi, con tendenza alla acidificazione e a variazioni di volume; di facile sterilizzazione (necessaria) rappresenta un componente frequente nelle miscele.

d) Substrati inerti:

In questa categoria ricadono: vermiculite (mica espansa), perlite (silice vulcanica espansa), argilla espansa, pomice, lane di roccia (fibre silicee ottenute da trattamenti termici). Caratterizzati da una buona inerzia chimica, poveri di elementi nutritivi, in genere sono utilizzati nelle miscele per migliorare la permeabilità e diminuire il peso del substrato.

e) Compost:

Ottenuti attraverso la decomposizione dei residui organici, trovano crescente impiego come sorgente di materia organica biologicamente attiva e sono usati nelle miscele.

f) Miscela:

Sono substrati artificiali, generalmente costituiti da sabbia o terra di definita composizione e granulometria, materiale di origine minerale (pozzolana, quarzite frantumata, ecc.) o materiali inerti, in proporzioni specifiche per ciascuna specie e idonei a garantire drenaggio aerazione e scambio ionico. La componente organica è costituita da torba (talora unico componente), addizionata di compost. Per la fertilizzazione in elementi nutritivi minerali si usano precise formulazioni in relazione ai raggruppamenti di specie e al pH. del substrato.

Art. 8: Vaso

Il diametro del vaso è riferito alla parte superiore del vaso. Oltre i 30 cm di diametro del contenitore (o i 15 litri del volume) di norma si considera la pianta come produzione non standardizzata; piante di particolare pregio ed effetto possono avvalersi di volumi rilevanti, fino 200 - 300 litri. Oltre queste dimensioni si opera in loco, predisponendo strutture destinate a diventare contenitori. Per stimare l'idoneità del rapporto tra volume del contenitore e dimensioni della pianta si può utilizzare come riferimento il rapporto tra il diametro del vaso e quello del fusto della pianta; si può pertanto ritenere idoneo un diametro del vaso pari a 2-3 volte la circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto o a metà tronco per gli arbusti.

Sezione III: Piante a radice nuda

Art. 9: Norme generali

Sono commercializzate "a radice nuda" le piante di specie decidue da seme, autoradicate o innestate, di 1 - 3 anni, da porre a dimora durante il periodo di riposo invernale. L'uso di questo tipo di piante, diffuso in frutticoltura, è limitato ad individui giovani ed a specie con rapida neoformazione dell'apparato radicale. La preparazione delle piante prevede l'estrazione dal terreno dopo la caduta delle foglie, la ripulitura delle radici dai residui di terra, una adeguata conservazione ed un rapido trasferimento a dimora. L'estrazione delle piante a radice nuda causa l'amputazione di gran parte dell'apparato radicale preesistente e rende necessaria una adeguata potatura delle radici all'atto della piantagione a dimora e specifiche cure nell'anno successivo al trapianto. Lo stress idrico è il principale fattore che influenza la ripresa dopo il trapianto.

Art. 10: Astone

Si definisce astone una pianta giovane la cui parte aerea ha da 1 a 2 anni di vita.

La pianta è costituita da un fusto dritto a portamento assurgente e da un apparato radicale in espansione, che abbia subito, salvo casi specificatamente indicati, almeno un trapianto, e che per la giovane età ancora non presenti il portamento e la conformazione tipiche della pianta adulta.

Gli astoni degli alberi a portamento arbustivo hanno ramificazioni inserite su un unico asse principale ("frutice") con andamento dritto ed assurgente; quelli dei cespugli possono avere anche diversi assi coetanei inseriti sul medesimo colletto.

Il materiale vegetale "astone" deve essere coltivato con sestri d'impianto che facilitino le operazioni di coltivazione ed una equilibrata crescita.

Per particolari impieghi o per la commercializzazione tra ditte vivaistiche possono essere forniti astoni con misura minore di 100 cm, classificati per scaglioni di cm 20.

Casi nei quali può essere utilizzato il parametro della circonferenza del fusto sono ad es. "Paulownia", "Catalpa", "Melia" e simili.

Sezione IV: Alberi

Art. 11: Latifoglie

Sono definiti "alberi" le piante legnose la cui parte aerea (innestata o no) ha due o più stagioni vegetative (due o più anni d'età).

Tali piante sono ottenute per seme, talea, innesto, margotta o altre tecniche di moltiplicazione; esse sono provviste di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di due trapianti.

Lo sviluppo è medio-elevato, se considerato relativamente alle potenzialità della specie e della cultivar.

Le ramificazioni sono inserite su un asse (fusto) dritto e assurgente.

Gli interventi di potatura sulle ramificazioni determinano diversi tipi di forme d'allevamento degli alberi:

- a forma libera: si riscontra in piante allevate rispettando le ramificazioni principali presenti lungo tutto l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita.
- impalcata: si riscontra in piante allevate per particolari impieghi paesaggistici (viali, alberate) o particolari produzioni (frutticoltura). Esse sono allevate (potate o innestate) al fine di ottenere piante modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita (impalcature di vario tipo), favorendo la presenza di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura.

L'operazione di impalcatura non deve compromettere la conformazione definitiva della pianta.

Art. 12: Parametri di misurazione delle latifoglie

Altezza dell'albero a forma libera si misura dal colletto all'apice della pianta.

Altezza dell'albero impalcato si misura come nell'albero a forma libera; come parametro si impiega anche la circonferenza del fusto, che deve essere rilevata, a 100 cm dal colletto.

L'inserzione dei primi rami (impalcatura) è distanziata dal colletto oltre 180 cm, salvo quando diversamente e specificatamente richiesto per specie e cultivar esattamente indicate.

Per specifiche richieste si potranno avere piante a forma libera allevate con fusto privo di ramificazioni fino ad altezze predeterminate.

Per alberi come "Tamarix", "Hibiscus", "Lagerstroemia" ed altri ad accrescimento ridotto del fusto è ammessa la misura della circonferenza a partire da 4 - 6 cm.

Lo sviluppo della chioma, che si diparte dall'impalcatura principale, deve formare un insieme proporzionale con l'altezza della pianta e la circonferenza del fusto.

Art. 13: Coniferae e Taxales

Si include in questo raggruppamento il materiale vegetale con foglia aghiforme, comprendente le conifere ed il genere Taxus.

Art. 14: Parametri di misurazione di Coniferae e Taxales

L'altezza totale delle piante è classificata come per le latifoglie. Per "Pinus pinea", si utilizza anche la misura della circonferenza del fusto rilevata a 100 cm. dal colletto.

Sezione V: Arbusti e Cespugli

Art. 15: Latifoglie - Albero a portamento arbustivo

La parte aerea dell'albero a portamento arbustivo deve avere almeno due o più stagioni vegetative. Le piante possono provenire da seme, talea, innesto, margotta, o da altre tecniche di moltiplicazione e devono essere provviste di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di due trapianti.

Gli interventi di potatura sulle ramificazioni determinano tipi diversi di alberi a portamento arbustivo:

- A forma libera: si riscontra in piante allevate senza modifica sostanziale dei modelli di crescita naturali;
- Impalcati: si riscontra in piante allevate per particolari impieghi paesaggistici o particolari produzioni (frutticoltura). Sono allevati o innestati al fine di ottenere, modificandone la struttura, effetti particolari (impalcature e forme di vario tipo).

art. 16 :Parametri di misurazione delle Latifoglie

Per ambedue i raggruppamenti deve essere impiegata l'altezza totale.

Per gli arbusti può essere usato quale parametro la misura della circonferenza, misurata a metà tra il colletto e la prima impalcatura.

L'albero a portamento arbustivo noto come arbusto si distingue dal cespuglio per l'assenza di assi plurimi sorgenti direttamente dal colletto in prossimità dell'apparato radicale (mezzo fusto).

Art. 17: Latifoglie - Cespuglio

Si definisce cespuglio una pianta con assi che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale; la pianta è caratterizzata dalla presenza di una ceppaia alla base dei fusti. I diversi assi devono avere uno sviluppo uniforme e non meno di due stagioni vegetative.

art. 18: Parametri di misurazione delle Latifoglie - Cespuglio

Le piante vengono classificate in base al numero di assi per ceppaia ed alla loro altezza.

Rispetto agli assi componenti la ceppaia si possono utilizzare le seguenti classi: 2 assi, 3 assi, 4 assi, 5 assi, oltre 5 assi.

Rispetto all'altezza:

classi di altezza cm	scaglioni cm
fino a <100	20
da 100 sino a <200	25
oltre 200	50

I cespugli quali eriche, rododendri, azalee e simili, con altezze inferiori a 100 cm, sono divise in scaglioni di 10 cm.

Sezione VI: Piante esemplari

Art. 19: Latifoglie, coniferae, e taxales

Sono definiti "esemplari" "gli alberi di pronto effetto", che presentano caratteristiche estetiche e funzionali delle piante mature, particolari per pregio, dimensioni ed età.

Il loro aspetto deve essere uniforme ed equilibrato, secondo i modelli della specie e della cultivar.

Devono aver subito almeno 4 trapianti o zollature, nell'arco dei primi 6 periodi vegetativi, secondo la specie e cultivar; successivamente devono aver subito un trapianto ogni 4 anni.

Art. 20: Parametri di misurazione delle piante esemplari

Circonferenza del fusto rilevata a 100 cm. dal colletto:

classi di circonferenza cm.	scaglioni cm.
5	da 25 a <50
oltre 50	10

Sezione VII: Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Art. 21: Definizione

Si riuniscono in questo gruppo specie legnose decidue o sempreverdi che presentano almeno una fase di crescita caratterizzata da una ridotta resistenza delle strutture meccaniche del fusto, il quale conserva perciò la sola funzione di traslocazione degli assimilati. Per tale motivo le piante non sono in grado di autosostenersi, presentano frequente accrescimento "spiralato" e formazione di specifici organi adattivi che permettono lo sviluppo lungo un tutore. In base al tipo di adattamento morfologico si possono identificare tre categorie:

- piante con organi avventizi (radici aeree, organi adesivi) che danno la possibilità al fusto di ancorarsi anche su superfici lisce (*Hedera* spp.)
- piante con crescita spiralata o provviste di organi trasformati (viticci, cirri) che permettono alla pianta di ancorarsi a un sostegno (*Lonicera* spp.)
- piante provviste di spine uncinato tipo rosa rampicante.

Art. 22: Parametri di misurazione delle piante rampicanti sarmentose e ricadenti

Il parametro commerciale è la lunghezza dell'asse vegetativo (quello più lungo nel caso di assi diversi) a partire dal colletto; le specie che ramificano fin dalla base ed a lenta crescita devono essere commercializzate con almeno due assi vegetativi principali di analoga vigoria.

In base alla vigoria ed alla velocità di crescita sono riconoscibili tre raggruppamenti:

- Raggruppamento I: piante a medio accrescimento (*Campsis Lindleyana*, *C. capreolata*, *Jasminum grandiflorum*, *J. Azoricum*) 60 -100 cm. con scaglioni di 20 cm. 100 -200 cm. con scaglioni di 25 cm.
- Raggruppamento II: piante a medio accrescimento (*Hedera helix*) 60 - 100 cm. con scaglioni di 20 cm. 100 - 200 cm. con scaglioni di 25 cm. oltre 200 cm. con scaglioni di 50 cm.
- Raggruppamento III: piante a forte accrescimento 100 - 200 cm. con scaglioni di 50 cm. oltre 200 cm. con scaglioni di 100 cm.

Le predette piante necessitano di sostegni (tutori) durante la crescita in vivaio. Quando sono allevate senza tutore sono utilizzate come tappezzanti. Il materiale vegetale sempreverde deve essere commercializzato con l'apparato radicale provvisto di pane di terra o substrato in contenitore.

Sezione VIII: Piante tappezzanti

Art. 23: Definizione

Si definiscono "Piante tappezzanti" l'insieme eterogeneo di generi e specie con:

- portamento prostrato
- sviluppo vegetativo in uniforme espansione orizzontale
- scarse esigenze colturali e di manutenzione.

Le caratteristiche sono le seguenti:

a) Aspetto:

- erbaceo
- legnoso
- stolonifero
- suffruticoso

b) Propagazione:

- seme
- talea
- innesto divisione di cespi

c) Fornitura:

- zolla
- contenitore: sezione quadrata cm. ... x cm... oppure sezione circolare Ø cm ...

d) Dimensioni e vigoria:

Data la eterogeneità di crescita e di portamento questi vegetali vengono generalmente definiti con le dimensioni dei contenitori, ad es.:

- 7 cm. x 7 cm. x 7 cm. = litri 0,343
- 8 cm. x 8 cm. x 8 cm. = litri 0,512

Sezione IX: Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Art. 24: Definizione

Si definiscono piante annuali o biennali le piante che fioriscono nel primo o nel secondo periodo vegetativo e deperiscono dopo la maturazione dei semi.

Le piante erbacee perenni sono piante che vegetano più anni con fusti, radici o rizomi persistenti.

Art. 25: Caratteristiche e parametri

a) Dimensione e vigoria:

- contenitori: volume, litri, diametro, cm;
- assi: numero;

b) Fornitura:

- propagazione: seme o talea;
- contenitore.

Per specifiche esigenze possono essere richieste piante coltivate in contenitori di diametro superiore alla misura di cm. 9. In tal caso vanno descritte le caratteristiche delle piante (altezza e larghezza, volume dei contenitori) e ciò in particolare per le piante di medio o grande sviluppo. Sia le piante singole, sia quelle in unità di imballaggio omogenee devono essere etichettate riportando specie, varietà o cultivar.

Si fa riferimento alle norme DIN 18916 relative a piante e lavori di piantagione (traduzione a cura dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini, 1983).

Sezione X: Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Art. 26: Definizione

Le bulbose, le rizomatose e le tuberose sono piante in cui il fusto, o una porzione di questo, è variamente modificato e atto ad assumere una funzione di accumulo di sostanze nutritive di riserva. Sono generalmente piante con particolari caratteristiche decorative che in base alla resistenza al freddo, richiedono messa a dimora autunnale o primaverile.

Art. 27: Caratteristiche

a) Fioritura:

- precoce;
- tardiva;
- primaverile;
- estiva;
- autunnale;
- invernale;

b) Sensibilità termica:

impianto: autunnale (fioritura invernale primaverile); primaverile (fioritura estivo autunnale);

c) Ciclo vegetativo:

- 1 anno;
- 2 anni (la seconda fioritura meno pregevole);
- rifioritura tutti gli anni.

Art. 28: Parametri di misurazione

Dimensione dei materiali di propagazione calibri per specie in cm:

a) Fornitura:

- bulbi;
- tuberi;
- rizomi;
- piantine già pronte in contenitore.

b) Confezione:

- in sacchetti;
- in scatole.

Le confezioni nelle quali viene fornito il materiale di moltiplicazione e i contenitori, nel caso delle piantine già pronte, devono essere etichettate riportando specie, varietà o cultivar, colore del fiore, calibro dei bulbi, dei tuberi e dei rizomi, numero di pezzi per confezione.

Sezione XI: Piante acquatiche e palustri

Art. 29: Definizione

La fascia di coltivazione delle piante acquatiche e palustri si classifica in:

- retroriparie (in prossimità della riva);
- riparie (lungo la riva);
- centrali (in acqua).

Si definiscono piante acquatiche (fascia centrale) i vegetali che abitualmente vivono in ambiente saturo di acqua. Possono essere galleggianti, le cui radici pescano nell'acqua, sommerse ed emergenti con le radici fissate alla terra del fondo; le piante emergenti hanno foglie e fiori che galleggiano al contrario delle piante sommerse per le quali anche la parte aerea è completamente immersa nell'acqua.

Le piante palustri (fascia ripariale) vivono anch'esse in terreno saturo d'acqua, ma sopravvivono a periodi di secca. Le piante della fascia ripariale, invece, vivono in ambiente umido ma sopravvivono anche a periodi di allagamento del terreno.

Art. 30: Caratteristiche

a) Fasce di coltivazione:

- retroripariale;
- ripariale;

- centrale;
- b) Ambiente:
 - palustre;
 - umido;
 - allagato con periodo di secca;
- c) Acqua:
 - stagnante;
 - corrente;
 - dolce;
 - salata;
- d) Funzione:
 - consolidamento;
 - ossigenazione;
 - depurazione.

Art. 31: Parametri

- a) Dimensioni e vigoria:
 - plantula;
 - astone;
 - esemplare;
- b) Fornitura:
 - bulbi;
 - contenitori.

Sia le piante singole sia quelle in unità di imballaggio omogenee, devono essere etichettate riportando specie, varietà o cultivar.

Capo VI: Materiale vegetale - tappeti erbosi in strisce e zolle

Art. 1: Norme generali

Il materiale impiegato deve derivare da campi di produzione appositamente predisposti ed appartenenti ad analogo ambiente pedoclimatico della zona di intervento.

Art. 2: Materiali

Il tappeto erboso può essere fornito in zolle (piote o toppe) o in strisce, in moduli di dimensioni variabili, purché uniformi. La natura granulometrica del terreno o il materiale di supporto del prato deve essere nota o certificata da analisi di laboratorio.

Art. 3: Modalità di esecuzione

Il tempo intercorrente fra il prelievo dal campo di produzione e la consegna al cantiere dovrà essere il minore possibile, curando che il trasporto avvenga con mezzi protetti o climatizzati.

Prima di procedere alla posa del tappeto a pronto effetto devono essere eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno. La posa del prato sarà seguita da rullatura, battitura, sabbiatura delle giunzioni, eventuale ricarico con sabbia e torba o terriccio per il rinforzo del prato e irrigazione fino alla saturazione del terreno di supporto. Successivamente si interverrà con specifici trattamenti fertilizzanti e, se necessario, fungicidi.

Art. 4: Parametri

Le zolle e le strisce devono essere fornite con uno spessore da 3 a 6 cm. a seconda dell'uso a cui saranno destinate e del tipo di supporto, ornamentale (3 - 4 cm) oppure sportivo (4 - 6 cm).

Normalmente per salvaguardarne l'integrità e la maneggevolezza, il materiale viene fornito nelle seguenti dimensioni:

- zolla: larghezza 25 - 30 cm; lunghezza 40 - 50 cm
- striscia: larghezza 25 - 50 cm; lunghezza 1,00 - 3,00 m.

Il miscuglio che formerà il prato in zolle o strisce, sarà scelto sulla base dell'uso futuro del prato.

Una volta messo in opera il prato non potrà essere utilizzato prima di 30 giorni.

Capo VI: Alberature stradali

Art. 1: Caratteristiche delle giovani piante a foglia caduca da vivaio

La pianta idonea deve presentarsi forte, sana, ben nutrita e ricca di riserve.

Il fusto dovrà essere diritto dalla base alla vetta. L'innesto al piede deve presentare evidente affinità o comunque non evidenziare disaffinità.

Devono essere assenti le riprese vegetative (cosidette «a pipa») che ne discostino la linea dell'asse centrale. La circonferenza del fusto (ad 1 metro da terra) deve essere giustamente dimensionata al fine della stabilità della pianta.

La parte ramificata del fusto deve essere proporzionata alla circonferenza del tronco. In genere si possono dare le seguenti indicazioni:

Circonferenza cm	Altezza chioma a partire dalla impalcatura metri	Altezza complessiva metri
12 – 14	2	4
16 – 18	3	5
20 – 25	4	6
25 – 30	5	7

Le ramificazioni devono avere una buona distribuzione spaziale sul tronco.

Ogni singola branca deve avere una regolare disposizione e dimensione dei rami che la compongono (non graditi le "forcelle", i "succhioni", i "mazzetti").

La vetta non deve essere sproorzionata rispetto alle componenti apicali delle ramificazioni laterali.

La chioma, deve essere iscritta a secondo delle caratteristiche specifiche in una figura regolare più o meno stretta come il triangolo (forma spaziale conica), il quadrilatero regolare, un'ogiva.

Art. 2: Trapianto

Le caratteristiche sopra riportate sono in stretto rapporto con le pratiche di trapianto.

Per trapianto si intende il trasferimento della pianta in vivaio in una diversa sede per consentirne la coltivazione, ultimata una fase di sviluppo.

Le piante in genere devono aver subito due (almeno) o più trapianti, in rapporto alla specie o alla loro grandezza.

L'avvenuto trapianto si evidenzia bene in vivaio dal sesto dell'impianto e dall'ordine di coltivazione, accertata la specie e la qualità.

In genere le distanze d'impianto nel vivaio consentono alla pianta di raggiungere una determinata struttura, una dimensione che corrisponde a precise esigenze commerciali ma danno anche l'idea di una corretta coltivazione e permettono di capire che l'albero è stato trapiantato regolarmente.

Possiamo trovare piante coltivate ravvicinate con uno o due trapianti (140 - 160 fra le file, 80 - 100 sulla fila) per ottenere soggetti di 14 - 16 cm. In genere hanno subito 2 o 3 trapianti e sono coltivate a distanza di 2 m nell'interfilare e 1,40 - 2 m. sulla fila secondo il modello di sviluppo della singola specie o varietà.

Le coltivazioni per misure superiori ai 30 cm hanno sestri molto superiori: 3 - 4 m fra gli interfilari, 2,50 - 3 m sulla fila.

In genere i 3, 4 trapianti sono evidenziati sia dalla compattezza della vegetazione che dalla correttezza e omogeneità dei soggetti dell'impianto. Osservando gli ancoraggi si può aver conferma degli avvenuti trapianti.

Art. 3: Rinzollatura

La rinzollatura in sito consiste nel tagliare le radici lasciando la pianta sul posto.

In questi casi viene prodotto materiale di qualità inferiore rispetto a quello ottenuto dal trapianto.

Ogni trapianto consente una rispaziatura dei soggetti che nella rinzollatura in sito procede per diradamenti.

Gli alberi a foglia caduca sono commerciati a radice nuda, con zolla o in contenitore.

Art. 4: Trapianti

Il trapianto avviene radice nuda, con zolla in juta e rete, con zolla in rete e plant plast.

La zolla in juta e rete (nera non zincata e quindi ossidabile) consente un intervallo di tempo ampio tra espianto e piantagione, migliore possibilità d'attecchimento e ripresa vegetativa della pianta.

Il Plant Plast aumenta l'assorbimento del calore e la protezione della zolla da eccessi e difetti d'umidità. Il Plant Plast deve essere rimosso prima della piantagione.

In ogni caso la dimensione del «pane di terra» deve essere ben rapportata alla dimensione delle piante, indicativamente come segue:

alberi con circonf. cm	diametro zolla cm	altezza zolla cm
14/16	50	40/45
16/18	55	45/50
18/20	60	50/55
20/22	65	55/60
22/25	70	60/65
25/28	75	65/70
28/32	80	70/75
32/37	90	80/85
37/42	100	90/95

Art. 5: Contenitore

I contenitori come il Plant Plast consentono d'effettuare impianti anche nel periodo estivo.

Le piante non devono essere tenute nel contenitore più di una stagione vegetativa.

L'intreccio circolare di radici che altrimenti ne consegue attorno al perimetro del vaso (spiralizzazione) costituisce un difetto che compromette la futura stabilità dell'albero.

Art. 6: Parametri di misurazione

Per i parametri di misurazione delle Alberature stradali si veda l'allegato 3/a della presente Raccolta Usi.

Art. 7: Tabelle illustrative delle alberature

Per le tabelle illustrative delle alberature si veda l'allegato 3/b della presente Raccolta Usi.

Art. 8: Scheda di valutazione delle alberature stradali - Rinvio

Nell'allegato 3/c della presente Raccolta Usi è riportata la scheda di valutazione delle alberature stradali.

TITOLO VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Capo I: Legname da opera e da costruzione (legno comune)

Sezione I: Compravendita

Art. 1: Contrattazione

Nei contratti portanti la clausola *salvo approvazione della casa* il compratore è vincolato per il tempo occorrente al venditore per dare la sua approvazione o per il tempo convenzionalmente pattuito.

Se la proposta contiene la clausola *salvo venduto*, il proponente è libero da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che il compratore l'abbia accettata.

La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi del venditore al momento dell'ordine.

Il legname può essere contrattato sia per consegna a vagoni, autocarri, autotreni completi, da segherie o magazzino fuori piazza, sia per consegna su piazza, da magazzino locale.

Art. 2: Unità di contrattazione e prezzi

I prezzi del legname sono stabiliti a metro cubo.

I prezzi delle tavole lavorate per pavimenti e delle perline sono stabiliti a metro quadrato.

Nella dimensione di larghezza è compreso il margine di maschiatura.

I prezzi dei tondelli per armature di opere in cemento armato sono stabiliti a metro lineare.

I prezzi degli scarti sono stabiliti a peso.

Art. 3: Requisiti del legname resinoso

Il legname resinoso segato nelle misure normali viene contrattato con stagionatura mercantile, intendendosi per tale la stagionatura che si ottiene lasciando asciugare naturalmente, in luogo idoneo, il legname listellato per un intero ciclo di stagioni e corrisponde, all'incirca, ad un grado di umidità del 18-23%.

Il legname può essere venduto anche fresco o ad essiccazione artificiale e, in tal caso, il tipo di stagionatura viene specificata nel contratto.

Il legname di abete, pino e larice è sempre contrattato per qualità secondo la sotto elencata classificazione. Il venditore è tenuto a fornire merce della qualità pattuita, senza responsabilità o garanzia alcuna per quanto riguarda l'uso o la lavorazione alla quale il compratore la destina.

Art. 4: Qualità delle tavole

PRIMA QUALITÀ: le tavole di prima qualità devono essere perfettamente sane, con pochi e piccoli nodi sani e legati, esenti da chiavi (nodi trasversali o a baffo), da spaccature, da svenature (spaccature sul filo) e da rosato. Sono tollerate tracce di rosato sano, soltanto se riscontrate in piccola percentuale sull'intera partita.

SECONDA QUALITA': le tavole di seconda qualità devono essere sane: sono tollerati nodi non viziosi, chiavi in numero non eccessivo, leggere svenature e striscie di rosato senza spaccature.

SECONDA QUALITA' ANDANTE: comprende le tavole con caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità.

TERZA QUALITA': le tavole di terza qualità sono screpolate, spaccate, rosate, con qualche segno di fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi. Sono escluse quelle rotte, quelle con fradicio intaccato o che, per troppi difetti, non offrano alcuna resistenza.

CORTAME: il cortame è venduto senza classificazione di qualità, con esclusione del marcio e del rotto.

I prodotti scandinavi o nord europei, comportano l'uso di ulteriori classificazioni rispetto alle tradizionali. Esse sono:

- Sideboards (netto 3 facce)
- U/S (unsortid)
- V
- VI

Art. 5: Dimensioni

Il legno segato normalmente ha le seguenti dimensioni:

TAVOLE DI ABETE, LARICE, PINO

- Spessori: mm 15-20-25-30-40-50-60-65-70-80. E' ammessa una tolleranza di 2 mm fino a 60 mm e di 3 mm oltre, senza diritto ad abbuono.
- Larghezza: cm 15 con progressione di cm 18 - 20 per i prodotti commercializzati in larghezza centimetrata. Attualmente dai Paesi nord europei provengono tavole primate, cioè con spessore e larghezza prestabilita, con le rispettive tolleranze commerciali. Le tavole centimetrata da cm 8 a cm 15 sono dette "sottomisura" mentre quelle a larghezza fissa sono dette "primate";
- Lunghezza: per le tavole di produzione locale o austriaca le lunghezze sono generalmente da m 2.00 con progressione di cm 50 in 50. Per quelle di produzione nord europea la lunghezza è di m 1.80 con progressione di cm 30 in cm 30.

MURALI: sezione cm 6x8 – 8x8 – 10x10 con lunghezza minima m 2.00 con progressione di cm 50 in cm 50.

LISTONI: sezione cm 2,5x5 – 4x4 – 4x5 lunghezza minima m 2.00 con progressione di cm 25 in cm 25.

TRAVETTI: sezione 6x8 – 8x10 – 8x12 – 10x12 – 12x16 lunghezza minima m 2.00 con progressione di cm 50 cm 50.

Per i punti b/c/d le sezioni hanno una tolleranza che può variare dal 2% al 7% a seconda delle stesse.

SMEZZOLE: hanno vari spessori e possono avere riduzioni di spessori come i travetti.

TRAVI: hanno sezioni 16x20mm - 25x25mm ecc. e possono avere riduzione di sezione come i travetti.

TRAVI LAMELLARI: esistono da alcuni anni travi formate da lamelle sovrapposte ed incollate fra loro con colle specifiche. Queste travi possono avere curvature e lunghezze che non si possono ottenere con travi tradizionali.

Sezione II: Requisiti, caratteristiche e modi di misurazione delle travi squadrate

Art. 6: Dimensioni

Le travi squadrate ad ascia (cosiddette *uso Trieste*) sono squadrate all'origine in base a misure locali (once) e la misura espressa in centimetri.

La cubatura si fa nelle seguenti sezioni: 9x9; 9x11; 11x11; 11x13; 13x13; 16x16; 16x19.

Tali sezioni si riscontrano alla base e devono mantenere una relativa uniformità dalla base fino a circa 1/3 della lunghezza.

Art. 7: Smusso

Il tavolame deve essere refilato. Sono tollerati leggeri smussi purché non si presentino su tutta la lunghezza della tavola.

Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.

Nelle travi, nei travetti e nei listelli è tollerato uno smusso non superiore a 1/5 del lato maggiore.

Nelle smezzoie e nelle travi con uno od entrambi i lati di cm 20 o più, la tolleranza di cui sopra è ridotta ad 1/7.

Nei contratti che abbiano per oggetto travi, travetti e smezzoie, il requisito dello spigolo vivo su tutti e quattro i fili e per tutta la lunghezza del pezzo, deve essere pattuito espressamente.

Art. 8: Misurazione

Per il tavolame, la larghezza delle tavole coniche è misurata a metri 1,60 dalla base più larga della tavola. L'eventuale smusso è bonificato, se esiste per tutta la lunghezza della tavola.

Per il legname rotondo - che deve essere scortecciato - il volume è calcolato geometricamente prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando il mezzo centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 cm in 10 cm.

Sezione III: Requisiti, caratteristiche e modi di misurazione del legname di latifoglia

Art. 9: Qualità

Le tavole debbono essere sane, mercantili e non refilate o refilate con conicità tollerata fino a 7/10%.

Non sono mercantili le tavole che siano state passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza e le tavole che presentino gelo, tarlo e lemido *camola*, nodi marci e viziosi e subbollitura accentuati.

Le spaccature naturali diritte sono tollerate.

Art. 10: Dimensioni

Le dimensioni delle tavole sono normalmente: lunghezza da m 1.80 larghezza superiore a cm 13, misurata a metà smusso; nel pioppo e nell'ontano sono trattate anche larghezza inferiori a cm 13.

Per le tavole refilate la larghezza è di cm 10 avanti, spessore non inferiore a mm 20.

E' tollerata una deficienza di spessore fino a 2 mm fino a 60 mm e di 3 mm oltre.

Art. 11: Misurazione

Per il tavolame, la misurazione della larghezza delle tavole non refilate si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso. Le tavole con spessore di mm 25 e di spessore inferiore sono misurate al netto di smusso. La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte esente da smussi. Sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi. La lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm.

Per il legname rotondo il volume del legname rotondo è calcolato geometricamente: la misurazione è eseguita sottocorteccia prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando il mezzo centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 cm in 10 cm.

Art. 12: Consegna del legname

Nei contratti contenenti le clausole consegna a vagoni o autocarri o autotreni completi, dalle segherie o magazzini fuori piazza, franco partenza su vagone o automezzo o franco stazione destino, il venditore è tenuto a provvedere a sua cura e a sue spese al carico, provvedendo, altresì, a richiedere un mezzo di trasporto adatto alla quantità di merce da spedire, utilizzandone nel miglior modo la portata.

La merce, se la consegna è stata convenuta franco stazione destino, viaggia in porto assegnato ed il compratore ha l'obbligo di anticipare le spese di trasporto, con diritto, però, di dedurne l'importo dal prezzo dovuto.

Nel caso in cui il legname sia stato contrattato per consegna su piazza da magazzino locale, le spese di carico sono sostenute dal venditore, mentre quelle di trasporto al magazzino o stabilimento del compratore sono pagate dalla parte che se ne è addossata l'onere.

Con la clausola "franco arrivo" il venditore cura il trasporto e ne paga il costo fino al luogo descritto in contratto.

Nelle vendite con consegna presso i cantieri di costruzione edile, il venditore è tenuto a trasportare la merce fino al termine della strada carreggiabile, nel punto più vicino al cantiere.

Il compratore deve, in ogni caso, provvedere al sollecito scarico del mezzo di trasporto, a proprie spese.

Art. 13: Tolleranza sul quantitativo di legname

Per il legname di misure normali, si ammette una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al quantitativo ordinato.

Per le forniture di legname in misure fisse, si ammette una tolleranza del 5% in più, non in meno, salvo che tale tolleranza non sia espressamente esclusa nel contratto.

Sezione IV: Legnami di provenienza africana, americana, asiatica

Art. 14: Contrattazione

Nei contratti portanti la clausola *salvo approvazione della casa* il compratore è vincolato per il tempo occorrente al venditore per dare la sua approvazione o per il tempo convenzionalmente pattuito.

Se la proposta contiene la clausola *salvo venduto* il proponente è libero da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che il compratore l'abbia accettata.

La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi del venditore al momento dell'ordine.

Il legname può essere contrattato sia per consegna a vagoni, autocarri, autotreni completi, da segherie o magazzino fuori piazza, sia per consegna su piazza, da magazzino locale.

L'unità di misura di contrattazione è il metro cubo.

Art. 15: Stagionatura

Il legname è contrattato con stagionatura mercantile se non diversamente specificato (fresco od essiccato artificialmente).

Art. 16: Qualità

Per i legnami asiatici o africani le qualità si intendono di assortimento PRIMO, se il contratto non prevede una diversa ed espressa pattuizione.

Per i legnami americani questi seguono criteri locali di classificazione basata sull'utilizzo finale e sullo sfruttamento delle tavole. Si classificano: 2 CLEAR / 4 CLEAR / FACTORY oppure: FAS I F / I COMSEL / II COMSEL ecc. a seconda dell'essenza classificata.

Art. 17: Misurazione

Per i legnami africani segati in Italia gli spessori sono quelli tradizionali espressi in contratto e possono avere tolleranza di 2 mm fino a 60 mm e di 3 mm oltre i 60 mm.

Le tavole possono essere semirefilate e vanno misurate a metà smusso, oppure refilate, parallele all'occhio con una conicità tollerata fino a 7% e vanno misurate a ½ tavola. Si possono produrre, se espressamente richiesto, tavole parallele.

Le tavole segate nei Paesi d'origine generalmente sono parallele e seguono le tolleranze e le misurazioni del tavolame segato in Italia.

Per la misurazione di tronchi provenienti dai Paesi africani si effettua la media dei 4 o 6 diametri rilevati alle estremità del tronco, procedendo nel calcolo matematico per la rilevazione del volume. Altro procedimento di misurazione si ottiene utilizzando la circonferenza rilevata senza corteccia a metà della lunghezza del tronco.

Il tronco viene venduto intero o segato; il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore anche se è il venditore stesso ad eseguire la segazione.

La segazione è un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco.

Per i legnami asiatici e americani che vengono importati con misurazione in piedi e pollici, gli spessori, le lunghezze e le larghezze vengono trasformate in mm, cm, ecc. seguendo la tolleranza già precedentemente espressa.

Sezione V: Legname per ebanisteria

Art. 18: Rinvio

Valgono per il legname ad uso ebanisteria le disposizioni precedenti di questo titolo per quanto non diversamente disciplinato.

Art. 19: Unità di misura

I legnami per ebanisteria (tronchi e tavole) sono venduti a misura, espressa in metri cubi, oppure a peso, previa visita della merce ed accettazione della qualità da parte compratore. La misurazione dei legnami per ebanisteria è eseguita nel modo usato per i legnami da opera.

Le principali caratteristiche per classificare la tavole da ebanisteria di buona qualità mercantile sono: fibra diritta e dolce, assenza di tarlo, nodi e spaccature in misura limitata.

Sezione VI: Provvigione al mediatore

Art. 20: Provvigioni

LEGNAME RESINOSO: la provvigione al mediatore è a carico del solo venditore, in ragione del 2% dell'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo.

LEGNAME DI LATIFOGLIA: la provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti contraenti, in ragione del 1% dell'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo.

LEGNAME AFRICANO, AMERICANO E ASIATICO: la provvigione al mediatore è a carico del solo venditore, in ragione del 2% dell'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo.

LEGNAME PER EBANISTERIA IN GENERE: 2% solo venditore.

Capo II: Commercio del mobile

Art.1: Definizione

I materiali che lo compongono determinano qualità, valore strutturale ed economico del mobile.

Mobili di “Noce” , “Rovere”, “Ciliegio” ecc.: si identificano i mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata con i predetti legni.

Mobili laccati: si prevede comunemente l'utilizzo di un supporto in MDF (medium density o legno agglomerato) ideale per la maggior parte delle lavorazioni e per essere laccato in vari colori.

Mobili in laminato: si indicano i mobili con l'interno in truciolato o MDF rivestiti sulla superficie esterna con laminato di spessore da 0,4 a 0,9 decimi in mm.

Mobili in laminato melaminico – polimerico: si indicano i mobili costruiti con l'interno in truciolato o MDF, rivestiti con uno strato sottilissimo di laminato.

Mobili in serie: si indicano i prodotti di fabbricazione standardizzata, universalmente accettata, in quanto è il risultato di uno studio condotto con metodologia rigorosa e corredato da relativa certificazione di qualità.

Mobili in massello o massiccio: si intendono quelli interamente realizzati in legno di massello che deve essere sempre espressamente dichiarato per iscritto dal venditore.

In assenza di questa specifica dichiarazione del venditore, si intende che il mobile è realizzato con la struttura in listellare o tamburata a sua volta lastronata in legno.

I costruttori di mobili di elevato valore qualitativo, per identificare e diversificare i propri prodotti, usano allegare al mobile stesso “la carta di Qualità”, garantendo che i materiali utilizzati sono di “Vero Legno”.

In fase di vendita si specificano le caratteristiche tecniche del mobile; la consegna all'acquirente avviene con il bene completo di viti, maniglie e ferramenta necessaria.

Art. 2: Contratto di vendita

Si distinguono due tipologie di proposte al cliente.

Una prima tipologia di vendita prevede un'analisi preventiva, priva di progetto particolareggiato, compiuta con disegni a mano libera in pianta, con dimensioni e relativi prezzi. Tale analisi preventiva è offerta dal venditore a titolo gratuito.

La seconda tipologia è più particolareggiata e prevede specifiche e dettagli, indicazione di determinati materiali da utilizzare oppure di particolari soluzioni da adottare, colorazione del progetto per evidenziarne le finiture. I costi di tali progettazioni vengono corrisposti a progetto eseguito. Qualora l'acquirente definisca l'acquisto dell'arredamento presso il punto vendita che ha eseguito il progetto, il venditore può fornire tale servizio a titolo gratuito.

Al momento dell'accordo l'acquirente sottoscrive una copia commissione in cui sono definiti i mobili, le loro caratteristiche e finiture, i prezzi finali applicati, il termine di consegna non perentorio, le condizioni di pagamento, il montaggio se compreso, le eventuali clausole particolari.

Il prezzo del mobile pattuito nel contratto tra commerciante ed acquirente deve essere comprensivo di I.V.A.

Art. 3: Caparra

All'atto della stipula del contratto, tramite sottoscrizione di copia commissione da parte dell'acquirente, il cliente versa una caparra nell'ordine del 20-30% del prezzo globale pattuito. Può essere concordato un diverso maggiore importo, in relazione al valore o alla particolarità della fornitura.

Art. 4: Consegna

Le date di consegna sono indicate nel contratto. Salvo diversa specifica indicazione, è ammessa una tolleranza nei tempi di consegna non superiore a 15 giorni.

Si esclude qualsiasi indennizzo per eventuali ritardi dovuti ad eventi straordinari, non imputabili alla volontà del venditore.

Nel caso in cui la consegna non possa essere compiuta per responsabilità dell'acquirente, il venditore può esigere l'applicazione delle condizioni di acquisto dalla data prevista di consegna.

Art. 5: Montaggio e trasporto

Il montaggio ed il trasporto, se compresi, devono essere previsti nel contratto. Qualora non fossero inclusi, vanno specificate nel contratto le voci dettagliate a carico dell'acquirente.

Per le cucine componibili e a monoblocco, l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, completo di collegamento del GAS, sono a carico dell'acquirente.

Art. 6: Reclami e resi

I reclami si accettano entro otto giorni dalla data di ricevimento/ritiro della merce.

I resi di merce devono essere autorizzati dal venditore preventivamente.

Sono effettuati in porto franco con addebito dei costi di ritiro e comunque non oltre trenta giorni dall'emissione dell'autorizzazione.

Art. 7: Variazione ordini

Eventuali variazioni degli ordini sono accettate se comunicate entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

Art. 8: Annullamento ordini

L'annullamento di un ordine deve avvenire a mezzo lettera raccomandata entro sette giorni dalla data di stipula del contratto.

Il venditore trattiene la caparra versata, salva la possibilità di richiesta di rimborso delle spese sostenute.

Art. 9: Pagamento

Il saldo avviene all'atto della consegna salvo diversi accordi, se espressamente indicati nel contratto.

Eventuali aggiunte o integrazioni di nuovi articoli in fase di consegna sono da considerarsi come oggetto di nuovo contratto e non pregiudicano l'incasso dei precedenti contratti.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento si applicano gli interessi di mora.

In caso di vendita a pagamenti differiti la proprietà della merce rimane in capo al venditore fino ad integrale versamento del prezzo.

Art. 10: Completamenti

I colori di campionario dei legni (venature comprese), delle laccature, dei tessuti, delle pelli, sono sempre da considerarsi indicativi, senza garanzia di abbinamento tra i diversi pezzi, di uniformità delle venature e del colore delle essenze.

Art. 11: Garanzie

Vizi e difetti rivelatisi con l'uso corretto del bene sono coperti da garanzia per la durata di un anno, salvo che si sia riscontrata l'inidoneità delle condizioni ambientali.

Gli elettrodomestici inseriti sono coperti da garanzia della casa madre per due anni.

Vizi e difetti relativi a installazioni, modifiche o completamenti successivi, effettuati da terze persone o dal cliente stesso, rendono inoperante la garanzia.

Nessuna garanzia è data per il tarlo.

Capo III: Serramenti, infissi e simili

Sezione I: Serramenti, infissi e simili in metallo

Art. 1: Prezzo

Il prezzo dei serramenti, degli infissi e simili si stabilisce a corpo o a superficie.

Qualora si convenga di valutarli a superficie ci si riferisce ad una superficie minima che varia da 1,50 a 2,00 mq a seconda del tipo di serramento.

Il prezzo minimo di ogni avvolgibile in plastica, alluminio o acciaio si intende riferito ad una superficie di mq 1,80.

Eventuali fasce copribili ed elementi decorativi sono quotati separatamente.

Art. 2: Misurazione.

La misurazione dei serramenti per finestra si esegue sulla luce netta del vano muro, misurando la larghezza fra le due spalle finite di intonaco o rivestimento e l'altezza fra davanzale e celino finito di intonaco o rivestimento.

La misurazione di serramenti per porta si esegue sulla luce netta del vano, misurando la larghezza fra le due spalle finite e l'altezza fra il piano (pavimento) ed il celino finito.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestra, di imbotti di porte (spessore di muro), cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie netta.

La misurazione delle persiane avvolgibili (tapparelle) si esegue sulla luce netta del vano, con aumento di 30 cm sull'altezza e di 6 cm sulla larghezza.

Art. 3: Consegna

Serramenti, infissi e simili sono consegnati nel cantiere del committente, verniciati con una mano di antiruggine se in ferro e con idoneo imballaggio per gli altri metalli (alluminio) atto a garantire l'integrità della superficie e della forma.

Art. 4: Posa in opera

Le opere murarie occorrenti per la posa sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie.

Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verifichino durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se causate dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 5: Requisiti e garanzia

Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili, è garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera.

Durante il periodo di garanzia sono a carico del venditore le eventuali sostituzioni e riparazioni per difetto di costruzione e di funzionamento, senza tuttavia dare diritto a risarcimento di danno e a sospensioni o protrazioni di pagamento da parte del committente.

Non sono comprese nella garanzia i difetti derivanti da impiego o manutenzione difettosa, o da riparazioni non eseguite dal fornitore, o infine da vizi di montaggio se questo non è stato fatto a cura del fornitore.

Sezione II: Serramenti, infissi e simili in legno

Art. 6: Tipi di legname in uso per serramenti esterni

Per la costruzione di serramenti esterni (finestre e porte finestre) si usano in genere legni resinosi quali Larice, Pino, Douglas, Hemlok o anche legname lamellari.

Per serramenti dalle esigenze maggiori si possono usare legnami con caratteristiche più elevate quali, ad esempio, il Rovere.

Lo spessore di un serramento, che viene fissato su un falso telaio premurato, è di 55/60 mm.

Art. 7: Porte interne

Per la costruzione di porte interne si usano vari materiali quali noce nazionale, ciliegio, rovere, tanganika o radica, piuma di mogano.

Per le porte laccate si usa invece (nelle parti non sottoposte a sforzi meccanici) il Medium density, materiale fatto con polvere di legno, che offre una superficie senza pori e imperfezioni.

Lo spessore minimo di una porta è mm 42 finito.

Art. 8: Portoncini d'ingresso blindati

I portoncini d'ingresso blindati hanno una struttura metallica, degli speroni fra telaio e battente per esigenze di sicurezza e cilindro europeo con chiavi piatte.

Le facciate di detti portoncini vengono poi rivestite con pannelli di legno.

Art. 9: Prezzi e modi di misurazione

Il prezzo dei serramenti è calcolato in metri quadrati.

La metratura viene calcolata misurando il perimetro esterno del telaio. La misura minima da conteggiare è mq 1,80.

Al costo al metro quadro possono poi aggiungersi altri costi per tipi particolari di ferramenta.

Il prezzo di porte interne e portoncini è calcolato a pezzo, con misure standardizzate da cm. 70/80/90 x 200/210 con telaio da cm 11.

Porte e portoncini con dimensioni diverse comportano maggiori prezzi.

Un prezzo aggiuntivo è derivante dalle finiture, verniciature o laccature.

Art. 10: Garanzia

Il buon funzionamento degli infissi, dei serramenti esterni e delle porte interne è garantito per un periodo di sei mesi dalla messa in opera.

Durante questo periodo sono a carico del venditore eventuali difetti sia di costruzione che di montaggio; non sono invece a carico del venditore quelli dovuti all'umidità o all'uso non corretto.

Sezione III: Pavimenti in legno (rinvio)

Art. 1: Rinvio

Per i pavimenti in legno si rinvia al Titolo XVII Pavimenti e rivestimenti.

TITOLO VII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

Capo I: Commercio di libri nuovi

(Vendita da editori a librai e cartolibrari)

Art. 1: Unità di contrattazione

I libri nuovi, sia di nuova edizione che di ristampa, vengono contrattati a unità, detta anche copia.

I libri si dividono in libri di varia (romanzi, saggistica, ecc.) e in libri scolastici.

Art. 2: Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la vendita di libri di nuova edizione e di ristampe che il libraio o il cartolibrario ordina direttamente all'editore, anche su prenotazione, di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.

La vendita, salvo accordi diversi, si intende fatta sempre in conto assoluto.

Art. 3: Ordinazioni

Le ordinazioni avvengono per richiesta scritta (cedola libraria), direttamente o tramite agente, indicando le quantità, il titolo dei libri e l'edizione secondo il listino pubblicato dall'editore.

Le stesse indicazioni possono pervenire anche per telefono.

Qualora il libro risulti esaurito è cura dell'editore darne comunicazione al committente.

Art. 4: Conclusione del contratto

Salvo patto contrario, la vendita si perfeziona con il ritiro della merce da parte del cliente o di un suo incaricato o con la spedizione per posta, per corriere, per via aerea così come indicato nell'ordine.

Art. 5: Verifica della merce

I libri sono forniti nella più recente edizione disponibile, salvo diversa richiesta specifica.

I testi scolastici non devono avere sulla copertina o all'interno né timbrature, né stampigliature, né punzonature, né contrassegni, né mancanza di un angolo della quarta di copertina che rivelino trattarsi di copia omaggio o saggio.

La verifica di titoli, quantità e integrità delle copertine deve avvenire all'atto della consegna, o entro cinque giorni dal ricevimento della merce.

Art. 6: Imballaggio e spedizione

Per l'imballaggio sono utilizzate scatole di cartone o pacchi sigillati con nastro adesivo o con regge di materiali idonei.

L'imballaggio è a carico del cliente in ragione del 2% sul totale dei prezzi di copertina defiscalizzati o con condizioni di miglior favore se convenute per iscritto.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Art. 7: Ritiro merce presso filiali o agenzie

In caso di ritiri di forniture presso filiali o agenzie lo sconto da praticare al cliente viene diminuito del 2%, quale rimborso forfettario per il trasporto dalla sede principale a punti vendita periferici e per il servizio reso dagli stessi al cliente.

Art. 8: Pagamento

Le modalità di pagamento sono indicate sull'ordine e accettate dall'editore. Il pagamento può avvenire in contanti, in contrassegno o in conto corrente con estratto conto o periodico o a valore.

Art. 9: Reclami

Qualora la merce non corrisponda a quella ordinata le spese di restituzione sono a carico del fornitore.

Questa condizione è operante anche nel caso di spedizione d'ufficio da parte del venditore.

Art. 10: Vizi occulti

I reclami per vizi occulti relativi a copie fallate (mancanza di pagine, difetti di stampa e/o di confezione) danno diritto alla sostituzione delle copie guaste o, in caso di indisponibilità del titolo, alla restituzione del prezzo pagato.

Capo II : Commercio di cartone e imballaggi in cartone ondulato

Sezione I: Condizioni generali di vendita per il cartone ondulato in fogli e per gli imballaggi in cartone ondulato

Art. 1: Conclusione del contratto

Le ordinazioni che il compratore inoltra, sia direttamente sia per mezzo degli agenti di vendita od altri intermediari, sono sempre soggette alla riserva di approvazione del fornitore, che è data con l'invio della conferma d'ordine.

Il compratore, al ricevimento della conferma d'ordine, è tenuto a verificare tutti i dati riportati e a comunicare immediatamente eventuali discordanze tra il testo della conferma e quello dell'ordine inoltrato. In caso contrario, la conferma d'ordine si intende accettata.

I contratti di vendita si intendono sempre stipulati nel luogo di domicilio del fornitore, qualunque sia il luogo di assunzione dell'ordinazione.

Art. 2: Dimensioni del prodotto

Le dimensioni degli imballaggi e dei fogli sono indicate in millimetri.

Art. 3: Cartone ondulato

Il cartone ondulato è contrattato e venduto a metro quadro o a formato.

Le dimensioni vengono indicate nell'ordine: altezza (senso parallelo all'ondulazione) e lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione); l'altezza può anche essere messa in evidenza con sottolineatura.

Il compratore è obbligato ad accettare fino ad un massimo del 3% di "seconda scelta" consegnata in monte con la partita fornita, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo, se non diversamente pattuito con il fornitore.

Il cartone ondulato in fogli è considerato di "seconda scelta" se presenta difetti e/o differenze, rispetto a quanto effettivamente ordinato, tali da non comprometterne la macchinabilità. Ad esempio, il cartone con copertina per il 3% del totale dei fogli di qualità diversa, oppure il cartone con una lunghezza o larghezza inferiori o superiori di un centimetro, rispetto a quanto ordinato dal compratore, piuttosto che la presenza di fogli "cimosati" (per i quali la copertina è di lunghezza diversa rispetto alla carta ondulata interna), danno luogo all'ipotesi di fornitura di "seconda scelta", e devono pertanto essere accettati.

Art. 4: Imballaggi di cartone ondulato

Imballaggi di cartone ondulato sono contrattati con la denominazione di casse, imballaggi di modello speciale ed eventuali accessori.

Le dimensioni sono sempre indicate nell'ordine: lunghezza, larghezza, altezza e si intendono normalmente riferite all'interno dell'imballaggio (misure utili interne). Qualora vengano richieste dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre ben

specificata all'atto dell'ordine. Il prezzo di vendita di questi articoli è espresso per unità o multipli. Le dimensioni interne delle casse corrispondono, per lunghezza o larghezza, alla distanza tra due opposte pareti a cassa montata, mentre l'altezza corrisponde alla distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne delle falde interne che costituiscono il fondo ed il coperchio.

Art. 5: Tolleranze ammesse

Le tolleranze ammesse sull'ECT (resistenza alla compressione verticale, ovvero la massima forza di compressione che un campione sopporta prima di essere schiacciato, il campione posto verticalmente su di un fianco e la forza essendo applicata sul lato opposto in condizioni specifica) del cartone e sui formati devono essere considerate nell'insieme della fornitura.

- Tolleranze sull'ECT del cartone: è ammessa una tolleranza del 5%;
- Tolleranza sui formati:
 - a) cartone ondulato in fogli: è ammessa una tolleranza di +/- 2 mm. nel senso dell'altezza e di 10 mm in più e 3 mm in meno nel senso della lunghezza;
 - b) imballaggi in cartone ondulato: è ammessa una tolleranza di +/- 2 mm su ognuna delle dimensioni interne;
- Tolleranza sulle quantità: il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più od in meno su quanto ordinato, come da seguente prospetto:
 - a) per casse o fogli con superficie < 0,7 mq/pz:
 - 20% sino a 1000 casse o fogli;
 - 10% tra 1001 e 4000 casse o fogli;
 - 7% tra 4001 e 12000 casse o fogli;
 - 3% oltre.
 - b) per casse o fogli con superficie >0,7 mq/pz:
 - 20% sino a 500 casse o fogli;
 - 10% tra 501 e 2000 casse o fogli;
 - 7% tra 2001 e 4000 casse o fogli;
 - 3% oltre.
- Tolleranza sul colore: eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate non danno luogo a reclami anche se le differenze si verificano nelle partite relative ad un medesimo ordine. Analoga tolleranza è ammessa per la tonalità dei colori di stampa.

Tali tolleranze possono essere modificate con accordi fra le parti.

Art. 6: Prezzo

I prezzi pattuiti sono al netto di qualsiasi onere, imposta e tassa, che restano a carico esclusivamente del compratore.

Ogni variazione dei costi ed in particolare della manodopera e delle materie prime e complementari, dei tributi che incidano comunque sul prezzo del prodotto, verificatesi per qualsiasi causa durante l'esecuzione del contratto, non comportano una proporzionale revisione del prezzo, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 7: Consegna

All'atto dell'ordinazione vengono stabiliti i termini e le condizioni di consegna.

Se non altrimenti specificato, i prezzi quotati si intendono per merce resa franco stabilimento del fornitore.

A tutti gli effetti la consegna è effettuata presso lo stabilimento del fornitore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino. Le consegne da effettuare a terzi sono fatte sotto responsabilità del compratore.

Qualora il compratore non provveda al ritiro entro 10 giorni dalla data in cui gli è stato dato avviso di merce pronta, il fornitore ha facoltà di spedirla per conto ed a spese del compratore con il mezzo disponibile ritenuto più conveniente.

Qualora il fornitore non si avvalga della facoltà di cui al capoverso precedente, emette fattura. In tal caso sono a carico del compratore le spese di magazzinaggio. Le merci fatturate giacenti nel magazzino del fornitore non sono garantite per eventuali deterioramenti dovuti ad umidità, a qualsiasi altra causa od incidente, né sono assicurate contro l'incendio.

Art. 8: Termini

I termini di consegna decorrono dal giorno in cui il venditore riceve il benestare definitivo del compratore alla stampa ed in genere all'esecuzione del prodotto.

I termini di consegna sono prorogati per un tempo uguale o conseguente ai ritardi dovuti a:

- tardiva consegna al venditore di materie prime ordinate a terzi;
- variazioni del prodotto concordate con il compratore e ritardi, rallentamenti, sospensioni ed interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili;
- scioperi, tumulti, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, divieto di circolazione di veicoli industriali o altri provvedimenti della pubblica autorità, interruzioni nell'erogazione di energia, guasti di macchine, o altri casi di forza maggiore.

Se il ritardo è superiore alla durata degli impedimenti descritti nel comma precedente, il compratore ha facoltà di risolvere il contratto, mediante dichiarazione resa per iscritto.

Art. 9: Spedizioni

Se la vendita è conclusa per merce resa franco destino, il fornitore ha la facoltà di scegliere la via ed il mezzo.

Se il compratore richiede la spedizione per altra via o tramite un servizio accelerato il supplemento di costo è a suo carico.

Eventuali aumenti delle tariffe dei trasporti intervenuti tra ordine e spedizione sono a carico del compratore.

Art. 10: Verifica della merce e reclami

Il compratore è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificare la conformità con quanto ordinato e denunciare eventuali difetti.

Il campionamento dovrà essere eseguito secondo il metodo di prova FEFKO N° 1 (Cfr. Regolamento per l'uso dei marchi GIFCO).

Art. 11: Pagamento

Se i termini non sono stabiliti nel contratto, essi si intendono vista fattura.

Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti presso il domicilio del venditore, qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito.

L'emissione di un titolo per il pagamento, comunque prevista in contratto, deve sempre intendersi come semplice facoltà concessa dal venditore.

Gli assegni, le tratte e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.

In caso di ritardo nel pagamento, il compratore è tenuto a corrispondere interessi di mora in misura uguale al tasso bancario corrente.

Quando fra il venditore ed il compratore sono stati conclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, il compratore non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse.

Art. 12: Garanzie

Nel caso in cui leggi o regolamenti prescrivano al venditore di fornire particolari garanzie relativamente alle caratteristiche dei materiali e/o dell'imballaggio per il tempo di utilizzo, il compratore è tenuto a farne richiesta e a fornire tutte le indicazioni necessarie.

Art. 13: Controversie

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al giudice italiano. Competente è il giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

Nei casi in cui è prevista l'apposizione dei marchi di garanzia, il compratore deve attivare la Commissione di Vigilanza GIFCO (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato) fornendo tutti gli elementi disponibili per la valutazione del caso.

Art. 14: Confezionamento

Per ciò che concerne le scatole o casse di cartone ondulato, il fornitore è libero di confezionare l'imballaggio nel modo ritenuto più idoneo, secondo le dimensioni dei colli ed in relazione al mezzo di trasporto. Qualora il compratore dovesse richiedere un confezionamento particolare, o posizionamento su pallets, il relativo costo verrà addebitato a parte.

Sezione II: Vendita di imballaggi destinati all'impiego su macchine formatrici automatiche.

Art. 15: Conservazione degli imballaggi

Gli imballaggi debbono essere conservati in magazzini, preferibilmente chiusi, aventi temperature tra 5 e 30 gradi centigradi ed una umidità relativa compresa tra 30% e 70%.

Art. 16: Lavori preliminari e campioni

Salvo patto contrario, il compratore è tenuto a concorrere alle spese per bozzetti, disegni, campioni, cliché e fustelle allestiti e comunque utilizzati e/o forniti dal venditore.

Il compratore non può chiedere la consegna, né utilizzarli senza autorizzazione espressa del venditore, fino a che non sia stato versato interamente il relativo prezzo.

Il venditore è tenuto alla conservazione, oltreché degli impianti su menzionati, delle pellicole, dei floppy-disks e dei CD affidatigli dal compratore fino al termine di due anni dal momento della consegna relativa all'ultimo ordine che ha richiesto l'utilizzo di tali impianti.

Nel caso in cui questi ultimi siano stati pagati totalmente dal compratore ed affidati al venditore in comodato d'uso, prima della scadenza dei due anni suddetti il venditore stesso provvederà a comunicare al compratore la necessità di smaltirli o di riconsegnarli.

Art. 17: Imballi fustellati - Tolleranze

Tolleranze:

- riferite separatamente alla lunghezza ed alla larghezza:
valore nominale +/- 2 mm se minore di 1 mt;
valore nominale +/- 3 mm se maggiore di 1 mt.
- Spessore: tolleranza +/- 0,2 mm rispetto al valore medio;
- Imbarcatura (curvatura della superficie):

la curvatura della superficie è definita dal rapporto: $I=N/L$. Tale indice non deve superare il 4%.

I= curvatura del foglio; N= altezza massima dell'arco espressa in mm.; L= lunghezza del foglio espressa in mm.

- Cordonature. Le cordonature devono consentire la piegatura del foglio in corrispondenza del centro della traccia del cordone con una tolleranza di +/- 1,5 mm.

Art. 18: Casse all'americana

Le casse all'americana hanno le stesse specifiche degli imballi fustellati per quel che riguarda dimensioni teoriche (con in più l'altezza), spessore, l'imbarcatura e la cordonatura.

Per quanto riguarda la profondità del taglio (slitz), essa deve essere contenuta tra + 6 mm verso l'interno della cassa e - 3 mm verso l'esterno, sempre a partire dal centro della cordonatura "contro canna".

Art. 19: Piegatura e chiusura della cassa

Il valore dato dalla larghezza di due alette consecutive più la larghezza dello slitz può avere le seguenti tolleranze, dipendenti dal tipo di onda, rispetto alla misura (C) della cassa piegata:

- onda bassa (B): tolleranza + 4 mm;
- onda alta (C oppure A): tolleranza + 6 mm;
- doppia onda, oppure triplo (BC oppure BA): tolleranza + 8 mm.

La somma della Lunghezza (L), della larghezza (I) e dello slitz (S: taglio tra le due alette o patelle) deve essere inferiore a C, ed il concetto è espresso dalla seguente formula: $L + I + s < C$.

Sezione III: Imballaggi in cartone ondulato a contatto con alimenti

Art. 20: Rinvio

In materia di Imballaggi in cartone ondulato a contatto con alimenti si fa rinvio all'allegato 4 della presente Raccolta Usi.

Capo III: Prodotti tipografici

Sezione I: Contrattazione

Art. 1: Preventivi

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti, e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso anche in difetto di ordinazione.

Salvo patto contrario, i prezzi indicati nei preventivi non impegnano l'azienda grafica per più di 15 giorni e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati, ovvero per originali forniti su supporto informatico;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio;
- per merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico del fornitore.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in aggiunta;

b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie (la misura del soprapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro);

c) le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, la esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, ed altro, quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro si intendono esclusi dal prezzo di preventivo stesso e sono conteggiati a parte.

Il preventivo per la fornitura di volumi dei quali sia impossibile prevedere il numero delle pagine, si calcola ad un tanto al sedicesimo, salvo accordi diversi.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

Lo stampatore, il fabbricante di registri, l'azienda grafica non sono tenuti ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, altro.

Art. 2: Ordinazione

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

L'ordine è irrevocabile per 20 giorni.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- la quantità;
- le caratteristiche tecniche;
- tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto, ecc.) necessarie alla conclusione del contratto;
- l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro avente le caratteristiche preventivate significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del cliente.

Art. 3: Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata per iscritto al cliente entro il termine di giorni venti dalla data di assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il cliente al ricevimento della conferma d'ordine contesta senza indugio con mezzo idoneo eventuali variazioni del prezzo rispetto all'ordine conferito.

In caso di mancata contestazione, il nuovo prezzo si considera accettato.

Art. 4: Bozze

Il cliente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate, salvo diversa pattuizione.

Per i lavori grafici comuni, non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezioni, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il cliente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il cliente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile, in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato.

Quando il cliente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni.

Tuttavia, trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha la facoltà di ritenere sciolto il contratto, previa diffida al cliente notificata almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata A/R: in tal caso il cliente dovrà indennizzare l'azienda grafica delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Se il cliente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

L'azienda grafica non può garantire la esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, né l'invariabilità dei colori, a causa di agenti chimici ed atmosferici. Essa è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori e il sistema di stampa adottato.

Art. 5: Sospensione e modificazione del lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per le modifiche richieste dal cliente sono a suo carico.

Sono altresì a carico del cliente le spese per arresti di macchine o per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Le bozze e le prove non sono suscettibili di modificazioni quando si tratti di riproduzioni di bozzetti, di disegni o didipinti precedentemente approvati. In tal caso le prove si intendono presentate solo per l'approvazione dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe identiche alle precedenti. Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore, e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del cliente.

Tutte le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

Art. 6: Modifiche o revisione prezzi

Le parti possono addivenire ad una equa revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e della materia prima, nel corso dell'esecuzione del lavoro.

Art. 7: Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti dei fornitori, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, emette fattura e chiede un compenso per il magazzinaggio. La stessa non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute a umidità, incendio o altro.

Sezione II: Esecuzione clichés, pellicole, fustelle e CD

Art. 8: Fotoriproduzioni grafiche - Criteri di costo

Le fotocopie grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie, con prezzi al cm quadrato, decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, mezzatinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, altro.) e del numero dei colori.

Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta.

Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm quadrati 10 a cm quadrati 100 e per lavori a colori da cm quadrati 50 a cm quadrati 150).

Per clichés tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm 1. Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa per i lavori selezionati a colori.

Gli esemplari di prove richieste in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione. Sono pure oggetto di fatturazione le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione od ai positivi retinati per modifiche di colore degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, i flani, le stereo, i galvanici, le gomme, come pure i trasporti fotolitografici o fototipografici avvolgibili.

Qualora il supporto informatico fornito dal cliente contenga errori di testo, di impaginazione o di immagini non conformi, il fornitore è sollevato da ogni responsabilità inerente a questo tipo di errori.

Qualora il supporto informatico fornito dal cliente non permetta la realizzazione del lavoro commissionato ma richieda l'intervento del fornitore per incompatibilità del software, interventi per la corretta esecuzione del lavoro, aggiunte o modifiche richieste dal cliente, i relativi costi sono addebitati separatamente al cliente.

Il cliente può richiedere la restituzione del supporto entro trenta giorni dalla consegna del lavoro.

Se ciò non avviene lo stampatore è tenuto a conservarlo per un periodo massimo di un anno.

Art. 9: Diritti di proprietà

Gli originali dei testi, le diapositive fotografiche e i disegni vanno restituiti al cliente qualora lo stesso ne faccia richiesta; in caso contrario la tipografia è tenuta alla loro conservazione per un tempo non superiore a tre mesi dalla consegna del lavoro.

I clichés, le fotolito, gli zinchi e le fustelle se non sono state fatturate a parte al committente, rimangono di proprietà dello stampatore che non può farne uso alcuno.

Trascorsi due anni senza che il cliente abbia richiesto la loro restituzione, lo stampatore può procedere alla distruzione del materiale senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per i clichés e le fustelle (in rapporto al loro maggior ingombro).

L'impresa produttrice non risponde degli eventuali deterioramenti intervenuti, per cui le eventuali spese di revisione per la ristampa sono a carico del cliente.

Restano comunque di proprietà dello stampatore le lastre litografiche impiegate per la stampa, le negative di fotografie, i cilindri di rame incisi per la rotocalco e qualsiasi altro materiale impiegato per l'esecuzione del lavoro.

La consegna da parte del cliente degli originali da riprodurre implica per il cliente stesso garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

Art. 10: Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.)

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica; la carta, i cartoni, le tele, e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime

tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d'uso.

Nel caso che la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal cliente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità per eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altre cause ad essa imputabili.

Quando il cliente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale che costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

Art. 11: Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali.

b) per la stampa dei moduli semplici o multipli:

le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

Quantità ordinata	Moduli semplici	Moduli multipli
fino a 5.000 pezzi	20%	20%
da 5.001 a 10.000 pezzi	10%	15%
da 10.001 a 30.000 pezzi	8%	10%
sup. a 30.000 pezzi	5%	8%

Il cliente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il cliente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori ed Editori – SIAE – sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal cliente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

c) tolleranze di registro:

- nella stampa di moduli multipli, la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:

- più o meno 0.5 mm nel senso laterale;

- più o meno 1 mm nel senso verticale.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli continui "snap" (moduli montati a squama).

d) sui colori:

l'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Art. 12: Stampa periodica

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia data disdetta entro il 31 ottobre. L'ordinazione è conferita e accettata su campione. Le stereotipie e le incisioni per le testate e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate. Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente.

La consegna può essere ripartita solo nei casi di ingenti quantitativi o di difficoltà nel trasporto, purché si esaurisca entro il termine contrattuale. Qualora il cliente intenda procedere ad un controllo particolareggiato deve controfirmare, all'atto del ritiro, la bolla di consegna con la formula "salvo verifica" ed il controllo deve essere effettuato entro otto giorni dalla data di ricevimento.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

Art. 13: Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità sono a carico del cliente.

Art. 14: Imballaggio

Le spese di imballaggio sono a carico del cliente.

Art. 15: Spedizione

La spesa di trasporto è a carico del cliente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola franco destino, il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria. Ove il cliente richieda la spedizione per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 16: Pagamento

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende convenuto in contanti a ricevimento della fattura.

Per i pagamenti diversi le spese bancarie verranno aggiunte in fattura.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

Gli importi occorrenti per spese vive quali spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli devono essere sempre corrisposti anticipatamente.

Art. 17: Reclami

I reclami da parte del cliente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali difetti o differenze di qualità della merce non danno diritto al risarcimento di danni indiretti ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce riscontrata difettosa o di qualità differente.

Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata saranno sempre discusse presso la sede dell'azienda grafica fornitrice.

Art. 18: Assicurazione

Le opere e i materiali consegnati dal cliente all'impresa esecutrice del lavoro vanno assicurati a cura e spese del committente stesso. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della comune diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 19: Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti

La mancata osservanza o violazione da parte del cliente delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di pubblica sicurezza, oppure il rifiuto di modificare o di omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell'azienda grafica, possa alle stesse essere contrario, dà diritto alla azienda grafica di risolvere immediatamente il contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni derivanti.

Capo IV: Commercio della carta

Art. 1: Unità di base di contrattazione

La carta si contratta a peso e formato, bandierata, a rotoli, di altezza e diametro stabiliti.

La risma di carta stesa si intende composta da 500 fogli, mentre le risette allestite di carta bianca o rigata si intendono composte da 400 fogli, indipendentemente dall'impaccatura.

Le risette allestite di carta per fotocopiatori sono composte da 500 fogli e in scatole contenenti 2.500 fogli per formato A4 sia per formato A3.

Le carte alimentari vengono vendute in risme o scatole e la contrattazione si effettua in base al peso.

Art. 2: Ordinazioni

Il committente deve specificare il proprio ordine con la maggior esattezza indicando:

- la quantità con il numero dei fogli, delle risme, delle bobine ed il peso complessivo;
- la qualità con riferimento a un tipo, marca o campione e ogni altra indicazione tecnica necessaria;
- il colore con riferimento a un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e, se del caso, anche in mezzo centimetro e come minima frazione il millimetro;
- il peso in chilogrammo per risma, in grammi per mq, oppure in numero di fogli;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio pattuito;
- la collatura (senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina);
- il senso della fibra;
- il grado di lisciatura e di lucidature (ruvida, uso mano, lisciata in macchina, monolucida, calandrata, calandratissima);
- tutte le condizioni di pagamento e di trasporto convenute, nonché il prezzo e il termine di spedizione.

Le ordinazioni di carte speciali non devono mai essere minori di kg 1.000 per ogni qualità, tinta, formato e peso.

Le ordinazioni di fabbricazione, anche solo per formato e grammatura, non sono normalmente inferiori a kg 5.000.

Art. 3: Conclusione del contratto

Il contratto viene stipulato con una lettera d'ordine da parte del cliente, confermata per accettazione dal fornitore nel termine di 10 giorni dal ricevimento.

L'ordine è irrevocabile per i dieci giorni successivi alla sua comunicazione.

Il cliente, se richiestone dal fornitore, deve restituire una copia dell'ordine da lui firmata in segno di definitiva accettazione.

Art. 4: Forma del contratto

I contratti si stipulano per iscritto.

Art. 5: Riserva di accettazione

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore.

Art. 6: Consegna e termini

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di consegna sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è stata sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne è assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 7: Deposito merce

A richiesta del cliente, previo accordo, la merce può essere conservata presso la ditta fornitrice per il periodo di tempo stabilito. In tal caso la partita viene fatturata dopo essere stata fabbricata e messa a disposizione del cliente.

Art. 8: Fatturazione

In conformità a quanto convenuto nella proposta accettata, la merce si fattura a peso:

“Peso nominale”: nel peso nominale delle carte è compreso quello della confezione dei pacchi, dei pacchetti o dei rotoli, cioè quello della carta d'involto, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e delle cordicelle.

“Peso da fatturare”: il peso da fatturare è quello risultante dalla grammatura prescritta quando la carta è contrattata a risme o a fogli; il peso da fatturare è quello effettivo quando la carta è venduta a peso.

Le differenze di peso, che restino nei limiti di tolleranza non ammettono abbuoni o addebiti.

“Carte in rotoli o bobine”: le carte in rotoli o bobine protette da carta di impacco si fatturano lordo per netto, compresa l'anima di cartone e i tappi di legno.

Art. 9: Verifica e collaudo della merce

Il cliente è tenuto a verificare la merce entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento.

Il collaudo viene effettuato solo se richiesto e pattuito.

Art. 10: Tolleranze

a) Tolleranze di peso

La grammatura della carta, prescritta nella commissione, si considera come peso medio, sul quale è concessa una tolleranza in più o in meno:

- sino al 6% per carte inferiori a gr. 20 per mq;
- sino al 5% per carte da 20 a 40 gr. per mq;
- sino al 4% per carte da 40 a 60 gr. per mq;
- sino al 3% per carte da 60 a 180 gr. per mq;
- sino al 4% per carte da 180 a 200 gr. per mq;
- sino all'8% per carte superiori a 240 gr. per mq;
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere, per tutte le carte asciugate all'aria (gelatinate);
- sino al 5% per tutte le carte in rotoli o bobine;
- sino al 6% per tutte le carte d'impacco o di imballo, sia in rotoli o bobine che in formato;
- sino all'8% per i cartoni e cartoni ondulati.

La valutazione relativa alla qualità della partita non deve tenere conto dei singoli fogli o pezzi staccati dai rotoli o bobine, più pesanti o più leggeri di quanto comporti la tolleranza.

Nel caso in cui il committente abbia imposto una grammatura massima o minima per la sua carta, la percentuale di tolleranze può raggiungere il doppio dei limiti sopraindicati.

b) Tolleranze di misura

Le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dai taglietti rotativi o tagliatrici in foglio.

Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di mm 5 in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli o bobine.

Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm 2.

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

c) Tolleranze sul quantitativo

Per le carte speciali il committente è obbligato ad accettare quanto in più fabbricato, pagandone il prezzo pattuito per la fornitura, fino a un massimo del 10%.

Nei limiti dei quantitativi suindicati il committente è obbligato ad accettare, nelle fabbricazioni speciali e in quantità sino al 15%, anche la seconda scelta, intendendosi per tale quella che presenta piccoli difetti che non pregiudicano l'uso e l'impiego cui la carta è destinata; questa subisce un ribasso di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Anche per la fabbricazione di carte normali non di listino è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno su quantitativi fino a 10 tonnellate, dell'8% da 10 a 50 tonnellate e del 5% da 50 a 100 tonnellate e oltre.

Art. 11: Pagamento

La forma di pagamento deve essere indicata sull'ordine.

Il pagamento prorogato oltre il termine pattuito all'atto dell'ordinazione comporta gli interessi di mora.

Art. 12: Difetti

Sono definiti difetti lievi le leggere differenze di tinta, durezza e tenacia delle carte fornite, che non danno luogo a reclami o rifiuto di ricevimento da parte del committente; le stesse piccole differenze sono pure tollerate per le diverse parti di una medesima fabbricazione ma queste, per quanto riguarda la tinta, devono essere accuratamente scelte e separate, nonché segnalate al committente in fattura.

Sono definiti difetti gravi i frequenti fori o pieghe, le troppe giunte malfatte o comunque difetti che ne pregiudicano l'impiego.

Art. 13: Reclami

Gli eventuali reclami debbono essere segnalati alla cartiera entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, per il peso, la quantità e per i vizi apparenti.

Dal giorno della scoperta per i vizi occulti, le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 15 giorni dalla data della contestazione, da farsi con forma scritta e circostanziata.

Art. 14: Perizie

In caso di contestazione di carattere tecnico non conciliabile fra le parti, si fa ricorso all'analisi del prodotto da parte della SSCCP (Stazione Sperimentale carta, Cartoni e Paste per carta) dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta o comunque da parte di laboratori accreditati nel settore cartario.

Art. 15: Azioni redibitorie per vizi occulti

I reclami per vizi occulti danno diritto alla sostituzione delle sole risme, rotoli, fogli o all'accredito del relativo valore più il costo dell'eventuale fermo macchine.

Capo V: Servizi fotografici per giornali quotidiani e periodici

Art. 1: Definizione

Il servizio fotografico è una prestazione professionale che comporta l'esecuzione di un numero di immagini contrattualmente convenuto.

Il servizio di solito è composto da 5/10 immagini e il prezzo può essere convenuto a singolo scatto scelto o forfetario per tutti gli scatti effettuati.

Art. 2: Cessione dei diritti

Sia che il servizio sia commissionato dall'editore sia che venga offerto dal fotografo il contratto comporta sempre la cessione dei diritti connessi o "diritto d'immagine" per i tempi e nei modi contrattualmente convenuti per il suo/loro utilizzo.

Sono sottoposti ad accordo tra le parti la ripetitività delle pubblicazioni, la individuazione della/e testata/e sulle quali pubblicare, la possibilità del riutilizzo libero degli scatti oggetto del contratto.

Il fotografo, salvo patto scritto contrario, conserva il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e vendita degli scatti, fatti sempre salvi i diritti della/e persone fotografate e dell'autore delle opere d'arte riprodotte fotograficamente.

Al fotografo resta sempre il diritto morale di vedersi riconosciuta la paternità ed il diritto di utilizzare in via esclusiva i negativi se non ceduti a titolo definitivo con atto scritto.

Se il servizio non è di gradimento del committente questi può rifiutarlo senza la refusione di alcuna spesa se contrattualmente non convenuto.

Art. 3: Diritto di utilizzazione

L'utilizzazione delle immagini, sia che siano di servizio che singole, avviene per:

- noleggio: si acquisisce l'uso dello scatto ed il supporto contenente l'immagine deve essere restituito. Viene convenuto il valore della cessione del diritto di riproduzione, per quanto tempo o entro quanto tempo ne viene consentito l'uso.
- acquisto: si acquista il diritto di riproduzione a titolo definitivo ed a tempo indeterminato. Il diritto di riproduzione, se non convenuto contrattualmente, non è in

esclusiva. Il diritto di riproduzione è in esclusiva quando vi sia la consegna del negativo. Il fotografo conserva il diritto morale.

Qualunque sia la forma di cessione, essa comporta sempre per l'acquirente l'onere di citare la fonte dell'immagine.

L'accordo per il servizio può essere sia verbale che scritto.

Il pagamento viene effettuato secondo i modi e i tempi contrattualmente convenuti.

Art. 4: Servizi per l'editoria e contratto

Il contratto di vendita di immagini per l'editoria comporta la cessione dei diritti per la relativa pubblicazione.

Per il riutilizzo dell'immagine, le modalità vengono concordate tra le parti.

Il contratto può prevedere anche la cessione completa dei diritti di utilizzo.

Qualunque sia la forma di cessione essa comporta sempre l'obbligo per l'acquirente di citare la fonte dell'immagine.

Nel contratto per l'editoria, il prezzo della cessione viene determinato anche dal relativo utilizzo nella pubblicazione in copertina o all'interno.

Il contratto si conclude per iscritto.

Art. 5: Servizi per privati o ditte e contratto

Il contratto di vendita di immagini tra il fotografo e privati o ditte comporta di solito la cessione completa dei diritti sulle immagini con la consegna dei negativi.

Se il servizio ha per oggetto la riproduzione di beni o oggetti di proprietà del committente tutti i diritti sono del committente, ad eccezione del diritto di riproduzione a favore del committente, che rimane di proprietà del fotografo, salvo patto contrario e con l'obbligo di citazione della fonte.

I negativi relativi a servizi fotografici eseguiti da fotografi professionisti rimangono, salvo particolari accordi, di proprietà dell'autore e a disposizione del cliente per cinque anni.

Il prezzo del servizio e le sue modalità vengono concordati di volta in volta tra le parti sia in forma scritta che orale.

Se è previsto un preventivo, esso diviene il testo del contratto mediante conferma.

Nel contratto può essere prevista una caparra o un anticipo spese.

Nel caso in cui il servizio fotografico non sia di gradimento del committente si rimanda al contratto.

In caso di inottemperanza di una delle parti si rimanda al contratto.

Art. 6: Servizi per pubblicità, stand, ingrandimenti, mostre, pannelli e contratto

Il contratto di vendita di immagini comporta la cessione dei diritti per una pubblicazione e non per le successive ristampe.

Le modalità di pubblicazione o esposizione dell'immagine che determinano il corrispettivo della cessione vengono concordate con il committente in forma scritta o orale.

Se il contratto è concluso per iscritto, contiene le clausole inerenti le modalità di pagamento e quelle per le contestazioni.

Per quanto riguarda la cessione dei diritti connessi si rimanda ai paragrafi precedenti.

Art. 7: Vendita di materiale sensibile non impressionato

Se il prezzo non è indicato in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce.

Art. 8: Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione

La responsabilità per il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente ricevuto per effettuare lo sviluppo, la stampa, la inversione, ecc. è limitata per danni e

perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza alcuna ulteriore garanzia né risarcimento. Sono regolati nello stesso modo anche i rapporti tra negoziante di prodotti fotografici e cinematografici ed il cliente.

Art. 9: Compensi per prestazioni professionali giornalistiche

In mancanza di diversi accordi vengono applicati i compensi minimi previsti per le prestazioni professionali della categoria nel tariffario approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Capo VI: Prodotti di legatoria

Art. 1: Preventivi

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, i bozzetti, le composizioni, i campioni di legatura, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche se non segue l'ordinazione.

Se non diversamente specificato i prezzi indicati nei preventivi non impegnano l'azienda offerente per più di otto giorni e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro per originali forniti su supporto magnetico o su film;
- per merce resa franco fabbrica.

Non si intende compreso nel prezzo del preventivo tutto ciò che modifichi le lavorazioni previste dall'offerta di base.

Art. 2: Ordinazione

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'accettazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) tutte le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto, ecc.) necessarie alla conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna dei fogli stampati/delle segnature per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Eventuali variazioni devono essere concordate per iscritto tempestivamente.

Qualsiasi variazione non comunicata preventivamente e constatata direttamente nello stabilimento del fornitore comporta una variazione del preventivo iniziale con conseguente fatturazione delle varianti.

Art. 3: Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata per iscritto al committente entro il termine di giorni 20 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

L'ordine è irrevocabile per 20 giorni.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, può contestare, con mezzo idoneo, eventuali variazioni di prezzo rispetto all'ordine conferito.

In caso di mancata contestazione, il nuovo prezzo si considera accettato.

Art. 4: Consegna del materiale alla legatoria

L'ordine o la consegna del materiale sono accompagnati da campione o da cianografica firmati.

La merce in arrivo alla legatoria deve indicare con chiara leggibilità, su un foglio applicato all'esterno del pallet::

- il contenuto dei singoli pallet;
- il numero di copie;
- il numero della segnatura con indicazione del numero di pagina (prima e ultima) es.: segn. 1 pagg. 1-32 segn. 2 pagg. 33-64 ecc..

Su ogni segnatura sia da foglio che da rotativa deve essere stampato in posizione idonea (fresa/refilo) il titolo, il numero ed eventualmente la lingua, la versione/edizione di appartenenza del foglio e della segnatura stessa.

Il prodotto deve avere caratteristiche di buona lavorabilità. Il materiale in fogli deve essere ben pareggiato con imballi idonei a proteggerlo senza deformarne il contenuto. Il materiale da rotativa dovrà essere confezionato in stecche con assicelle in compensato in formato idoneo o in mazze ben pareggiate, con protezione e posto su pallet in buono stato, onde consentire carico, scarico e movimentazione.

Art. 5: Brossura

Per prodotto brossurato deve intendersi un libro con un ciclo di lavorazione che comprende tutte o alcune delle seguenti fasi:

taglio; piega; raccolta; cucitura a filo di refe o termosaldatura; brossura fresata (in questa versione non c'è la cucitura a filo di refe o termosaldatura); brossura cucita.

Il costo della legatura viene calcolato a un tanto al "punto" ogni sedicesimo o trentaduesimo e il valore è determinato in funzione delle fasi del ciclo sopra descritto.

Le seguenti lavorazioni supplementari vengono di massima calcolate:

applicazione della coperta a volumi fino a 240 pagine	Punti 3
applicazione della coperta a volumi di oltre 240 pagine	Punti 4
applicazione della coperta con alette	Punti 4/5
applicazione della sopracoperta	Punti 5
applicazione tavole semplici su un lato del foglio	Punti 2
applicazione tavole doppie (quartini) accavallate al foglio	Punti 2
applicazione tavole nel centro del foglio con apertura del medesimo	Punti 3
applicazione tavole doppie (quartini) intercalate nell'interno del foglio con apertura del medesimo	Punti 3
applicazione tavole con risvolta (brachetta)	Punti 3
applicazione tavole con risvolta e una piega	Punti 3
applicazione di una fascetta alla coperta	Punti 4
solo piegatura e raccolta	Punti 2/3

Art. 6: Punto metallico

Per prodotto a punto metallico deve intendersi un insieme di fogli stampati e tenuti insieme con filo d'acciaio. Normalmente questi prodotti non contengono più di 128/160 pagine.

La coperta viene applicata unitamente alla fase della raccolta ed il ciclo comprende tutte o alcune delle seguenti fasi:

taglio; piega; raccolta + coperta + cucitura metallica.

Il costo della confezione viene calcolato con un prezzo per la coperta più un prezzo a segnatura indipendentemente dalla fogliatura della stessa.

Art. 7: Prodotto cartonato con o senza sovracoperta

Per prodotto cartonato si intende un libro avente come caratteristiche di ciclo di lavorazione le fasi 1-2-3-4 della brossura e successivamente l'applicazione di copertina rigida di cartone rivestito di carta o plastificata (copertina olandese) e a richiesta una sovracoperta.

Il costo della confezione di questo prodotto è a punto come per la brossura fino alla cucitura più il costo: delle risguardie, dell'indorsatura, dell'incassatura, dell'eventuale tranciatura del dorso e/o della prima di copertina, della sovracoperta.

Art. 8: Sospensione e modificazione del lavoro

Iniziato il lavoro, le spese, per qualunque modificazione richiesta del committente, sono a suo carico.

Sono altresì a carico del committente le spese per arresto macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Art. 9: Revisione prezzi

Nel corso dell'esecuzione del lavoro le parti concordano una revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e/o della materia prima.

Art. 10: Consegna e termini

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, scioperi ecc.) e degli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti dei fornitori, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio dei fogli stampati/delle segnature e dei materiali alla legatoria danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se il committente non provvede al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a suo carico.

Il legatore è tenuto ad effettuare contemporaneamente sia la consegna al committente che le eventuali consegne a terzi se preventivamente convenute e indicate dal committente stesso.

Art. 11: Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.)

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è fornita dalla legatoria.

Se la materia prima è fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di confezione impiegati ed essere in quantità adeguata alla tiratura da produrre.

La legatoria non è responsabile per i difetti che dipendano dalla qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

I refili di edizione (sfridi) derivanti dalla lavorazione e i refili delle taglierine sono di proprietà del legatore, che si impegna a farli smaltire a sue spese.

Anche gli scarti di fine lavorazione diventano di proprietà del legatore che si impegna a farli smaltire a sue spese.

Art. 12: Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) lo scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

Le tolleranze di sotto tiratura e di sovra-tiratura sono stabilite nella misura da 1% a 10% in ragione della tiratura.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori -SIAE- non sono addebitati al legatore.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto dal 2% al 5% sul numero di copertine ricavabili dal suddetto materiale.

b) Le tolleranze di allestimento si intendono come segue:

- nel taglio più o meno 2 mm in senso lat/vert;
- per ogni piega più o meno 0,5 mm in senso lat/vert.

Art. 13: Reclami

I reclami da parte del committente sono fatti per iscritto.

Il termine per la denuncia dei vizi è di dieci giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e di novanta giorni dal ricevimento per i vizi ed i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore o del legatore per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione o comunque per il tempo necessario alla verifica.

In ogni caso non potrà essere preteso o richiesto un risarcimento dei danni, presunti o accertati, che superi di cinque volte il valore complessivo delle lavorazioni richieste alla legatoria.

Art. 14: Assicurazione

Eventuali oneri assicurativi relativi alle opere e materiali consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro sono a carico dello stesso.

In difetto di assicurazione, il legatore non risponde che nei limiti della comune diligenza del buon padre di famiglia.

TITOLO VIII: ROTTAMI, PRODOTTI SIDERURGICI, METALLURGICI, FUCINATI, TRATTAMENTI TERMICI

Capo I : Rottami

Art. 1: Materie prime seconde - rottami

Sono materie prime seconde tutti i rottami ferrosi menzionati nella classificazione CEE e, più genericamente:

- Cadute nuove e sfridi di lavorazioni meccaniche;
- Materiali provenienti dalla demolizione di strutture metalliche;
- Materiali provenienti dalla demolizione di autoveicoli;
- Risulta di raccolte eterogenee di apparecchiature elettrodomestiche e non e manufatti in metallo in uso normale alle persone.

Art. 2: Rottami di ghisa

I rottami di ghisa si suddividono in:

- Ghisa meccanica proveniente in genere dalla demolizione di macchine utensili;

- Ghisa costituita da rottami provenienti dal comparto edile, come ad esempio tubi, colonne, radiatori, caldaie ecc.;
- Ghisa bianca o bruciata costituita da parti che si presentano con quest'aspetto in quanto hanno subito l'azione del fuoco;
- Tornitura di ghisa.

Art. 3: Qualità

La qualità deve essere quella prevista dalla classificazione CEE con esclusione di materiali sterili, inerti o inquinanti di qualsiasi genere.

Sono perentoriamente esclusi rottami contaminati radioattivamente.

Art. 4: Classificazione

a) Rottami pesanti

CAT. 01 (E 3)

Partite omogenee di elementi di demolizioni industriali, ferroviarie, navali o di lavori metallici (profilati e lamiera) di 9 mm e più di spessore (le palancole in quanto profilati sono tuttavia ammesse al di sotto di tale spessore come pure la demolizione dei vagoni) lisci e diritti, aventi dimensioni massime di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; senza attacchi trasversali superiori a 15 cm, non o poco ossidati, non comprendenti pezzi di acciaio legato, pezzi di demolizione di automobili, né elementi rivestiti.

CAT. 02 (E 1)

Partite omogenee di cadute nuove d'officina di 5 mm e più di spessore, lisce e dritte, aventi dimensioni massime di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; senza attacchi trasversali superiori a 15 cm, non o poco ossidati, non comprendenti pezzi in acciaio legato, pezzi di demolizione di automobili, né elementi rivestiti.

CAT. 03 (E L)

Rottami di raccolta selezionati di 6 mm e più di spessore, diritti, aventi dimensioni massime di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; altezza 50 cm; senza ossidazione anormale, esenti da rottami di demolizione di automobili e da pezzi di acciaio legato.

CAT. 04 (E 1 L)

Rottami di raccolta di 3 mm e più di spessore, aventi dimensioni di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; altezza 50 cm, senza ossidazione anormale, che possono comprendere rottami di demolizione di automobili, con esclusione di pezzi in acciaio legato e delle carcasse di automobili.

b) Rottami frantumati:

CAT. 33 (E 40)

Rottami frantumati in pezzi di cm 15 massimo in tutte le direzioni, puliti, esenti da scorie e da tornitura di acciaio e di ghisa e rispondenti per densità, contenuto ferro e impurità alla specifica CECA attualmente di vigore.

c) Rottami leggeri:

CAT. 50 (E 8)

Rottame nuovo sino a 2,9 mm di spessore, alla rinfusa.

CAT. 52 (E 6)

Pacchi di lamierino nuovo.

d) Torniture:

CAT. 41 (E 5 M)

Torniture di acciaio lunghe o miste, non palabili, non o poco ossidate, esenti da leghe e da metalli non ferrosi, come pure da scaglie, scorie di riscaldamento, torniture ossidate o da altri materiali provenienti da industrie chimiche e con esclusione delle torniture provenienti da macchine automatiche.

e) Rottami di ghisa

(pronti al forno peso massimo Kg 100)

CAT. N 42 (E 5 G)

Torniture di ghisa per rifusione nelle acciaierie.

f) Rottami di acciaio inossidabile

- Rottami provenienti da cadute nuove di lavorazione;
- Rottami provenienti da demolizione e raccolta di materiali esenti da leghe, metalli non ferrosi, colaticci e scorie;
- Torniture esenti da scaglie, scorie e leghe;
- Rottami di acciaio inossidabile vengono prevalentemente commercializzati in base alle categorie AISI 304, AISI 430, AISI 410, intendendosi per tali le basi di calcolo dei relativi prezzi.

Categorie con percentuali diverse di metallo contenuto vengono commercializzate in relazione al titolo contenuto.

Art. 5: Compravendita

I rottami ferrosi sono forniti all'utilizzatore finale (acciaieria) da operatori commerciali che si occupano della raccolta, selezione, lavorazione, eventuale bonifica e trasporto.

Le parti concordano per ogni contratto il quantitativo, il termine di consegna ed il relativo prezzo.

Il contratto per la fornitura di rottami si conclude verbalmente e può essere o meno confermato per iscritto.

L'operatore commerciale acquista dal piccolo detentore franco partenza, provvede al carico e trasporto con propri mezzi e vende alle acciaierie reso franco destino, provvedendo in alcuni casi alla fornitura di cassoni scarrabili, depositati presso il produttore di rottami.

Art. 6: Provvigione

La provvigione riconosciuta al mediatore, qualora sia richiesto il suo intervento, è regolata da accordi tra le parti.

Art. 7: Classifiche

All'acquisto la classifica viene convenuta tra le parti secondo la formula "visto e piaciuto".

Alla vendita la classifica è quella riscontrata dall'acciaieria allo scarico.

Art. 8: Peso

Per l'operatore commerciale che acquista, il peso valido è quello riscontrato al carico.

Per la vendita al cliente finale, il peso valido è quello riscontrato dall'acciaieria allo scarico.

Art. 9: Dimensioni

Le dimensioni massime previste, denominate "pronto forno", sono metri 1,5 x 0,50 x 0,50.

Possono essere convenute dimensioni diverse per partite omogenee.

Per i rottami di ghisa, il peso massimo è di chilogrammi 100 per ogni singolo pezzo.

Art. 10: Tolleranze

Qualora il contratto preveda la clausola "circa", la tolleranza a favore del venditore è del 10% in più o in meno.

Tale clausola viene prevista per acquisti effettuati da fornitori di altri paesi o per acquisti via mare.

Per questi ultimi il peso ritenuto valido è quello riscontrato dalla dogana italiana allo sbarco.

Art. 11: Prezzi

Il prezzo viene convenuto per tonnellata o chilogrammo sulla base della categoria. Si applica una diminuzione del prezzo quando l'acciaieria riscontra una qualità inferiore rispetto a quella concordata.

Art. 12: Pagamenti

I piccoli raccoglitori e i produttori di rottame richiedono pagamenti immediati e comunque non oltre i trenta giorni.

Le acciaierie effettuano un pagamento medio a 30/60 giorni fine mese.

Termini diversi di pagamento possono essere convenuti in particolari condizioni di mercato.

Art. 13: Cali di lavorazione

Nella determinazione delle percentuali di calo per alcune qualità di rottami va considerata la quantità di materiale sterile come terra, plastica, legno ecc. che viene movimentata unitamente al rottame ferroso.

Si distingue tra rottame pulito e bonificato e quello non bonificato.

Le percentuali di calo di lavorazione sono le seguenti:

Lavorazione rottami pesanti (taglio alla fiamma), materiale pulito	dal 3 al 5%
Pressatura in pacchi di rottame leggero	1%
Lavorazione della tornitura (a causa della presenza di oli o altre sostanze non ferrose)	2%-3%
Cesoiatura di rottami leggeri. Tale variazione è dovuta ai quantitativi di materiali non ferrosi contenuti.	dal 5% al 12%
Frantumazione carcasse di automobili bonificate tolti tutti i liquidi dei vari circuiti: freni, lubrificazione e raffreddamento	25%
Per vetture non bonificate	30%
Spaccatura della ghisa	1,5%
Calo di movimentazione per i rottami in genere	1%

Capo II: Metalli non ferrosi base alluminio

Art. 1: Classificazione

Le materie prime, i semilavorati ed i rottami di alluminio e leghe hanno le seguenti nomenclature e caratteristiche normative:

ALLUMINIO E LEGHE GREZZI
Al 99,70 in pani EN AB-10700 UNI EN 576
Al 99,5 in placche per laminazione (1050A) UNI EN 487
AlMgSi in lingotti per estrusione (billette) (6060) UNI EN 486
Al Si12 (b) EN AB 44100 UNI EN 1676
Al Mg3 (b) EN AB 51000 UNI EN 1676

Al Si12 Cu Ni Mg EN AB 48000 UNI EN 1676
Al Si11 Cu2 (Fe) Zn1,4 EN AB 46100 UNI EN 1676
Al Si12 (Cu) EN AB 47000 UNI EN 1676
Al Si6 Cu4 EN AB 45000 UNI EN 1676

SEMILAVORATI DI ALLUMINIO E LEGHE
lastra Al 99,5 EN AW 1050A UNI EN 573-3 mm 2000x1000x1
barra standard AlMgSi EN AW 6060 UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2 stato T5
barra standard AlSiMgMn EN AW 6082 UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2 stato T6,
filo Al 99,5 EN AW 1050A UNI EN 573-3 e UNI EN 1301-2
laminato sottile, base 0,007 Al 99,5 UNI EN 576
laminato sottile, base 0,02 Al 99,5 UNI EN 576
nastro per contenitori, base 0,07 Al 99,0 UNI EN 576
nastro per capsule, base 0,20-0,23 Al 99,0 EN AW 1200, UNI EN 573-3 e UNI EN 485-2

ROTTAMI DI ALLUMINIO UNI 10297/1-12
rottame non in lega UNI 10297/1
rottame di fili e cavi UNI 10297/2
spezzoni di cavo ricoperto UNI 10297/2
rottame di una sola lega da lavorazione plastica UNI 10297/3
rottame commisto di più leghe UNI 10297/4
getti UNI 10297/5
getti frantumati misti con altri materiali UNI 10297/6
rottame frantumato flottato UNI 10297/7
rottame da lattine per bevande UNI 10297/8
rottame di alluminio-rame da radiatori UNI 10297/9
rottame in trucioli di una sola lega UNI 10297/10
rottame in trucioli di due o più leghe UNI 10297/11
schiumature, colaticci, granelle UNI 10297/12

Sezione I: Materie prime

Art. 1: Definizione

Sono materie prime:

- pani di alluminio primario di purezza commerciale approvati da LME (London Metal Exchange);
- t bars, sows, vergella;
- placche (sbozzati) e coils da laminazione;
- billette da estrusione;
- pani in leghe secondarie approvati da LME -London Metal Exchange.

Sezione II: Materie prime primarie

Art. 2: Compravendita

Le materie prime possono venire acquistate da compagnie internazionali su base di contratti con forniture mensili concordate e con premio/sconto fissato.

Il prezzo del metallo base è quello LME e potrà essere concordato quello medio del mese della consegna, del mese precedente o del mese successivo. Il materiale si intende reso alle trafile/fonderie.

Si possono anche acquistare lotti spot da operatori nazionali o esteri, a prezzo di mercato. Anche in questo caso il materiale s'intende reso franco destino.

Art. 3: Prezzo

Il prezzo di riferimento per i pani/ T bars di alluminio primario è il prezzo dell'alluminio High Grade LME più o meno premio/sconto.

Art. 4: Pagamento

Per i pani, T bars, sows, vergella, il pagamento avviene in contanti al ricevimento del materiale da parte delle trafile/fonderie.

Per placche e billette il pagamento è a sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte delle trafile/fonderie.

Art. 5: Tolleranze

Per le tolleranze sul peso si applica la norma UNI EN 10297.

Per acquisti via mare il peso ritenuto valido è quello riportato sulla polizza di carico, da riscontrarsi da parte della dogana italiana allo sbarco.

Sezione III: Materie prime seconde – rottami

Art. 6: Definizione

Sono materie prime seconde tutti i rottami menzionati nella classificazione da UNI 10297/1 a 10297/12 e, più genericamente:

- Cadute nuove e sfridi delle lavorazioni meccaniche di laminati, profilati e getti;
- Materiali provenienti dalla demolizione di strutture metalliche;
- Materiali provenienti dalla demolizione di parti d'autoveicoli;
- Risulta di raccolte eterogenee di apparecchiature elettrodomestiche e non, manufatti in alluminio e leghe in uso normale alle persone.

Art. 7: Qualità

Deve essere quella prevista dalla classificazione da UNI 10297/1 a 10297/12.

Non sono generalmente ammessi: rottami contenenti mica, amianto, PVC e carta impregnata d'oli; rottami contenenti leghe al cadmio, bismuto, selenio, tellurio, antimonio e cobalto.

Sono perentoriamente esclusi rottami contaminati radioattivamente.

I rottami destinati alla fabbricazione di billette da estrusione sono raccolti suddivisi per serie (1000, 2000, 3000, 5000, 6000 e 7000, secondo la classificazione americana Aluminium Association - AA).

Non è generalmente gradita la mescolanza delle leghe di serie diversa, fatta salva la serie 1000 compatibile con ogni altra.

Eventuali particolari limiti delle tolleranze sulla presenza di materiali diversi dall'acquistato (es. ferro) debbono essere espressamente indicati nel contratto di acquisto.

Per le torniture è prassi adottare una tolleranza del 5% sulla presenza di umidità e materiale sterile.

Art. 8: Classificazione

La classificazione dei rottami di lega d'alluminio e la corrispondente normativa è quella riportata al capo II art. 1.

All'acquisto, la classificazione del rottame è convenuta tra le parti secondo la formula "visto e piaciuto".

Alla vendita la classificazione è quella riscontrata allo scarico dalla raffineria o fonderia.

Art. 9: Compravendita

I rottami sono forniti all'utilizzatore finale (raffineria o fonderia) da operatori commerciali che si occupano della raccolta, selezione, lavorazione, eventuale bonifica e trasporto.

Le parti concordano per ogni contratto il quantitativo, il termine di consegna ed il relativo prezzo.

Il contratto per la fornitura di rottami si conclude verbalmente e può essere o meno confermato per iscritto.

L'operatore commerciale acquista dal piccolo detentore franco partenza, provvede al carico e trasporto con propri mezzi e vende alle trafilerie/fonderie reso franco destino eventualmente sdoganato e sdaziato.

Art. 10: Peso e tolleranze

Per l'operatore commerciale che acquista, il peso valido è quello riscontrato al carico.

Per la vendita, vale il peso riscontrato allo scarico dalla raffineria o fonderia.

Qualora il contratto preveda la clausola "circa" sul peso, la tolleranza a favore del venditore è del 5% in più o in meno con un massimo di 3 t.

Tale clausola è prevista per acquisti effettuati da fornitori di altri paesi o per acquisti via mare.

Per questi ultimi vale il peso riscontrato allo sbarco dalla dogana italiana.

Art. 11: Dimensioni

Le dimensioni massime di ogni singolo pezzo non superano i 600 x 600 x 400 mm.

Per i rottami provenienti da demolizioni di serramenti, cassoni e sponde di veicoli, appartenenti a serie di leghe omogenee, destinati alla fabbricazione di billette d'estrusione, sono ammesse dimensioni diverse, con lunghezze superiori.

Il peso massimo di ogni singolo pezzo non deve superare i 200 chilogrammi, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 12: Prezzi

Il prezzo è convenuto per tonnellata o chilogrammo base della categoria, tenuto conto della resa metallica di cui all'art. 10.

Si applica una diminuzione del prezzo quando le trafilerie/fonderie riscontrino una qualità inferiore rispetto a quella concordata.

In eventuale riferimento all'LME, per i rottami il prezzo è il "lowest" tra contratto cash e tre mesi.

I piccoli raccoglitori e i produttori di rottame richiedono solitamente pagamenti immediati e comunque non oltre i trenta giorni fine mese dalla consegna.

Le raffinerie e fonderie effettuano un pagamento medio a 30/60 giorni fine mese. Termini diversi di pagamento possono essere convenuti tra le parti, in particolari situazioni di mercato.

Art. 13: Resa in metallo

Agli effetti della resa metallica alla fusione, i rottami provenienti da demolizioni di strutture in profilati estrusi o laminati vantano le seguenti percentuali:

Spuntature d'estrusione di leghe serie 6000	97 %
Spezzoni di profilati estrusi puliti o anodizzati	93 %

di leghe serie 6000	
Spezzoni di profilati estrusi verniciati di leghe serie 6000	85 %
Spezzoni di profilati estrusi da demolizione di serramenti a taglio termico, di leghe serie 6000	75 %
Tornitura di leghe serie 6000	50 %

Art. 14: Reclami

Se il rottame non possiede la qualità promessa il committente (fonderia o raffineria) deve comunicare al fornitore la riclassificazione del rottame, accettato con riserva, entro otto giorni dal ricevimento.

Se necessitano analisi chimico fisiche per la riclassificazione, sono concessi venti giorni per la comunicazione al fornitore.

Il fornitore provvede alla verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo o dalla comunicazione della riclassificazione.

Il committente ha la facoltà di rifiutare la fornitura di rottame che non possiede la qualità promessa, entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso restituisce il materiale al fornitore, con spese a totale carico di quest'ultimo.

Le trafilerie e fonderie committenti, trascorso tale termine, hanno anche, in alternativa, la facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione, anche analitica, addebitando al fornitore le spese sostenute.

Sezione IV: Semilavorati

Art. 15: Offerte

L'offerta scritta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per cinque giorni.

L'offerta verbale o a mezzo telefono è impegnativa solo per la risposta che pervenga all'offerente entro le ore 18.00 del successivo giorno lavorativo.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta sono provate dal timbro postale o da documentazione equivalente.

Se nell'offerta è indicata la clausola "salvo variazione di prezzo" e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato all'offerta originaria.

Le offerte fatte da agenti di commercio si intendono sempre "salvo approvazione della casa".

Art. 16: Conferme di ordine

Ogni ordine viene confermato per iscritto dal venditore.

Art. 17: Prezzo materiali ed attrezzature

Il prezzo è costituito dalla base concordata, cui si devono aggiungere gli extra di dimensione e tipologia e l'eventuale costo del trasporto, se la merce è resa franco destino. Ulteriori extra sono previsti per tagli a misura, quantità e confezioni fuori standard.

Il prezzo dei semilavorati è riferito al peso (massa) in chilogrammi del materiale, al netto di imballo.

Art. 18: Matrici per l'estrusione dei profilati

Le matrici per l'estrusione dei profilati, per le quali il compratore paga al venditore un contributo spese a fondo perduto, sono di proprietà del venditore, che si impegna a

conservarle per due anni ad uso esclusivo del cliente dalla data dell'ultima consegna di profilati.

Il venditore non è responsabile dell'esecuzione di matrici realizzate per il compratore e brevettate da terzi.

Art. 19: Requisiti della merce

Per quanto attiene all'aspetto superficiale si fa riferimento alle norme UNI EN.

I casi particolari vengono definiti in fase d'ordine con costi aggiuntivi.

Art. 20: Imballi

Gli imballi necessari per la natura della merce e quelli speciali, come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, sono a carico del compratore.

Per i laminati e profilati che vengono oliati e/o protetti con carta, il peso (massa) dell'olio e/o della carta deve essere portato in aggiunta al peso (massa) del materiale.

Nel caso degli estrusi, la carta inserita nei profili viene calcolata in peso, mentre il legno ed i cartoni esterni non sono da considerare.

Art. 21: Termini di consegna

I termini di consegna sono sempre "salvo imprevisti " e devono ritenersi indicativi, a meno che non abbiano carattere di essenzialità, che deve essere precisato sulla conferma d'ordine.

Essi hanno decorso dalla data di ricevimento dell'ordinazione.

Per i materiali per i quali sia stato convenuto un collaudo, il termine di consegna si intende riferito alla messa a disposizione dei materiali stessi, nella località convenuta, agli agenti collaudatori. Il termine deve risultare dalla data della richiesta di collaudo.

Tutti i termini di consegna sono comunque intesi sempre "salvo il caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore".

L'inosservanza dei termini che non siano tassativi non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto qualora non superi della metà i termini previsti nella conferma d'ordine; in nessun caso dà diritto a indennizzi o rimborsi.

Art. 22: Collaudi

Le spese dei normali collaudi di fabbrica (preparazione delle provette, prestazione di macchine, attrezzi e maestranze necessari, ecc.) sono a carico del venditore.

Le spese per collaudi speciali sono invece a carico del compratore che li abbia richiesti.

Art. 23: Tolleranze di quantità

Il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato.

In ogni caso il venditore potrà consegnare gli estrusi con una tolleranza minima di Kg 50 per ogni singola lunghezza di profilato.

Art. 24: Rischi di spedizione

Nel caso in cui per le spedizioni vengano utilizzati automezzi del produttore, i rischi sono a carico di quest'ultimo sino all'arrivo della merce dal cliente.

Se si usano trasportatori terzi la responsabilità è del vettore (che è coperto dall'assicurazione) sino all'arrivo dal cliente.

Art. 25: Reclami

I reclami per vizi di qualità dei materiali devono essere fatti per iscritto nei termini di legge.

I reclami per differenze di peso (massa) e del numero dei colli devono essere fatti all'atto del ricevimento dei materiali facendo documentare le suddette differenze dal vettore che esegue la consegna.

Di ogni contestazione il compratore deve dare avviso al venditore entro quarantotto ore tenendo il materiale a disposizione.

Il venditore è tenuto ad eseguire la verifica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo.

Per gli estrusi i reclami devono essere accompagnati sempre dal campione.

Art. 26: Cali di movimentazione e di lavorazione dei prodotti di alluminio

Cali di lavorazione per estrusi di alluminio:

da billette primarie	calo 2%
da panetti o da T Bars	calo 99,7%
da spezzoni di profilati puliti in lega 6060 grezzi e/o anodizzati	calo 7% (calo da rottame a billetta)
da spezzoni di profilati puliti in lega 6060 verniciati	calo 15% (calo da rottame a billetta)

Cali o aumenti di peso per trattamenti superficiali:

ossidazione anodica	calo 3%
verniciatura	aumento 2%

Capo III: Prodotti da fonderia e da stamperia in leghe non ferrose

Art. 1: Definizioni

Appartengono a questa categoria i prodotti ottenuti in fonderia (getti) o tramite stampaggio a caldo (stampati) di leghe non ferrose.

Art 2: Conchiglie e stampi

Le conchiglie o stampi costruiti dalla fonderia/stamperia per conto del cliente rimangono di proprietà della stessa.

Le conchiglie, stampi, modelli, attrezzature e accessori forniti/commissionati e pagati dal cliente sono di sua proprietà e sono conservati dalla fonderia/stamperia, a suo esclusivo uso, per tre anni al massimo dalla data dell'ultima fornitura, senza obbligo dalla fonderia/stamperia di provvedere alla loro assicurazione. In caso sia richiesta la copertura assicurativa il costo è a carico del cliente.

La normale manutenzione delle conchiglie, stampi, attrezzature e accessori del cliente sono a carico del fornitore, mentre la manutenzione straordinaria, legata all'usura, è a carico del cliente.

Nel caso le conchiglie, stampi, modelli, attrezzature e accessori siano costruiti dal fornitore su richiesta del cliente, il pagamento è effettuato per il 50% all'ordine ed il restante 50% alla presentazione dei getti campione. È pure possibile che il pagamento avvenga tramite aumento ponderato del prezzo dei getti/stampati prodotti con le conchiglie, stampi, modelli, attrezzature e accessori.

Per la fonderia in sabbia i modelli per getti sono pagati in unica tranche alla presentazione dei getti campione.

Art. 3: Peso delle forniture di getti/stampati

Il peso è quello dichiarato all'atto della partenza al netto degli imballi o cartoni di confezione.

Eventuali differenze riscontrate all'arrivo saranno tenute in considerazione se superano $\pm 2\%$.

Art. 4: Imballaggi

Gli imballaggi sono cassoni metallici per getti/stampati normali o pallet per i getti/stampati di grandi dimensioni, forniti dal cliente franco fonderia/stamperia.

Per i prodotti in leghe di rame di grandi dimensioni, l'imballaggio è a totale carico del fornitore, come pure per i getti/stampati di piccole dimensione imballati in cartoni a perdere.

Art. 5: Termini di consegna

Per forniture continuative i termini di consegna sono stabiliti dal programma definito all'atto dell'ordine.

Per ordinazioni occasionali il termine di consegna è concordato all'ordine tra le parti.

Art. 6: Scarti

I getti/stampati prodotti in serie e riconosciuti scarti in numero superiore al 5% ed i getti/stampati prodotti in unico o pochi esemplari e riconosciuti scarti sono sostituiti franco da ogni spesa per il cliente.

Il reclamo per i prodotti scarti per difetti palesi deve essere fatto entro quindici giorni dalla spedizione ed entro sessanta dalla scoperta durante le successive lavorazioni, nei limiti temporali della garanzia stabilita dalle parti o prevista dal codice civile.

Se le parti convengono sulla fondatezza del reclamo il compratore ha diritto alla sostituzione, franca di ogni spesa, della sola merce riconosciuta scarta ma non al risarcimento di alcun danno, né alla risoluzione del contratto.

Nei getti sono normalmente tollerati piccoli difetti quali soffiature, porosità ed altri difetti strutturali che non pregiudichino l'impiego del pezzo.

Per i getti a tenuta è possibile la riparazione di eventuali perdite tramite opportuni processi di impregnazione, salvo accordi diversi all'atto dell'ordine.

Art. 7: Sbavature e finitura superficiale

I getti/stampati sono forniti nelle normali condizioni di fusione/stampaggio, con tolleranza di sbavatura sporgenti non oltre 0,4 mm. Nei getti sono tollerate tracce di trucioli e di lubrificanti di fonderia, salvo accordi diversi all'atto dell'ordine.

La finitura superficiale dei getti/stampati è quella grezza del procedimento di fabbricazione. Nel caso di getti colati in conchiglia o pressofusi s'intende convenuta la finitura idonea per la verniciatura a spessore con tolleranza di striature e difetti superficiali che posso essere mascherati dalla verniciatura stessa. Se si è convenuta una finitura accurata, per verniciatura lucida con fondo di spessore, nelle fusioni sono tollerati leggeri segni (per esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 60). Se si è convenuta, infine, la finitura accurata o liscia per finitura lucida e galvanica sono tollerati soltanto segni leggeri (per esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 80).

Art. 8: Tolleranze di sformatura e di dimensione

I getti/stampati sono forniti con tolleranze nei limiti previsti dalle norme UNI - EN di prodotto.

Per i getti colati in sabbia è ammessa la tolleranza del $\pm 2\%$ sulle varie dimensioni.

Per i getti colati in conchiglia è ammessa la tolleranza del $\pm 1\%$ sulle varie dimensioni.

Art. 9 Calo di fusione e perdita inserti

Per le fusioni ottenute da leghe in conto trasformazione valgono i seguenti cali di fusione:

- Leghe Al-Si, Al-Si-Cu	5 %
- Leghe Al-Mg	10 %
- Leghe di Zn	10 %
- Leghe di Mg	20 %
- Leghe di Cu	7 %

Per gli inserti metallici forniti dal cliente e destinati alla forniture è ammessa una perdita non superiore al 5 %.

Capo IV: Prodotti siderurgici finiti, laminati a caldo e derivati

Art 1: Definizioni

Appartengono a questa categoria i seguenti prodotti: laminati mercantili, larghi piatti, travi, vergella di ogni tipo, treccia, trefolo e filo armonico per cemento armato precompresso, tondo liscio o nervato, laminato a caldo o trafilato, in barre o rotoli per cemento armato, reti elettrosaldate.

Per la descrizione e classificazione dei prodotti si rimanda alla norma UNI EN 10079.

Art 2: Richieste/Offerte/Ordini

I contratti si concludono tramite telefono.

Le offerte sono sempre senza impegno, salvo i casi per i quali vengano rilasciate espressamente opzioni con quantità e termini di consegna ben definiti.

Talvolta gli ordini sono confermati per iscritto. In certi casi può essere introdotta la clausola "salvo il venduto".

Art 3: Prezzi

I prezzi sono composti da un prezzo base a cui si devono aggiungere gli extra di dimensione e l'eventuale costo del trasporto, se la merce è resa franco destino. Ulteriori extra aggiuntivi sono previsti per tagli a misura, quantità e confezioni fuori standard.

Per alcuni prodotti siderurgici, quali tondo per cemento armato in barre e rotoli, trafilato e rete elettrosaldata, l'extra applicato è quello in vigore al momento della consegna.

Per altri prodotti quali travi, profilati, laminati mercantili, si applica l'extra in vigore al momento dell'ordine.

Le unità di misura del peso per la formulazione dei prezzi sono il chilogrammo e la tonnellata.

Art 4: Pesi e tolleranze

Il peso totale di ciascun carico, nel rispetto delle portate previste dalla legge, varia dalle 28 alle 30 tonnellate. Il peso totale è l'unico riconosciuto in quanto, in caso di pesi parziali, essi sono sempre approssimativi. Eventuali discordanze sul peso totale, se non imputabili al vettore, divengono significative solo se il controllo è effettuato su pesa pubblica.

Sul peso netto della merce è ammessa una tolleranza del 3 per mille.

L'eventuale costo della pesatura è a carico del cliente.

Art 5: Imballaggi

Gli imballaggi quali corde, legacci, reggette ecc., indispensabili per la confezionatura standard dei fasci/pacchi, si conteggiano, agli effetti del peso e della fatturazione, come se fossero merce.

Art 6: Tempi di consegna

La consegna avviene secondo la disponibilità di magazzino. In caso di ordini particolari, sulla base delle indicazioni del fornitore, la consegna avviene secondo il programma di produzione.

Art 7: Consegna della merce

La merce viene resa disponibile al cliente caricata su autotreno o vagone ferroviario. Per alcuni prodotti, quali treccia o trefolo, si fa ampio uso del sistema intermodale.

Art 8: Validità degli ordini

La consegna o il ritiro della merce, salvo casi oggetto di trattative particolari, deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'ordine, pena la decadenza dell'ordine stesso.

Art 9: Pagamenti

Il periodo di massima dilazione è di novanta giorni fine mese data fattura.

Art 10: Unità di misura

Le unità di misura relative alla lunghezza sono il millimetro, centimetro o metro.

Art 12: Reclami

Il fornitore garantisce che la merce risponda alle caratteristiche definite nell'ordine. In mancanza di specificazioni valgono le caratteristiche delle norme di prodotto vigenti. Eventuali reclami per difetti palesi della merce devono essere proposti per iscritto entro il termine massimo di otto giorni dal ricevimento della stessa. Se le parti convengono sulla fondatezza del reclamo, il compratore ha diritto alla sostituzione, franca di ogni spesa, della sola merce riconosciuta non conforme, ma non al risarcimento di alcun danno né alla risoluzione del contratto.

Art 13: Tolleranza sulle lunghezze

La tolleranza sulle lunghezze relative ai prodotti laminati a caldo è di meno 0 più 10 cm. In caso di tagli a freddo la tolleranza viene concordata in sede di trattativa.

Art 14: Barre corte

La presenza di barre più corte rispetto a quelle standard non deve superare il 3%. Per la treccia o il trefolo è tollerata la presenza su ogni autotreno di un rotolo non a filo continuo, ma composto da due tratte più o meno uguali unite con saldatura di testa.

Art 15: Collaudi

Il collaudo dei prodotti oggetto del contratto è eseguito dal cliente o da enti qualificati da lui incaricati.

Le spese sono a carico del cliente, salvo diverse condizioni contrattuali.

Le spese sostenute per risolvere eventuali contestazioni sono a carico della parte soccombente.

Art 16: Materiali di prima e seconda scelta e materiali da stock

Sono materiali di prima scelta quelli con caratteristiche che rispondono pienamente alle norme di prodotto.

Sono di seconda scelta, o declassati, quelli con caratteristiche non conformi, ma che non ne pregiudicano l'impiego della prevista destinazione.

Sono materiali da stock i fondi di magazzino di prima o seconda scelta venduti senza alcuna identificazione né alcuna garanzia ed acquistati come "visti e piaciuti".

Art. 17: Cali di movimentazione e lavorazione

Sono ammessi i seguenti cali di movimentazione e lavorazione:

ossitaglio lamiere	1,50%
taglio a misura dei prodotti in barre, piatti e tubi	al seghetto 1,50%
	alla cesoia 1,00%
foratura delle travi	1,00%
sabbiatura delle travi con graniglia metallica	1,50%
spianatura, taglio e slittaggio dei coils	0,75%

Capo V: Metalli non ferrosi base rame

Art. 1: Materie prime

Sono materie prime i metalli seguenti:

A) catodi rame grado A , come da norma EN 1978, ad analisi garantita e nelle marche approvate da LME (London Metal Exchange), per le quali non è normalmente fornita e/o richiesta analisi chimica;

B) catodi rame non a norma quali:

- catodi rame standard;
- catodi rame EW (electro won) per i quali è fornita e richiesta analisi chimica;
- pani rame raffinati a fuoco, come da norma ASTM B 216-97;
- pani zinco, come da norma EN 1179-1995;
- pani piombo, come da norma UNI 3165 (1988).

Art. 2: Compravendita

Le materie prime possono venire acquistate da compagnie internazionali su base di contratti con forniture mensili concordate e con premio/sconto fissato.

Il prezzo del rame è quello LME e potrà essere concordato quello medio del mese della consegna, del mese precedente o del mese successivo.

Il materiale si intende reso alle trafilerie/fonderie, fatta eccezione per i catodi rame, per i quali la resa è CIF porto italiano.

Si possono anche acquistare lotti spot da operatori nazionali o esteri, a prezzo di mercato. Anche in questo caso il materiale s'intende reso franco destino.

Art. 3: Pagamento

Per i catodi rame da miniera il pagamento è contro documenti a cinque giorni dall'arrivo della nave in porto, ma il pagamento avviene ad avviso di nave in porto.

Per i contratti spot sul rame il pagamento è al ricevimento del materiale da parte delle trafilerie/fonderie.

Lo zinco è pagato a trenta giorni dal ricevimento da parte delle trafilerie/fonderie.

Sezione I: Metalli non ferrosi base rame – materie prime seconde – rottami

Art. 4: Definizioni

Sono materie prime seconde tutti i rottami non ferrosi menzionati nella classificazione UNI EN 12861 e, più genericamente:

- cadute nuove e sfridi di lavorazioni meccaniche di semilavorati;
- materiali provenienti dalla demolizione di impianti termosanitari;
- materiali provenienti dalla demolizione di impianti elettrici, elettronici e di cavi in genere;
- risulta di raccolte eterogenee di componenti di apparecchiature elettrodomestiche o meno, componenti provenienti dalla demolizione di automobili e manufatti in metallo in uso normale alle persone, componenti dell'edilizia civile e industriale.

Art. 5: Qualità

Per le materie prime seconde valgono le norme previste dalla UNI EN 12861 per la classificazione CEN (riportata in All. 5).

Sono perentoriamente esclusi rottami contaminati radioattivamente.

Art. 6: Iter della negoziazione

I rottami sono forniti all'utilizzatore finale (trafilerie/fonderie) da operatori commerciali che si occupano della raccolta, selezione, lavorazione, eventuale bonifica e trasporto.

Le parti concordano per ogni contratto il quantitativo, il termine di consegna ed il relativo prezzo.

Il contratto per la fornitura di rottami si conclude verbalmente e viene confermato per iscritto.

L'operatore commerciale acquista dal piccolo detentore franco partenza, provvede al carico e trasporto con propri mezzi e vende alle trafilerie/fonderie reso franco destino.

Art. 7: Provvigione

La provvigione riconosciuta al mediatore, qualora sia richiesto il suo intervento, è regolata da accordi tra le parti.

Art. 8: Classifiche

All'acquisto la classifica viene convenuta tra le parti secondo la formula "visto e piaciuto".

Alla vendita la classifica è quella riscontrata dalle trafilerie/fonderie allo scarico.

Art. 9: Peso

Per l'operatore commerciale che acquista, vale il peso riscontrato al carico.

Per la vendita al cliente finale, vale il peso riscontrato dalle trafilerie/fonderie allo scarico.

Art. 10: Dimensioni e pesi

Se non diversamente concordato, le dimensioni massime previste per il materiale "pronto forno" sono metri 1 x 0,50 x 0,40, con peso massimo per singolo pezzo non superiore a 200 kg.

Art. 11: Tolleranze

Per i contratti sulle materie prime vale la norma UNI EN 12861.

Per acquisti via mare il peso ritenuto valido è quello riportato sulla polizza di carico, da riscontrarsi da parte della dogana italiana allo sbarco.

Per i rottami, qualora il contratto preveda la clausola “circa”, la tolleranza sul peso a favore del venditore è di $\pm 5\%$.

Art. 12: Prezzi

Il prezzo è convenuto per tonnellata sulla base della categoria.

Si applica una diminuzione del prezzo quando le trafilerie/fonderie riscontrino una qualità inferiore rispetto a quella concordata.

Il prezzo di riferimento per i catodi Cu è il prezzo del rame LME catodo grado A “Settlement”, più eventuali premi e per lo Zn il prezzo LME; per i rottami il riferimento è il prezzo base Cu LME “lowest” (più basso), ad esclusione dei rottami “tornitura” e “spezzoni” per i quali la base di riferimento è il prezzo della “barra OT”, pubblicato dal Sole 24 Ore.

Art. 13: Pagamenti

I piccoli raccoglitori e i produttori di rottame richiedono pagamenti immediati e comunque non oltre i dieci giorni.

Le trafilerie/fonderie effettuano un pagamento medio da dieci a trenta giorni; termini diversi di pagamento possono essere convenuti in particolari condizioni di mercato.

Art. 14 : Reclami

Se il materiale inviato non possiede la qualità promessa, le trafilerie/fonderie devono comunicare al fornitore che lo stesso è accettato con riserva, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini di legge.

Il materiale rimane a disposizione del fornitore, che deve provvedere alla verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo.

Le trafilerie/fonderie, trascorso tale termine, hanno la facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione, anche analitica, addebitando al fornitore le spese sostenute.

Le trafilerie/fonderie hanno anche la facoltà, in alternativa, di rifiutare la fornitura di rottame che non possiede la qualità promessa, entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso le spese della restituzione al fornitore sono a totale carico di quest'ultimo.

Sezione II: Metalli non ferrosi base rame – semilavorati

Art. 15: Offerte

I contratti si concludono per telefono.

Le offerte sono sempre senza impegno, salvo i casi nei quali vengano rilasciate espressamente opzioni con prezzi, quantità e termini di consegna ben definiti.

Art. 16: Ordini

La conferma verbale telefonica vincola le parti. Gli ordini sono confermati per iscritto.

Il valore confermato è quello d'uso, con la distinzione che l'ordine sia effettuato a prezzo pieno (fornitura del semilavorato con materia prima del produttore) o in trasformazione (fornitura del semilavorato con materia prima fornita dal cliente in trasformazione al produttore).

Per gli ordini a prezzo pieno, per la barra ottone è ordinato il quantitativo al prezzo base concordato e la specifica delle misure da parte del cliente segue successivamente, entro due mesi.

Per il laminato viene ordinato il quantitativo e le misure al prezzo di lavorazione concordato, anche in tempi antecedenti al giorno della fissazione del prezzo del metallo. Il valore della materia prima è fissato al valore del "cash Milano" del giorno precedente (quotazione conosciuta). Se però la quotazione del rame "cash Milano", nello stesso giorno nel quale il cliente ha concordato la fissazione, fosse aumentata rispetto a quella del giorno precedente di un valore superiore a un valore fissato in precedenza, quanto eccede questo valore è applicato in maggiorazione al prezzo al quale il cliente aveva ordinato.

Il periodo di fissazione della materia prima rame può variare da un mese precedente la data dell'ordine a cinque giorni antecedenti la di data ritiro prevista dall'ordine stesso.

Art. 17: Ordini a prezzo pieno

Per gli ordini a prezzo pieno, il prezzo espresso è quello d'uso.

Per la barra e i profili d'ottone il prezzo è costituito dalla base concordata, cui si devono aggiungere gli extra di dimensione e tipologia e l'eventuale costo del trasporto, se la merce è resa franco destino. Ulteriori extra sono previsti per tagli a misura, quantità e confezioni fuori standard. L'extra applicato è quello in vigore al momento della consegna.

Per i laminati, tubi e fili, il prezzo è costituito dal prezzo del metallo (di norma il cash Milano) cui si deve aggiungere il prezzo della lavorazione concordata.

Art. 18: Ordini in trasformazione

Per gli ordini in trasformazione, il prezzo concordato è quello della lavorazione.

Il cliente invia al produttore una quantità di materia prima o rottame da trasformare in semilavorato.

Per questi ordini, il valore di resa metallo della trasformazione (quantità di materiale da fornire per 100 kg di semilavorato da consegnare) da parte delle trafilerie/fonderie è quello d'uso, e cioè:

- catodi rame grado A	102/100
- rottame di riciclo 2 [^] super	108/100
- lastra Ottone titolata o miscela di catodi rame e zinco in pani o ritagli pari lega	105/100
- tornitura in lega di ottone OT 58*	112/100
- spezzoni di barra	105/100
- ronzure (sbavature e sfridi di tranciatura)	104/100
- segature*	110/100

Nota: (*) umidità e oleosità totali massime, quelle stabilite dalla norma UNI EN 12861.

Art. 19: Pesi e tolleranze

Il peso è espresso in tonnellate.

È accettata una tolleranza del 3 per mille sul peso netto della merce, da calcolarsi sull'intera spedizione, salvo che i singoli colli abbiano funzioni/tipologia diverse. Eventuali discordanze sul peso totale, se non imputabili al vettore, sono prese in considerazione solo se la pesata è effettuata su pesa pubblica.

Il costo della pesatura è a carico del cliente.

Nel caso la pesatura di controllo verifichi differenze oltre il ± 3 per mille, il quantitativo in più/meno sarà addebitato/accreditato, salvo accordi diversi.

Art. 20: Imballaggi

Gli imballaggi, quali traverse, carta, fascette e legacci, ecc. necessari per la confezionatura standard dei fasci/rotoli, sono conteggiati, ai fini della fatturazione, come fossero merce.

Art. 21: Termini di consegna

I termini di consegna sono, se non diversamente pattuito, trenta giorni successivi all'ordine del cliente e comunque non oltre i tre mesi dallo stesso.

Art. 22: Consegna

Se non diversamente concordato, il semilavorato si intende reso franco partenza produttore e viaggia sotto la responsabilità del compratore dal momento in cui viene caricato sul suo mezzo.

Art. 23: Pagamenti

Il periodo di massima dilazione è di novanta giorni fine mese, data fattura.

Art. 24: Tolleranze dimensionali

Salvo accordi diversi, le tolleranze dimensionali ammesse per i vari semilavorati sono quelle delle relative norme EN.

Art. 25: Rinvio

Per i rottami si fa rinvio alla nuova norma CEN riportata in allegato sub 5.

Capo VI: Fucinati

Art. 1: Definizioni

Si intendono per fucinati i prodotti ottenuti per deformazione a caldo dell'acciaio (e meno frequentemente di altri metalli deformabili a caldo) in una matrice aperta o in uno stampo chiuso o in laminatoi a caldo per anelli.

Art. 2: Richieste/Offerte

La richiesta per iscritto del cliente contiene prevalentemente una specifica tecnica che fa riferimento al disegno dei pezzi e alla qualità dell'acciaio, ai controlli e ai relativi certificati. Il riferimento è a norme nazionali o internazionali, standards consolidati o norme interne del cliente.

L'offerta è scritta e comprende: elementi di base; elementi di completamento; elementi di carattere generale.

Art. 3: Elementi dell'offerta

Le caratteristiche tecniche del prodotto, le modalità di controllo, ai relativi documenti e certificati, le condizioni commerciali e di consegna, il periodo di validità dell'offerta, sono gli elementi caratterizzanti l'offerta e possono includere anche voci non presenti in richiesta.

Per le caratteristiche tecniche si fa riferimento prevalentemente alle norme europee EN.

L'offerta indica altresì modalità condizioni e prezzo del trasporto e dell'imballaggio, penali per ritardato pagamento, modalità di gestione dei reclami, responsabilità e penali per ritardata consegna, responsabilità da prodotto, foro competente.

Con la clausola "da definirsi" può essere riservata ad una successiva stipulazione la definizione di ulteriori condizioni.

Art. 4: Valore e durata dell'offerta

Se non diversamente specificato, l'offerta è valida per quindici giorni.

L'offerta verbale è impegnativa se l'ordine perviene entro i cinque giorni successivi.

Le offerte sono sempre senza impegno, salvo i casi nei quali vengano rilasciate espressamente opzioni con prezzi, quantità e termini di consegna ben definiti.

Se nell'offerta è inserita la clausola "salvo venduto" il fornitore è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che l'ordine conseguente sia pervenuto.

L'offerta può contenere la clausola "salvo variazione di prezzo", in forza della quale il fornitore non è vincolato dall'offerta nel caso intervenga una variazione di prezzo.

Art. 5: Conferma d'ordine

Gli ordini possono essere confermati per iscritto o verbalmente per telefono.

Tutti gli accordi intervenuti tra le parti sono oggetto di conferma d'ordine.

La conferma d'ordine non viene rispedita in copia controfirmata per accettazione.

Il mancato riscontro entro otto giorni equivale ad accettazione, anche nel caso che la conferma contenga modificazioni rispetto all'ordine.

Art. 6: Tolleranze dimensionali

Salvo accordi diversi, le tolleranze dimensionali ammesse per i vari semilavorati sono quelle delle relative norme UNI-EN.

Art. 7: Pesi e tolleranze

Il peso è espresso in tonnellate.

Agli effetti della esecuzione dell'ordine è accettata una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al quantitativo ordinato. Per quanto riguarda la spedizione è accettata una tolleranza del 3 per mille sul peso netto della merce.

Eventuali discordanze sul peso totale, se non imputabili al vettore, sono prese in considerazione solo se la pesatura è effettuata su pesa pubblica

Il costo della pesatura è a carico del cliente.

Se la pesatura di controllo verifica differenze oltre il ± 3 per mille, il quantitativo in più/meno sarà addebitato/accreditato, salvo accordi diversi.

Art. 8: Controlli e collaudi

I controlli specificati nella conferma d'ordine fanno riferimento alle norme UNI-EN vigenti.

Il materiale eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta per il fornitore il solo obbligo della sostituzione, senza che il cliente possa esigere alcun altro risarcimento o rimborso di spese a questo titolo sostenute.

I documenti di controllo sono principalmente di due tipi:

Tipo 2.2 secondo la norma UNI-EN 10204;

Tipo 3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204

I collaudi vengono effettuati sia da personale dipendente del produttore che abbia un certificato di idoneità (emesso da Enti statali riconosciuti), che da Enti/Società riconosciuti o incaricati dal compratore stesso.

Per collaudi eseguiti da Enti/Società riconosciuti, dalla data di notifica al cliente di materiale pronto per il collaudo non devono passare più di trenta giorni, trascorsi i quali si intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso. Il fornitore ha facoltà di procedere alla spedizione o alla ulteriore fabbricazione/lavorazione.

I giorni si riducono a quindici nel caso di collaudi eseguiti da incaricati del compratore.

Le spese di collaudi eseguiti da Enti/Società riconosciuti o da incaricati del compratore sono a totale carico di quest'ultimo.

Art. 9: Imballaggi

Ove non diversamente concordato, gli imballaggi necessari al trasporto della merce e le spese per eventuale sistemazione dei colli prima del trasporto sono a carico del cliente.

Art. 10: Termini di consegna

I termini di consegna sono computati in giorni lavorativi e hanno valore solo indicativo, se non diversamente convenuto.

L'inosservanza dei termini che non siano "tassativi" non dà diritto a risoluzione totale o parziale del contratto, né a indennizzi e rimborsi.

Art. 11: Consegna

Se non diversamente concordato, il semilavorato si intende reso franco partenza produttore e viaggia sotto la responsabilità del compratore dal momento in cui viene caricato sul suo mezzo.

Art. 12: Pagamenti

Il periodo di massima dilazione accettata è di novanta giorni fine mese, data fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento il fornitore può richiedere il pagamento anticipato per eventuali restanti forniture o la risoluzione del contratto per la parte non eseguita.

Art. 13: Spese di sosta in arrivo

Sono a carico del compratore le spese di sosta dovute a ritardato ritiro della merce.

Capo VII: Trattamenti termici dei metalli e lavorazioni ausiliarie per conto terzi

Sezione I: Trattamenti termici dei metalli

Art. 1: Definizione

Per trattamenti termici si intendono tutti quei cicli termici previsti dalle tabelle UNI e che possono essere riassunti in trattamenti di:

- a) Ricottura e suoi tipi;
- b) Tempra e suoi tipi;
- c) Rinvenimento e suoi tipi;
- d) Bonifica e suoi tipi;
- e) Cementazione e suoi tipi;
- f) Nitrurazione e suoi tipi (in gas e in bagni di sale);
- g) Carbonitrurazione;
- h) Cianurazione;
- i) Sulfonitrurazione e sulfinitazione e suoi tipi (a 560° e 190°);
- l) Cromatura;
- m) Normalizzazione e suoi tipi;
- n) Malleabilizzazione e suoi tipi;
- o) Invecchiamento e suoi tipi;
- p) Stabilizzazione delle dimensioni e delle proprietà;
- q) Trattamento sotto zero;
- r) Degassificazione.

Sezione II: Trattamenti di leghe leggere

Art. 2: Lavorazioni ausiliarie

Le lavorazioni ausiliarie sono:

- a) Brunitura;
- b) Verniciatura a polveri o liquida;
- c) Decapaggio;
- d) Anodizzazione;
- e) Sabbiatura;
- f) Oliatura;
- g) Raddrizzatura;
- h) Protezione localizzata;
- i) Riporto cromo duro sistema galvanico;
- l) Riporti materiali vari, sistema «plasma».

Art. 3: Ordinazione

Per tutti i lavori eseguiti per conto terzi, le ditte esecutrici applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di appalto per le merci in conto lavorazione.

L'ordine è scritto e contiene:

le prescrizioni relative alla qualità del materiale da trattare, la tipologia del trattamento termico; l'eventuale struttura richiesta; le profondità e le tolleranze di durezza superficiale e al nucleo; la quantità della merce; il prezzo applicato; le condizioni di pagamento; la durata e validità dell'offerta; i termini di consegna; l'eventuale perentorietà del termine; le condizioni di resa; le eventuali clausole speciali o penali.

Qualora il committente non trasmetta l'ordine per iscritto, il fornitore fa riferimento alle norme UNI in vigore per le caratteristiche tecniche della fornitura, mentre le condizioni commerciali sono regolate dai prezzi applicati dal fornitore alla clientela come da listino.

Ogni ordinazione successiva a quelle già accettate è da considerarsi indipendente dalle precedenti agli effetti dei prezzi e/o dei correlativi sconti.

La commessa d'ordine può essere formulata anche per consegne frazionate nel tempo da parte dell'appaltatore.

Art. 4: Conferma d'ordine

L'ordine è sottoposto ad accettazione da parte del fornitore.

L'assenza di conferma comporta la tacita accettazione dell'ordine.

Qualora la conferma di una ordinazione verbale o scritta non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata denuncia da parte del committente delle modificazioni introdotte dall'altro contraente equivale ad accettazione tacita.

Nel caso di accettazione tacita, il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dell'offerta o dell'ordine.

Ove committente e appaltatore non provvedano rispettivamente all'invio dell'ordine e della conferma d'ordine, il documento di consegna vale come regolare ordinazione.

Art. 5: Bolla di consegna

I materiali consegnati all'appaltatore debbono essere accompagnati da una bolla di consegna, valida anche come ordinazione in assenza di ordine scritto, che contiene tutti od alcuni dei seguenti dati:

- a) quantitativi dei pezzi o dei grappoli (se il materiale è già legato) o dei contenitori;
- b) descrizione o denominazione dei particolari (allegando eventualmente il disegno);
- c) tipo o analisi chimica del materiale (indicando la relativa norma UNI-DIN, ecc.);
- d) nome dell'acciaieria di provenienza;
- e) peso in Kg;
- f) trattamento o ciclo termico e le eventuali strutture desiderate,

g) intervallo di resistenza e di durezza e relativo metodo di prova (Rockwell -Vickers - Brinnell - ecc.);

h) profondità di indurimento superficiale;

i) indicazione delle zone da trattare superficialmente.

Nel caso di trattamenti termochimici devono essere altresì precisati:

l) profondità di diffusione della cementazione o degli altri trattamenti termochimici;

m) eventuali superfici che debbono essere protette dal trattamento;

n) qualora successivamente al trattamento di diffusione il materiale (trattato) debba subire asportazioni di soprametallo, deve essere indicata l'ubicazione e l'entità dello spessore da asportare.

L'indicazione sul disegno si riferisce allo spessore efficace di diffusione o di indurimento a pezzo ultimato di lavorazione meccanica.

L'indicazione sulla bolla o sull'ordine (senza alcun riferimento agli eventuali soprametalli) si riferisce alle dimensioni ed allo stato del materiale come ricevuto sollevando l'appaltatore dal conteggio del soprametallo;

o) dati e richieste pervenute all'appaltatore successivamente alla consegna del materiale anche se per scritto non hanno alcun valore se non sono stati richiamati o preannunciati sull'ordine e/o sul documento di consegna.

Art. 6: Proprietà del materiale

Il materiale inviato per il trattamento termico è di proprietà del committente e si intende di qualità e in condizioni adatte a sopportare i trattamenti termici richiesti.

In caso di difetti che si dovessero evidenziare dopo il trattamento termico, il materiale difettoso può essere sottoposto a verifiche, su richiesta del committente o del trattamentista, per l'accertamento delle responsabilità, ad eccezione dell'ipotesi in cui il committente non abbia provveduto antecedentemente ad accertare, mediante adeguata documentazione, la qualità del prodotto.

L'onere della perizia grava sulla parte che la richiede.

Art. 7: Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è impegnato ad eseguire i trattamenti termici e le lavorazioni ausiliarie connesse secondo le norme della tecnica più avanzata osservando le prescrizioni delle norme UNI-EN del materiale da trattare.

A causa dei fenomeni chimico-fisici che possono verificarsi durante il trattamento, solo a lavorazione ultimata possono essere accertate eventuali deformazioni, variazioni dimensionali, cricche, difformità di durezza e qualità superficiali.

Quando si verificano tali inconvenienti, viene stabilito tra le parti o una riesecuzione del lavoro, ove possibile, ovvero, in caso di insuccesso o danneggiamento del materiale in forma irrecuperabile, si apre la fase di accertamento delle responsabilità.

In caso di insuccesso o di danneggiamento del materiale per sua colpa l'appaltatore oltre alla perdita della relativa fatturazione, risponderà esclusivamente del costo della quantità (peso) di materiale trattato, indipendentemente dal valore che la merce ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche subite, fatti salvi diversi accordi contenuti nell'ordine scritto.

I prezzi dei trattamenti vengono stabiliti in funzione della qualità (analisi) dei materiali e del tipo di trattamento richiesto, indipendentemente dal valore che la merce ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche.

La ditta appaltatrice resta tuttavia a disposizione del committente per la stipula scritta, con deroga alle presenti condizioni, di quotazioni particolari che prevedano anche il rischio di trattamento del valore complessivo dei pezzi (valore del materiale grezzo aumentato del

valore delle lavorazioni meccaniche subite, dichiarato dal committente per ogni eventuale singolo particolare disegno).

Qualora il committente richieda la esecuzione di trattamenti termici secondo precisi intendimenti esecutivi come per esempio:

- in bagno di sale;
- in forno ad alto vuoto;
- in forni in atmosfera controllata;
- per induzione ad alta, media e bassa frequenza;
- altro

dovrà specificarlo espressamente di volta in volta nelle commissioni di ordine, sui documenti di consegna e sui relativi disegni.

In caso contrario l'appaltatore rimane libero a suo insindacabile giudizio di usare il tipo di forno o di impianto più adatto per conseguire i risultati richiesti, in base alla forma, alle dimensioni e al tipo di materiale affidatogli.

Qualora il committente prescriva un determinato ciclo termico (per esempio salita lenta fino a 840°, mantenimento in temperatura per due ore, spegnimento in bagno termale a 180° ecc.), se ne assume la responsabilità.

La mancanza di dati, l'erronea o parziale indicazione degli stessi nella bolla di consegna esclude la responsabilità dell'appaltatore, fermo l'obbligo del committente di pagare l'importo delle lavorazioni eseguite.

Art. 8: Determinazione del prezzo

I prezzi praticati dall'appaltatore possono essere formulati: a peso, a consuntivo, a pezzo, per affitto di impianto, per unità di superficie trattata.

Tali prezzi si intendono riferiti alle esecuzioni dei trattamenti termici ed alle eventuali lavorazioni ausiliarie e vengono stabiliti in funzione della qualità del materiale (analisi), del tipo di trattamento e del risultato tecnico richiesto, indipendentemente dal valore che il materiale ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche.

I pesi e le misure validi per la determinazione dell'unità di calcolo dei prezzi sono quelli riportati nell'ordine scritto e/o sui documenti di consegna del committente, salvo eventuale diverso riscontro dell'appaltatore al ricevimento del materiale presso il suo stabilimento.

In caso di differenza del peso riscontrato dall'appaltatore rispetto a quello indicato dal committente, l'appaltatore informa il committente prima dell'inizio del trattamento e si procede alla corretta individuazione del peso nelle forme concordate tra le parti.

Tra committente e trattamentista viene concordato un prezzo che contiene eventuali tolleranze di calo di peso, conseguenti alla lavorazione ed al complesso delle operazioni che essa comporta, nonché il costo per il movimento della presa e per la consegna dei materiali in grandi masse.

Qualora nel corso della esecuzione del trattamento termico il committente richieda trattamenti e/o risultati diversi da quelli pattuiti viene concordata tra le parti l'eventuale modifica del prezzo convenuto nell'ordine.

Art. 9: Pagamento

Il pagamento viene concordato e definito con ordine scritto.

L'eventuale mancato pagamento può essere regolato dalle condizioni di vendita dell'appaltatore, qualora siano accettate dal committente.

Art. 10: Collaudi

L'appaltatore si impegna ad eseguire il collaudo dei materiali trattati secondo l'uso e le tolleranze previste dalle norme di unificazione vigenti al momento dell'appalto, effettuando tale collaudo su una percentuale di materiale variabile dal 30% al 50%.

Eventuali richieste, da parte del committente, di collaudi per percentuali superiori o totali sono oggetto di trattativa e fatturazione separata.

Qualora il committente richieda un collaudo speciale e diverso è tenuto a comunicarlo all'appaltatore all'atto della firma della commissione d'ordine, fornendo altresì il capitolato relativo.

Appena ricevuta la merce il cliente è tenuto al controllo prima che il materiale sia sottoposto ad altre lavorazioni o passato a terzi.

Se è convenuto che il collaudo dei trattamenti sia eseguito da funzionari della P.A. o da privati o incaricati del committente, l'appaltatore deve dare notizia al committente dell'approntamento dei materiali, con tempistiche compatibili con il ciclo di trattamento.

Il collaudo del materiale è liberatorio a tutti gli effetti, salvo diversi accordi contenuti nell'ordine.

Il materiale passato dal committente a successiva lavorazione o al montaggio si ritiene collaudato ed accettato, salvo evidenziarsi successivi vizi occulti, per i quali si apre una fase di verifica delle responsabilità.

Le spese dei collaudi eseguiti dalla P.A. o privati riconosciuti, o da incaricati del committente, sono a completo carico di quest'ultimo.

Qualora il committente richieda un collaudo distruttivo, fornisce all'appaltatore il materiale necessario al collaudo stesso.

Una parte del materiale sezionato resta di proprietà dell'appaltatore, l'altra dovrà essere restituita al committente come prova dell'avvenuto collaudo.

Art. 11: Scarti di lavorazione

Il prezzo pattuito tra committente ed appaltatore all'atto dell'ordine tiene conto della tolleranza/scarti sulle lavorazioni.

Art. 12: Presa, consegna, trasporto del materiale

La merce viaggia con rischi e pericoli definiti dagli Incoterms in vigore e pattuiti tra le parti.

Art. 13: Costi di magazzinaggio

L'esecutore (appaltatore) del trattamento termico non è tenuto al magazzinaggio dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo:

- un mese prima della ricezione di disposizioni di lavorazione;
- un mese dopo la esecuzione della lavorazione in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna, salvi diversi accordi tra le parti.

Trascorsi tali termini di tempo, l'appaltatore può chiedere il pagamento delle spese di deposito, facchinaggio e trasporto interno del materiale.

Art. 14: Imballaggio

Il committente è tenuto a spedire il materiale da trattare convenientemente imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

L'appaltatore è tenuto ad usare il medesimo imballo per la restituzione della merce.

Eventuali ulteriori spese di imballo saranno a carico del committente ed oggetto di fatturazione.

Art. 15: Reclami

Ogni reclamo sul trattamento eseguito dovrà essere fatto per iscritto.

Il committente decade dalla garanzia se non denuncia i vizi palesi all'appaltatore entro otto giorni dal ritiro o dal ricevimento della merce e prima che questa venga sottoposta ad altra lavorazione o trasferita a terzi.

Trascorso tale termine nessun reclamo potrà essere formulato, ad eccezione che l'ordine preveda espressamente che l'appaltatore rilasci al committente un'autocertificazione consistente in un atto di notorietà attestante i risultati del trattamento eseguito, considerandosi in tal caso il vizio occulto.

Il committente si impegna, in caso di reclamo, a recapitare, a sua cura e spese, un campione del materiale trattato e contestato presso lo stabilimento dell'appaltatore, salvi diversi accordi (ente terzo).

L'appaltatore non è responsabile per gli eventuali danni derivanti da forza maggiore.

TITOLO IX: VALVOLAME, RACCORDERIE, RUBINETTERIA, POSATERIE, ARTICOLI CASALINGHI

Capo I: Valvolame - raccorderie

Art. 1: Compravendita

La vendita avviene sia direttamente che tramite agenti di commercio/rappresentanti o con mezzi informatici, con utilizzo di appositi cataloghi o listini, contenenti la descrizione dei prodotti e il relativo prezzo base.

Il contratto è redatto per iscritto, eventualmente preceduto dall'offerta del produttore o da una proposta d'ordine dell'acquirente o dell'agente/rappresentante, confermate per iscritto. L'offerta o la proposta d'ordine contengono la descrizione della merce; la quantità; il prezzo unitario; i termini di consegna; le modalità di pagamento; le modalità ed oneri di trasporto.

L'offerta può essere preceduta da un progetto tecnico, da un disegno o da un prototipo forniti a titolo gratuito, che restano di proprietà del produttore.

Le illustrazioni, le descrizioni, le misure contenute nei cataloghi hanno scopo dimostrativo.

Il produttore si riserva il diritto di variazione o di miglioramento del prodotto, garantendone comunque la qualità e funzionalità.

Art. 2: Ordinazione

Gli ordini sono fatti per iscritto ed inviati a mezzo fax o in via informatica.

Gli ordini contengono la descrizione della merce; la quantità; il prezzo di listino; l'eventuale sconto incondizionato praticato; i termini di consegna; le modalità di pagamento; le eventuali penali, solo se concordate.

Art. 3: Conferma d'ordine

Gli ordini di clienti abituali, assunti tramite agenti di vendita o per via informatica, sono accettati se entro otto/quindici giorni non viene comunicata la mancata accettazione da parte del produttore.

Art. 4: Esclusiva

L'azienda produttrice può concedere l'esclusiva dei propri prodotti, a fronte di un fatturato minimo annuo, alle condizioni specificate con contratto scritto.

Art. 5: Unità di contrattazione e imballaggio

La merce viene venduta a pezzo, a confezione o a multipli.

L'imballaggio, se in scatole di cartone, è fornito dal produttore ed è compreso nel prezzo.

L'imballaggio è a multipli di pezzo, posizionati o alla rinfusa in quantità standard (12 pezzi o frazioni).

Eventuali imballaggi speciali devono essere richiesti espressamente dal cliente e sono concordati tra le parti.

Art. 6: Consegna

La consegna avviene nel termine convenuto che si considera impegnativo, salvo cause di forza maggiore, che escludono il risarcimento.

Eventuali tolleranze nel termine di consegna devono essere previste contrattualmente.

Eventuali penali devono essere oggetto di specifico preventivo accordo scritto tra le parti.

Art. 7: Trasporto

Il trasporto è a carico del compratore in porto assegnato o in porto franco con addebito in fattura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del produttore.

Per le merci in esportazione, la merce viene venduta franco fabbrica FOB o CIF.

Art. 8: Pagamenti

I pagamenti sono effettuati nei termini concordati, secondo quanto indicato in fattura, a 60/90 giorni data fattura netto.

In caso di pagamento alla consegna o a trenta giorni, si pratica uno "sconto cassa" indicativamente del 2-3%.

Art. 9: Reclami

I reclami riguardanti la quantità/qualità della merce sono validi se fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della stessa.

Non sono accettati resi di merce senza la preventiva autorizzazione scritta del produttore.

La merce contestata viene restituita, senza aggravio per l'acquirente.

Il reclamo, se accettato dal produttore, dà luogo ad un accordo che può comportare la sostituzione con merce conforme ovvero l'accredito del pari valore.

Art. 10: Garanzia

Il materiale viene garantito a termini di legge e gli eventuali difetti di fabbrica danno luogo alla sostituzione gratuita del pezzo.

Il fornitore non è responsabile di difetti risultanti dall'errata installazione od impiego del prodotto.

Capo II: Articoli casalinghi, vasellame, pentolame, posaterie

Art. 1: Compravendita

La vendita avviene sia direttamente che tramite agenti di commercio/rappresentanti o con mezzi informatici, con utilizzo di appositi cataloghi o listini, contenenti la descrizione dei prodotti e il relativo prezzo base.

Il contratto è scritto, eventualmente preceduto dall'offerta del produttore o da una proposta d'ordine dell'acquirente o dell'agente/rappresentante, confermate per iscritto.

L'offerta o la proposta d'ordine contengono la descrizione della merce; la quantità; il prezzo unitario; i termini di consegna; le modalità di pagamento; le modalità ed oneri di trasporto.

L'offerta è accompagnata dall'indicazione di un termine entro il quale il produttore mantiene il prezzo indicato.

L'offerta può essere preceduta da un progetto tecnico, un disegno o un prototipo, forniti a titolo gratuito, che rimangono di proprietà del produttore.

Le illustrazioni, le descrizioni, le misure contenute nei cataloghi hanno scopo dimostrativo.

Il produttore si riserva il diritto di variazione o di miglioramento del prodotto, garantendone comunque la qualità e la funzionalità.

Art. 2: Ordinazione

Gli ordini sono in forma scritta e inviati a mezzo fax o in via informatica.

Gli ordini contengono la descrizione della merce; la quantità; il prezzo di listino; l'eventuale sconto incondizionato praticato; i termini di consegna; le modalità di pagamento; le eventuali penali, solo se concordate.

Art. 3: Conferma d'ordine

Gli ordini di clienti abituali, assunti tramite agenti di vendita o per via informatica, sono accettati se entro otto/quindici giorni non viene comunicata la mancata accettazione da parte del produttore.

Art. 4: Esclusiva

L'azienda produttrice può concedere l'esclusiva dei propri prodotti, a fronte di un fatturato minimo annuo, alle condizioni specificate con contratto scritto.

Art. 5: Unità di contrattazione e imballaggio

La merce viene venduta a pezzo, a confezione o a multipli.

L'imballaggio, in scatole, è fornito dal produttore ed è compreso nel prezzo.

Le posate sono confezionate in scatole contenenti dodici pezzi per i prodotti da tavola, in pezzi singoli per i prodotti a servire.

Le confezioni standard per 4 - 6 - 12 persone sono denominate Servizi.

Eventuali imballaggi speciali devono essere richiesti espressamente dal cliente e sono concordati tra le parti.

Per consentire l'ottimale utilizzo di alcuni prodotti, sono inserite nelle confezioni le istruzioni d'uso.

Art. 6: Consegna

La consegna avviene nel termine convenuto che si considera impegnativo, salvo causa di forza maggiore, che non danno diritto a risarcimenti.

Eventuali tolleranze nella consegna devono essere previste contrattualmente.

Eventuali penali devono essere oggetto di specifico preventivo accordo scritto tra le parti.

Art. 7: Trasporto

Il trasporto è a carico del compratore in porto assegnato o porto franco con addebito in fattura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del produttore.

Per le merci in esportazione, la merce viene venduta franco fabbrica FOB o CIF.

Art. 8: Pagamenti

I pagamenti sono effettuati nei termini concordati, secondo quanto indicato in fattura, a 60/90 giorni, data fattura netto.

In caso di pagamento alla consegna o a trenta giorni, si pratica uno "sconto cassa" indicativamente del 2-3%.

Art. 9: Reclami

I reclami riguardanti la quantità/qualità della merce sono validi se fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della stessa.

Non sono accettati resi di merce senza la preventiva autorizzazione scritta del produttore.

La merce contestata viene restituita, senza aggravio per l'acquirente.
Il reclamo, se accettato dal produttore, dà luogo ad un accordo tra le parti che può comportare la sostituzione con merce conforme ovvero l'accredito del pari valore.

Art. 10: Garanzia

Il materiale viene garantito a termini di legge e gli eventuali difetti di fabbrica danno luogo alla sostituzione gratuita del pezzo.

Il fornitore non è responsabile di difetti risultanti dall'errata installazione od impiego del prodotto.

Capo III: Cavatappi, utensili da cucina, articoli da regalo

Art. 1: Disposizioni generali

In materia, valgono le stesse condizioni previste per le raccorderie, il valvolame e le rubinetterie.

Titolo X: MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

Art. 1: Definizione

Il termine macchina si riferisce a qualsiasi macchinario, anche diverso dalla macchina utensile, nonché a linee di macchine ed impianti.

Per parti di macchine si intendono i gruppi intercambiabili che modificano la funzione di una macchina e sono commercializzati per essere montati su una macchina.

Il termine accessori definisce i componenti che integrano o completano la macchina.

Per componente di sicurezza si intende il componente immesso separatamente sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Alle macchine, parti di macchine ed ai componenti di sicurezza si applica la marcatura "CE" introdotta con D.P.R. 459/96.

Art. 2: Offerte

Quando il cliente lo richiede, il venditore gli sottopone le ipotesi di offerta per iscritto con acclusa la descrizione dei requisiti del macchinario e il relativo prezzo.

L'offerta vincola il fornitore quando indica il termine per accettazione.

È sempre possibile concordare modifiche migliorative.

Art. 3: Progetto

Il progetto di massima viene consegnato con l'offerta e, salvo diverso accordo, si intende gratuito.

Il progetto esecutivo viene preparato dal fornitore per la realizzazione di macchine o progetti speciali, rimane al fornitore stesso, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui l'acquirente intenda acquisire il progetto esecutivo, l'acquisto viene disciplinato da specifico contratto.

Art. 4: Formazione del contratto

Il contratto è concluso per iscritto, tramite sottoscrizione da parte del compratore della proposta d'ordine del venditore, preceduta da una offerta descrittiva del macchinario e degli accessori, fornita dal venditore su richiesta ed in base alle indicazioni del compratore.

La proposta d'ordine contiene la configurazione della macchina e degli accessori richiesti dal cliente; il prezzo pattuito; il termine di consegna; le modalità di pagamento; la resa; il trasporto; l'installazione; i corsi di istruzione per l'uso; l'imballaggio; le responsabilità; le eventuali richieste particolari.

Eventuali modifiche al contratto valgono solo se accettate per iscritto dalle parti.

Per accessoristica o materiale di consumo, si fa ricorso ad una procedura semplificata tramite ordine telefonico, mail o fax.

Art. 5: Collaudo presso il costruttore

E' data facoltà all'acquirente di presenziare al collaudo finale della macchina presso il costruttore, al fine di autorizzarne la spedizione.

Art. 6: Trasporto e consegna

Il trasporto per la consegna della macchina è oggetto di trattativa tra le parti.

L'assicurazione della macchina è a carico di chi provvede al trasporto.

L'imballaggio è carico del cliente.

In caso di forniture particolari, l'imballaggio può essere a carico del fornitore e, in tal caso, viene richiesta la restituzione dello stesso, pena l'addebito del costo.

La regolarità della consegna è attestata dalla firma per accettazione sul documento di trasporto. Eventuali anomalie visibili dell'imballaggio o del bene strumentale conseguenti al trasporto devono essere segnalate sul documento ricevuto.

Art. 7: Installazione e collaudo finale

Il macchinario viene posizionato a cura dell'acquirente, nel rispetto delle istruzioni del costruttore.

L'installazione ed il collaudo finale della macchina sono effettuati a cura di tecnici del costruttore e/o venditore.

Art. 8: Corsi di istruzione all'uso della macchina

Il corso base di istruzione per l'utilizzo del macchinario acquistato, funzionante con l'ausilio di un controllo numerico computerizzato (C.N.C.), è contestuale all'installazione ed è a carico del venditore, salvo diverso accordo tra le parti.

In merito, si fa riferimento a quanto previsto nella proposta d'ordine o conferma d'ordine.

Il corso è tenuto presso la sede dell'acquirente.

Art. 9: Garanzia sulle macchine

La garanzia ha durata di un anno, purché l'utilizzo sia stato conforme alle modalità d'uso, a quanto previsto dal manuale d'istruzioni ed alle norme vigenti.

La garanzia decade limitatamente agli effetti dell'utilizzo improprio o non conforme alle istruzioni fornite.

In sede contrattuale può essere prevista una estensione della garanzia con riferimento alla parte meccanica e/o alla parte elettronica.

Art. 10: Assistenza

L'assistenza può essere in garanzia o fuori garanzia.

a) Assistenza in garanzia.

L'assistenza in garanzia è gratuita ed obbliga il venditore ad effettuare le sostituzioni o le riparazioni delle parti difettose o viate, senza oneri per l'acquirente.

Se l'intervento di assistenza è dovuto a responsabilità dell'utilizzatore, l'intervento stesso non viene considerato in garanzia ed è perciò a suo carico.

Il termine di durata della garanzia sulla macchina è sospeso per la durata dell'intervento, a conclusione del quale ricomincia a decorrere, sino alla sua naturale scadenza, mentre la garanzia sul componente sostituito ha validità sino alla durata prevista.

L'assistenza può essere fornita tramite personale proprio o di terzi.

b) Assistenza fuori garanzia.

Decorso il termine di garanzia o, nei termini di garanzia, quando l'assistenza sia necessaria a seguito di uso improprio o manomissione della macchina o di suoi componenti, il costo dell'intervento e degli eventuali ricambi è totalmente a carico dell'utilizzatore.

Sull'intervento di riparazione viene concordata una garanzia di dodici mesi su prodotti o componenti sostituiti.

Art . 11: Provvigione

L'intervento di un terzo, che mette in contatto le parti per la compravendita di macchine, comporta il riconoscimento di un compenso.

Tale compenso è così riconosciuto:

semplice segnalazione: 20% della provvigione finale riservata all'agente esclusivo di zona;
segnalazione con partecipazione attiva alla trattativa: 40% della provvigione finale riservata all'agente esclusivo di zona.

Art 12: Contestazioni

Eventuali contestazioni devono essere avanzate in forma scritta entro otto giorni dalla consegna per i difetti palesi mentre, per quelli occulti, entro otto giorni dalla loro scoperta.

TITOLO XI: ARMI DA FUOCO

Art. 1: Conclusione del contratto.

Le contrattazioni per la compravendita delle armi e delle relative munizioni si svolgono tra i fabbricanti e i rivenditori nonché tra fabbricanti o rivenditore ed utente finale, purché in possesso di apposito titolo d'acquisto.

L'ordinazione del cliente avviene sulla base del listino prezzi e deve essere confermata da parte del venditore.

Il listino è meramente indicativo quando il prodotto viene personalizzato a richiesta dell'acquirente finale. In tal caso il prezzo definitivo è stabilito tra le parti, sulla base di indici predeterminati (costo del lavoro, tempi di realizzazione, materiali, cambio) e calcolati al momento della consegna.

Nelle contrattazioni per la compravendita di armi con caratteristiche speciali, al cliente viene richiesta un'anticipazione sul prezzo solo indicativo, individuato al momento dell'offerta.

Il fornitore non è responsabile di difetti risultanti dall'errata installazione od impiego del prodotto.

Il contratto si conclude con la conferma dell'ordine da parte del produttore.

Art. 2: Consegna

La consegna avviene in termine non perentorio.

Art. 3: Prezzi di vendita al dettaglio

I principali fabbricanti di armi e relative munizioni stabiliscono i prezzi di vendita al dettaglio, rendendoli pubblici mediante emanazione di listini.

Art. 4: Bollatura

Salvo specifica richiesta da parte dell'acquirente per ottenere un certificato singolo bollato del Banco Nazionale di Prova, le armi da fuoco vengono vendute non gravate delle spese di bollo.

Art. 5: Imballaggi e libretti istruzioni

Gli imballaggi e i libretti istruzioni standard dell'azienda produttrice sono gratuiti.

Art. 6: Spedizione, spese e trasporti

Le spese della speciale autorizzazione amministrativa e quelle di trasporto sono a carico dell'acquirente.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.

Art. 7: Garanzia

La garanzia dell'arma è fornita dal fabbricante per la durata di 1 o 2 anni, in accordo con la normativa europea che disciplina la materia, e decorre dalla data di consegna all'acquirente/ utilizzatore.

Art. 8: Trasporto

L'azienda può autorizzare uno o più dei suoi dipendenti al trasporto delle armi non finite e/o delle loro parti all'interno della provincia, per motivi di lavoro.

Ai fini di tale trasporto, il dipendente, oltre ai documenti fiscali, deve essere munito di apposito tesserino personale rilasciato dalla Questura di Brescia.

Titolo XII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Capo I: Materie plastiche

Art. 1: Oggetto e formazione del contratto

I contratti possono essere indifferentemente stipulati per iscritto o verbalmente, direttamente o per mezzo di agenti di commercio o procacciatori ed hanno per oggetto l'acquisto di materie prime e la vendita di prodotti in materiali plastici.

Il contratto è concluso quando l'offerta è accettata mediante un ordine.

L'ordine contiene la descrizione del prodotto; la quantità; la qualità; il prezzo unitario; il tipo di imballaggio; la resa; le modalità di consegna; i termini di consegna e l'eventuale indicazione di un termine perentorio; le modalità di pagamento; eventualmente anche i termini per la contestazione della merce.

Le vendite effettuate per mezzo di procacciatori sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma l'ordine.

La mancata conferma è comunicata dal venditore al procacciatore entro otto giorni.

La conferma è implicita quando il venditore dà inizio all'esecuzione dell'ordine stesso.

I prodotti in materia plastica sono contrattati secondo il loro peso, espresso in chilogrammi, ovvero a numero o a misura, espressa in metri lineari, metri quadri o litri per i liquidi.

Art. 2: Requisiti della merce

I prodotti plastici e le materie prime plastiche, sono contrattati in base alla nomenclatura commerciale.

Per "qualità media mercantile" si intendono le caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche del prodotto, dichiarate dal produttore, che devono corrispondere alle prescrizioni delle norme vigenti nazionali e/o internazionali.

Per i prodotti plastici, il fornitore deve rispettare l'eventuale capitolato tecnico del cliente ove esistente.

Art. 3: Imballaggi

Gli imballaggi devono essere idonei alla merce cui sono destinati, conformi alla norme di sicurezza per la conservazione e per il trasporto e, se non diversamente pattuito, s'intendono inclusi nel prezzo della merce.

Quando, a causa di un imballaggio improprio, la merce risulti danneggiata, il compratore può pretendere, a propria discrezione, un risarcimento o il reso del prodotto senza oneri.

Art. 4: Tare

Se non vi sono convenzioni speciali, la tara da dedurre dal peso lordo è quella reale. Salvo diverso accordo contrattuale scritto, la tara non è considerata "per merce".

Art. 5: Tolleranze

Il fornitore deve rispettare le tolleranze qualitative/quantitative del prodotto pattuite nell'ordine.

In assenza di tali specifiche, sono ammesse le tolleranze previste dalle norme nazionali o internazionali.

Nell'ordine è altresì prevista la quantità di prodotto non conforme che non consente di rifiutare la fornitura.

Se nulla è previsto, è ammessa la tolleranza di prodotto non conforme sino all'1%.

Art. 6: Consegna

I termini di consegna, da stabilirsi di volta in volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni di calendario.

Se nel contratto è convenuta la "consegna pronta", la merce deve:

- essere consegnata entro gli otto giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- essere spedita entro 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.

Per consegna "su piazza" si intende la Provincia di Brescia.

Se la merce consiste in manufatti che richiedono progettazione, preparazione di stampi, estrusione od altro i termini di consegna sono pattuiti nell'ordine, in rapporto alle difficoltà tecniche.

Le modalità di consegna delle merci sono espressamente pattuite nel contratto di vendita.

La consegna è accettata, se il termine previsto nel contratto non è perentorio, entro tre giorni lavorativi dalla data contrattualmente convenuta.

Il ritardo nella consegna derivante da documentate cause di forza maggiore non comporta alcun risarcimento al compratore.

Il compratore può recedere dal contratto quando la consegna avvenga oltre il termine perentorio stabilito nel contratto stesso.

Il compratore, in tal caso, diffida per iscritto il venditore ad adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando altresì se intenda procedere per il risarcimento del danno.

Art. 7: Verifica della merce

All'atto della consegna della merce viene effettuata una verifica numerica e di peso dei colli.

Sotto il profilo qualitativo o viene accettato il capitolato tecnico stabilito col fornitore ovvero si procede ad un controllo a campione o statistico per verificare la corrispondenza della merce a quanto stabilito.

In caso di consegna quantitativamente difforme all'ordine, in difetto o in eccesso, l'acquirente trattiene la fornitura e procede al pagamento della merce effettivamente ricevuta, nell'ambito di una tolleranza fino al 10%.

Se la difformità supera il 10%, il compratore può chiedere il reintegro della merce mancante o restituire la merce eccedente, con oneri a carico del fornitore.

Art. 8: Contestazioni di qualità

Prima dell'uso il compratore deve accertare la conformità a quanto pattuito della merce fornitagli.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce devono essere denunziate al venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio e non oltre il periodo di garanzia pattuito. Per i prodotti che richiedano controlli particolari, il termine per la denuncia dei vizi o della non conformità è di quindici giorni dalla scoperta del vizio o maggiore e congruo alla natura dei controlli da effettuare.

Art. 9: Pagamento

Le modalità di pagamento sono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizioni, il pagamento è effettuato nel termine di 60/90 giorni data fattura fine mese.

Nel caso di prima fornitura con cliente non conosciuto, è richiesto il pagamento per contanti alla consegna.

Art. 10: Provvigione

Nel caso di ricorso a mediatore o procacciatore di affari, allo stesso viene riconosciuta una provvigione da parte del solo venditore fino al 3% sul prezzo delle merci contrattate.

In caso di contratti d'agenzia o rappresentanza di area, la provvigione spetta all'agente di zona in cui è effettuata la consegna della merce.

Art. 11: Sicurezza

Relativamente all'impiego delle materie plastiche, il fornitore deve dare al compratore le informazioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 12: Smaltimento o recupero

Salvo diversi accordi con il fornitore, mirati al recupero degli sfridi di lavorazione, è a carico dell'acquirente l'obbligo relativo allo smaltimento secondo le leggi vigenti.

Capo II: Commercio di vernici

Art. 1: Informazioni preliminari

Prima dell'ordine, il committente può richiedere al fornitore campionature e schede tecniche dei prodotti per verificare l'idoneità al lavoro da svolgere.

Art. 2: Contratti di vendita

I contratti possono essere conclusi sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di:

- rappresentanti esclusivi e non, con o senza deposito;
- procacciatori.

Tutti gli ordini, comunque trasmessi, s'intendono salvo definitiva approvazione del fornitore.

Con la trasmissione dell'ordine, il committente accetta le condizioni generali di vendita del fornitore, le caratteristiche del prodotto ordinato e le norme per il suo corretto uso ed impiego.

Art. 3: Prezzi

I prezzi concordati sono legati alla durata del listino prezzi in vigore al momento dell'ordine.

Art. 4: Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla sede del fornitore e a persone autorizzate dallo stesso.

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini riportati in fattura senza detrazioni o abbuoni di sorta.

Non sono ammessi arrotondamenti o sconti unilaterali.

Art. 5: Mora nei pagamenti

In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento previste contrattualmente, saranno addebitati gli interessi di mora dalla data di scadenza in base ai tassi correnti che verranno comunicati di volta in volta.

Sugli insoluti saranno inoltre addebitate le spese bancarie sostenute.

Art. 6: Confezioni

Le confezioni possono essere a litro, peso netto o tara.

Sull'imballo deve essere specificato il contenuto.

Art. 7: Imballi

Salvo patto contrario, gli imballi si intendono ceduti a titolo definitivo. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni loro fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Art. 8: Trasporto

Le merci sono vendute franco destino.

In caso di quantitativi minimi variabili da fornitore a fornitore, o per contratti particolari, il costo del trasporto può essere diversamente disciplinato al momento dell'ordine.

Art. 9: Termini di consegna

Le cause di forza maggiore escludono la responsabilità per la violazione dei termini di consegna.

Art. 10: Prodotti su richiesta

Per prodotti su richiesta (prodotti particolari, tinte al campione, confezioni speciali) i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna vengono concordati di volta in volta.

In questi casi, l'ordine del committente vincola lo stesso al ritiro totale del quantitativo prodotto e l'acquirente è impegnato all'acquisto delle eventuali tolleranze nell'ordine del 10% in più o in meno del quantitativo concordato.

Art. 11: Reclami

Eventuali ammanchi o difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla sede del fornitore per la rivalsa nei confronti del vettore.

Se la merce risulta al momento dell'utilizzo per cause imputabili al compratore non conforme alla qualità pattuita, il venditore sostituisce il prodotto purché la contestazione sia fatta entro 6 mesi dalla data della consegna.

Art. 12: Resi

Nessun materiale potrà essere reso senza preventiva autorizzazione della ditta fornitrice.

Capo III: Prodotti chimici

Art. 1: Conclusione e forma del contratto

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o per mezzo di agenti di commercio o procacciatori.

Le vendite effettuate per mezzo di procacciatori sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma l'ordine, mentre la conferma non è usuale se la vendita avviene direttamente o per mezzo di agenti.

La conferma non è necessaria quando il venditore dà inizio all'esecuzione dell'ordine.

L'ordine contiene: la descrizione del prodotto; la quantità; la qualità; il prezzo unitario; il tipo di imballaggio; la resa; le modalità di consegna; i termini di consegna ed eventuale indicazione di un termine tassativo; le modalità di pagamento; i termini per l'eventuale contestazione della merce.

L'ordine contiene il termine di validità dell'offerta e può contenere bonus per il raggiungimento di determinate quantità o sconti praticabili a determinate condizioni di pagamento.

Art. 2: Clausole speciali ed esecuzione del contratto

I contratti di merci viaggianti sono conclusi secondo le norme internazionali INCOTERMS, riportate in appendice alla presente Raccolta Usi.

L'assunzione del rischio relativo al trasporto è insito nelle modalità di resa previste contrattualmente.

Art. 3: Blocchi della merce

Le conseguenze derivanti da blocchi coattivi, dipendenti da provvedimenti giudiziari o amministrativi, della merce seguono le procedure previste nelle modalità di consegna di cui infra all'art. 7.

Art. 4: Requisiti della merce

I prodotti chimici in genere, i prodotti chimico-farmaceutici, i prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia ed i generi per tinta e per concia, sono contrattati in base alla nomenclatura commerciale.

I prodotti chimici industriali, contrattati o venduti con riferimento ai requisiti tecnici richiesti dall'impiego (c.d. prodotti a comportamento) devono possedere i requisiti a cui il produttore espressamente li dichiara destinati o destinabili come riportato nelle etichette e/o nei bollettini tecnici.

Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche (c.d. prodotti a specifica) il produttore garantisce esclusivamente la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sulle etichette e sui bollettini tecnici.

I prodotti chimico-farmaceutici devono avere le caratteristiche stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.) o dalla Farmacopea Europea o dalle farmacopee di uno Stato ad avanzato livello scientifico (stati UE, Usa, Giappone e Canada); in mancanza d'iscrizione,

devono essere di qualità media mercantile o corrispondere alle descrizioni della letteratura accreditata.

Per qualità media mercantile dei prodotti chimico-farmaceutici si intendono le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dichiarate dal produttore, che debbono corrispondere alle caratteristiche medie dei prodotti reperibili sul mercato in relazione agli scopi di utilizzo.

Per quanto concerne le norme di sicurezza, classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 5: Imballaggi

Gli imballaggi devono essere idonei alla merce cui sono destinati, conformi alla norme di sicurezza per la conservazione e per il trasporto (norme ADR) e, se non diversamente pattuito, s'intendono inclusi nel prezzo della merce.

Il destino degli imballaggi utilizzati segue quanto previsto dalle procedure "CONAI" riguardanti lo smaltimento.

Procedure diverse e specifiche sono previste per i prodotti che sono forniti in contenitori dedicati (bombole, autobotti, cisterne, ferrocisterne).

Quando, a causa di un imballaggio improprio, la merce risulti danneggiata, al compratore spetta un risarcimento o il reso dei prodotti senza oneri.

Anche in caso di danneggiamento dell'imballaggio, si applicano i termini di consegna.

Art. 6: Tare

Le tare si distinguono in:

- a) tara reale;
- b) tara per merce;
- c) tara d'uso;
- d) tara convenzionale;
- e) tara scritta.

Salvo patto contrario, la tara da dedurre dal peso lordo è quella reale.

Per le merci estere, vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso.

Salvo diverso accordo contrattuale scritto, la tara non è considerata merce.

E' ammessa una tolleranza generalmente non superiore all'1% sul peso netto dichiarato sull'imballaggio.

Per le merci liquide, i prodotti cristallizzati che possono disidratarsi, i grassi, e simili, è concessa una tolleranza variabile, sul peso lordo, giustificata dal calo naturale.

Art. 7: Consegna

Se il contratto è a pronta consegna, la merce deve:

- essere consegnata entro gli otto giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se la consegna avviene su piazza;
- essere spedita entro i quindici giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se la consegna avviene fuori piazza.

Per consegna "su piazza" si intende la provincia di Brescia.

Le modalità di consegna delle merci sono espressamente pattuite nel contratto di vendita. La consegna è accettata, se il termine previsto nel contratto non è perentorio, entro i tre giorni lavorativi dalla data contrattualmente convenuta.

Il ritardo nella consegna derivante da documentate cause di forza maggiore non comporta alcun risarcimento al compratore.

Il compratore può recedere dal contratto quando la consegna avvenga oltre il termine perentorio stabilito nel contratto stesso. Il compratore, in tal caso, diffida per iscritto il

venditore ad adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando se intenda procedere per il risarcimento.

Art. 8: Verifica della merce

La verifica numerica dei colli deve essere eseguita all'atto della consegna, salvo controllo quantitativo e qualitativo da effettuarsi entro otto giorni dalla consegna stessa.

In caso di consegna quantitativamente difforme dall'ordine, l'acquirente trattiene la fornitura e procede al pagamento della merce effettivamente ricevuta, nell'ambito di una tolleranza del 10%.

Se la difformità supera il 10%, il compratore può reclamare il reintegro della merce mancante od il reso della merce eccedente, con oneri a carico del fornitore.

Art. 9: Pagamento

Le modalità di pagamento sono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizioni, il pagamento è effettuato alla consegna.

Art. 10: Contestazioni di qualità

Prima dell'uso il compratore deve accertare la conformità della merce fornitagli a quanto pattuito.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce devono essere comunicate al venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio e non oltre il periodo di garanzia pattuita.

Per la merce sfusa l'eventuale contestazione della conformità alla qualità pattuita (accertata mediante prelievo di campioni) va effettuata al venditore prima dello scarico della merce stessa in serbatoi o imballi del compratore.

Per i prodotti che richiedano controlli particolari, il termine per la denuncia dei vizi o della non conformità è di quindici giorni dal ricevimento della merce, o maggiore e congruo con la natura dei controlli da effettuare.

Art. 11: Tolleranze sul peso

Valgono le seguenti tolleranze:

- per prodotti liquidi in fusti sigillati: nessuna, salvo l'arrotondamento allo 0,5 % in sede di controllo;
- per prodotti forniti sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi, autobotte chilolitrica: 0,5 % sul peso netto;
- per prodotti solidi confezionati: 0,5%.

Il fornitore deve dichiarare al compratore se i prodotti sono soggetti a variazioni naturali di peso. In tal caso, la tolleranza è dichiarata dal fornitore nelle condizioni contrattuali.

Art. 12: Variazioni degli oneri di imposta

Le variazioni degli oneri di imposta fra ordinazione e consegna della merce sono a carico o a favore del compratore.

Art. 13: Provvigione

Al mediatore o al procacciatore di affari spetta una provvigione da parte del solo venditore fino al 3 % sul prezzo delle merci contrattate. In caso di contratti d'agenzia o rappresentanza di area, la provvigione spetta all'agente di zona in cui è effettuata la consegna della merce.

Capo IV: Gas compressi, liquefatti e sciolti

Sezione unica: Gas tecnici non ad uso domestico

Art. 1: Contrattazione e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'argon, l'anidride carbonica, l'idrogeno e gli altri gas tecnici, semplici o miscelati, compressi, liquefatti, disciolti, sono venduti in bombole, pacchi di bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica od a mezzo di tubazioni; se in fase liquida a mezzo di contenitori mobili.

Il trasporto dei gas in fase liquida viene effettuato dal produttore in speciali autocisterne e la resa è franco compratore negli appositi contenitori. Per il contenitore e le attrezzature relative viene corrisposta dal compratore una quota mensile.

Fanno carico al compratore le maggiori spese, se la consegna delle bombole o dei pacchi di bombole avviene in magazzino del venditore, in località diversa dalla fabbrica.

In caso di ripetizione dei controlli di quantità e qualità a richiesta del compratore all'atto della consegna, non è più ammesso reclamo.

Art. 2: Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza complessiva massima del 10% ed è riferita alla temperatura di 15° e a 735 mm risultanti dalla colonna di mercurio.

La misurazione dei gas in fase liquida viene effettuata per differenza di pesata utilizzando i coefficienti indicati nelle successive tabelle riferiti alla temperatura sopra specificata, oppure con appositi contatori installati sulle autobotti di rifornimento, apparecchi controllati e verificati dall'Ufficio pesi e misure.

In ambedue i casi si fa riferimento ai seguenti coefficienti di trasformazione:

Tabelle di conversione ossigeno			
UNITA'	LITRI	MC	KG
1 litro	1	0,873	1,146
1 mc	1,145	1	1,310
1 kg	0,872	0,763	1

Tabelle di conversione azoto			
UNITA'	LITRI	MC	KG
1 litro	1	0,704	0,808
1 mc	1,420	1	1,147
1 kg	1,237	0,763	1

Il fornitore garantisce le seguenti purezze:

- Ossigeno 99% (tolleranza 0,5%)
- Azoto da 98% a 99%
- Idrogeno 99%
- Argon 99%
- Acetilene disciolto da 98% a 99% depurato ed essiccato.

La misurazione dei gas tecnici forniti a mezzo di tubazione viene fatta con contatori, in partenza.

Per l'acetilene disciolto, la cui misurazione viene effettuata per chilogrammo, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a grammi 70 di acetone per ogni chilogrammo di gas acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 3: Cauzione e restituzione bombole sciolte e in pacchi

Le bombole sono consegnate al compratore a titolo di comodato e rimangono di proprietà del venditore. Il compratore deve versare una cauzione proporzionale alla quantità ed al valore aggiornato delle bombole. Detta cauzione si aggira sul 25% del prezzo corrente delle bombole.

E' dovuto un corrispettivo per le spese di manutenzione.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza una volta vuote non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni sessanta dalla data di consegna.

Peraltro, trascorso un termine di quindici giorni dalla data della consegna al compratore o al vettore, il venditore applica una penalità giornaliera per ogni bombola fino all'avvenuto ricevimento al proprio magazzino della bombola stessa. L'ammontare della penalità di ritardata resa è determinato in funzione del valore delle bombole.

il valore di stima delle bombole nel caso non sia indicato dal produttore, si intende coincidente con il prezzo corrente di mercato di bombole nuove, di caratteristiche uguali a quelle consegnate in comodato.

Art. 4: Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento della consegna fino alla riconsegna nel magazzino di provenienza. Il compratore è responsabile per l'uso improprio del.

Il possesso delle bombole è documentato dalla accettazione da parte del cliente della fattura o dalla bolla di consegna emessa dalla ditta fornitrice di gas. L'avvenuta restituzione delle bombole viene comprovata dal cliente con l'esibizione del documento di resa rilasciato dalla fornitrice. Trascorso il termine di tolleranza di giorni sessanta, il compratore è responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa. Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati. Le bombole devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione dei gas cui sono destinate. E' tassativamente preclusa ogni diversa utilizzazione.

Esaurita l'erogazione del gas, la valvola della bombola deve essere subito ben chiusa. Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole, le bombole avute in comodato, né può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 5: Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Se il fornitore viene richiesto di riempire bombole di proprietà del compratore o di terzi, il compratore garantisce sotto la sua responsabilità l'osservanza delle disposizioni di legge disciplinanti il settore dei gas tecnici.

In particolare le bombole non devono contenere o aver contenuto materiale il cui contatto con il gas - per il quale le bombole risultano collaudate - possa rappresentare un pericolo.

Il venditore può rifiutare il riempimento di bombole di proprietà del compratore o di terzi quando emergano elementi di dubbio sulla loro idoneità.

Art. 6: Pagamento

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito per contanti all'atto della consegna, o in altra forma.

Capo V: GOMMA

Art. 1: Ordinazione

I derivati dalla lavorazione di materie plastiche vengono commercializzati sulla base di:

- nomenclatura comunemente adottata in commercio;
- marca;
- campione o specifica tecnica del prodotto.

Art. 2: Preventivo

Il cliente richiede il preventivo prima della stipula del contratto d'acquisto sulla base o di un campione o di una specifica tecnica o di precedenti forniture.

Il preventivo contiene un termine di scadenza, il prezzo, l'unità di misura, la quantità, i tempi di consegna, le modalità di pagamento, la resa, l'imballo e il relativo costo, le condizioni particolari, l'eventuali penali.

Il preventivo viene accettato con conferma scritta, anche con uso di comunicazioni telematiche.

Art. 3: Forma e conclusione del contratto

Il contratto viene concluso prevalentemente in forma scritta o telematica.

Il contratto prevede la descrizione della merce, il quantitativo, il prezzo, il termine di consegna, la resa e il trasporto, le condizioni di pagamento, l'imballaggio.

Il prezzo viene fissato al momento della definizione dell'ordinativo, sulla base del preventivo o di listini definiti.

Art. 4: Clausole speciali

Eventuali clausole speciali vengono concordate per iscritto al momento dell'ordinativo.

Art. 5: Concessione di vendita con esclusiva

I produttori possono avvalersi di rivenditori in esclusiva per la vendita dei loro prodotti.

I rapporti sono regolati da apposito contratto scritto.

Art. 6: Unità di base di contrattazione

L'unità di contrattazione può essere a pezzo, a superficie (metro quadro), a lunghezza (metro) o a peso (chilogrammo o tonnellata).

Art. 7: Campioni e analisi

I controlli standard sulle caratteristiche di capitolato sono a carico del venditore e concorrono alla definizione del prezzo.

Le campionature sono a carico dell'acquirente.

Ulteriori indagini per ricerca e sviluppo, se richieste dall'acquirente, sono a suo carico.

Art. 8: Requisiti della merce

Nell'ordine devono essere specificati i riferimenti ai requisiti della merce.

Art. 9: Bollatura

Sulla merce o sull'imballo viene apposta dal produttore una marchiatura, marcatura o timbratura, a richiesta dell'acquirente (data di produzione, identificazione del produttore, della merce ecc.).

Art. 10: Imballaggio

La merce viene consegnata imballata.

Il costo dell'imballaggio è a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti anche per l'eventuale restituzione.

Art. 11: Deposito

L'acquirente può concordare per iscritto con il fornitore il temporaneo deposito della merce presso i suoi magazzini, disciplinando le modalità di pagamento del servizio, la durata e le modalità di conservazione della merce.

Il deposito è a titolo gratuito se per un tempo limitato (pochi giorni).

Art. 12: Consegna, spedizione, trasporto e assicurazione della merce

Si applicano gli incoterms, salvo modalità diverse definite al momento dell'ordine.

Può essere concordato un avviso di spedizione.

Può essere inserita una clausola di penale per ritardi nella consegna non causati da forza maggiore.

Art. 13: Ricevimento

Il controllo e le contestazioni eventuali sulla quantità della merce vengono effettuate all'atto del ricevimento.

Può essere utilizzato un verbale di controllo che dev'essere sottoscritto dal ricevente.

Nel caso in cui la quantità non corrisponda, il compratore può richiedere il reintegro o il ricalcolo dell'importo, ed il reso della merce in caso di quantità eccedente.

Art. 14: Verifica della merce

La merce consegnata viene verificata visivamente all'atto del ricevimento. Eventuali contestazioni vanno comunicate immediatamente al fornitore per iscritto.

Per quanto riguarda la verifica della qualità intrinseca della merce, si rinvia infra all'art. 19.

Art. 15: Tolleranze

Il quantitativo di merce della fornitura è quello convenuto, con una tolleranza del +/- 5%, nell'unità di misura indicata nell'ordine, fatte salve le diverse tolleranze definite tra le parti mediante capitolato.

Per le caratteristiche di qualità misurabili del materiale – spessori, larghezze, densità, diametro e simili – sono ammesse tolleranze secondo le norme UNI.

Art. 16: Ritardi nella consegna

La consegna della merce oltre il termine convenuto, se il ritardo non è dipeso da causa di forza maggiore, legittima l'acquirente al recesso dal contratto, fatti salvi diversi accordi.

Qualora il ritardo derivi da cause di forza maggiore, il compratore non ha diritto al risarcimento.

Art. 17: Pagamenti

I termini di pagamento sono contrattualmente definiti.

Art. 18: Garanzie

Il fornitore indica per i prodotti una data limite di utilizzazione e le condizioni di conservazione, disattendendo le quali le loro caratteristiche non sono più garantite.

Art. 19: Difetti della merce, avarie e reclami

Le contestazioni sulla qualità devono essere comunicate al fornitore tempestivamente, al momento della constatazione del difetto e comunque non oltre la data limite di utilizzazione indicata.

I reclami devono essere fatti per iscritto.

Art. 20: Risoluzione del contratto

Quando il contratto di fornitura prevede termini perentori di consegna e requisiti specifici della merce, la loro inosservanza dà luogo a risoluzione.

Titolo XIII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Clausola generale

Nella contrattazione del settore tessile tra produttori e trasformatori vengono applicate, anche in funzione integrativa dei contratti, le clausole d'uso pubblicate da SMI (Sistema Moda Italia) per ciascun ambito nell'ultima versione disponibile.

Capo I: Maglieria, calzetteria, abbigliamento, accessori

Art. 1: Compravendita

Il contratto di compravendita di maglieria, calzetteria, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino ha come parti:

- il fabbricante, che può proporre vendita "sul pronto" oppure "per consegna stagionale";
- l'agente di commercio o rappresentante del venditore;
- l'acquirente, che può essere negoziante al dettaglio o all'ingrosso oppure responsabile degli acquisti di una organizzazione di grande distribuzione organizzata (GDO), oppure ancora venditore ambulante;
- il consumatore finale.

Art. 2: Ordine

La proposta di vendita avviene con la presentazione da parte del venditore o del suo agente di una collezione, che si compone di diversi modelli con varianti di taglia e colore e relativo listino prezzi.

Nella trattativa l'acquirente può avere la scelta libera o predeterminata dal venditore rispetto alla quantità ed all'assortimento

Le parti sono vincolate al rispetto dei minimi di vendita, delle condizioni di pagamento e dei termini di consegna concordati nell'ordine.

Art. 3: Conclusione del contratto

Nella vendita tramite agente viene sottoscritta dall'acquirente una proposta d'ordine contenente le taglie e i colori, il prezzo applicato, i termini di consegna, le condizioni di pagamento e le modalità di trasporto.

La proposta d'ordine è vincolante per l'acquirente e soggetta all'approvazione per il venditore. Se accettata da quest'ultimo, è confermata mediante invio di "conferma d'ordine".

il contratto si perfeziona con la spedizione della "conferma d'ordine" e non con il ricevimento.

Nel caso di vendita diretta (cioè senza rappresentante) il contratto si perfeziona con la firma della "copia commissione".

La clausola "salvo approvazione della casa", se prevista, funge da condizione sospensiva fino a conferma d'ordine.

Art. 4: Conferma d'ordine

Non è previsto un termine per l'invio della conferma d'ordine.

In mancanza di conferma l'acquirente può assegnare al venditore un termine di otto giorni trascorso il quale la proposta d'ordine può essere annullata con lettera raccomandata.

Nel caso di vendita sul pronto il contratto si perfeziona con la consegna della merce entro 8/10 giorni, senza conferma d'ordine.

La vendita alla grande distribuzione organizzata (GDO) avviene tramite sottoscrizione contestuale di ordine.

L'ordine contiene tutti gli elementi dell'accordo, ovvero le taglie e i colori, il prezzo applicato, i termini di consegna, le condizioni di pagamento, le modalità di trasporto, le eventuali penali.

Eventuali modifiche sostanziali dei campioni per personalizzare il prodotto, se concordate, incidono sul prezzo di vendita.

Art. 5: Modifiche dell'ordine

Le modifiche dell'ordine sono oggetto di accordo scritto.

Art. 6: Esclusive di vendita

Le esclusive di vendita sono concordate tra le parti, possono riguardare un'area di rispetto, un singolo modello o un marchio che contraddistingua l'intera linea di prodotto.

Quando l'esclusiva viene concordata in condizione di reciprocità, si concorda il raggiungimento di un minimo di acquisti stagionali.

La vendita alla grande distribuzione organizzata (GDO) si concorda in esclusiva.

Art. 7: Data di consegna

L'ordine prevede la data di partenza dalla fabbrica, che il venditore deve rispettare, e può indicare un margine di tolleranza per la consegna non superiore a quindici giorni.

In caso di ritardo nella consegna, alla scadenza dei termini pattuiti il compratore deve mettere in mora il venditore con lettera raccomandata.

Art. 8: Consegne ripartite

In caso di accordo per consegne ripartite, vengono indicate nell'ordine le merci e le date di consegna.

In caso di consegne frazionate per iniziativa del venditore, quando la merce è pronta per la spedizione, il pagamento è dovuto nella data indicata nell'ordine.

Art. 9: Ritardi di consegna

In caso di messa in mora ai sensi dell'art. 7, il compratore può intimare l'immediata esecuzione o la risoluzione del contratto.

Le parti possono transattivamente concordare il reso totale immediato della merce consegnata in ritardo, senza risarcimento, l'accettazione della merce in conto vendita con reso dell'invenduto a fine stagione, l'accettazione della merce con sconto da convenire sul prezzo di fattura.

Art. 10: Unità di base di contrattazione

L'unità di misura della contrattazione è il numero di pezzi.

Nella calzetteria è in uso anche la dozzina.

Per particolari tipi di compravendita (stock o rimanenze di fine stagione o seconde scelte) l'unità di misura può essere anche il peso, espresso in chili.

Art. 11: Spedizione

La spedizione è a carico del fornitore senza addebito di spese al cliente.
Sull'acquirente grava il rischio in itinere.

Art. 12: Assicurazione della merce

Non è previsto l'obbligo di assicurazione della merce per il trasporto. Il cliente può richiederla, sostenendone il puro costo.

Art. 13: Imballaggio

Il costo dell'imballaggio, differenziato da prodotto a prodotto, è compreso nel prezzo. Il tipo di imballaggio, a cura del venditore, assicura le condizioni ottimali di consegna all'acquirente.

Art. 14: Requisiti della merce

Il prodotto deve essere conforme al campione, identificato secondo i parametri di seguito indicati:

- la qualità della materia prima impiegata;
- la perfezione della maglia, intesa come densità di maglia adeguata al titolo di filato impiegato;
- l'assoluta mancanza da difetti evidenti ed occulti, come macchie, cuciture imperfette, buchi, colore non uniforme o non rispondente al campione;
- l'utilizzo del medesimo bagno di tintoria per confezionare capi che siano previsti come abbinabili tra loro;
- la perfetta vestibilità;
- la solidità della tinta alla luce, al sudore, al lavaggio. In ogni caso la adozione dei simboli nell'etichettatura individua la qualità del prodotto;
- la rispondenza delle misure fornite ad una tabella base di riferimento.

Art. 15: Reclami e resi

I fabbricanti sostituiscono i capi oggetto di reclamo se il reclamo é motivato.

In caso di contestazione sulla qualità dell'intero modello o di una pluralità di modelli il cliente può rendere un capo campione per l'esame o l'analisi di laboratorio cui potrà seguire una trattativa per la composizione del contrasto.

Il reclamo a mezzo raccomandata va formulato in un termine non superiore agli otto giorni dal ricevimento della merce.

Art. 16: Rapporti tra committente e contoterzista

Il rapporto tra committente e contoterzista è regolato da accordi verbali che riguardano:

- il prezzo, che viene fissato in contraddittorio all'atto della campionatura;
- l'obbligo per il committente di affidare la produzione del venduto al contoterzista che ha eseguito la campionatura;
- le modalità di pagamento (i termini variano dai 30 ai 90 gg.);
- la maggiorazione del prezzo per la campionatura che compensi il contoterzista dei costi di studio e progettazione dei prototipi.

Art. 17: Pagamenti

Termini e modalità di pagamento sono proposti dal fornitore. Se il pagamento avviene in contanti all'atto della consegna si applica uno sconto dal 2,5% sino al 5%.

Art. 18: Decorrenza dei pagamenti

I termini di scadenza dei pagamenti decorrono dalla fine del mese in cui è stata effettuata la consegna. In caso di accordo per la consegna anticipata della merce, la data di

pagamento è indicata nell'ordine.

Sezione I: Vendita al consumatore

Art. 19: Sostituzione capi

Il negoziante sostituisce i capi con difetti di conformità. Fuori da questa ipotesi, la sostituzione avviene solo se preventivamente concordata.

Se l'acquisto avviene per farne dono a terzi, il capo può essere cambiato con medesimo prodotto di altra taglia o colore, o caratteristiche diverse, entro un ristretto e concordato termine di tempo.

Art. 20: Caparra

L'acquisto di merce in negozio si perfeziona con il pagamento del prezzo alla consegna.

Ove si concordi una consegna ed un pagamento differiti, l'acquirente versa una somma a titolo di caparra, che può essere acquisita dal negoziante in mancanza di saldo al termine previsto.

Sezione II: Mercato ambulante

Art. 21: Sostituzione dei capi - Rinvio

Nel mercato ambulante valgono gli stessi usi vigenti nella vendita in negozio, salvo che per la sostituzione dei capi.

Il venditore ambulante effettua la sostituzione dei capi, esenti da vizi ma non graditi al cliente, purché non siano stati indossati se non per la mera prova.

Titolo XIV: PELLI CONCIATE

Capo I: Compravendita di pellame

Art. 1: Contratti

I contratti di compravendita di pellame sono in forma scritta e vengono redatti in duplice copia, una delle quali resta al venditore e l'altra al compratore.

La scelta del pellame viene effettuata sulla base di campioni che il venditore mette a disposizione dell'acquirente.

L'uso di campioni è gratuito e non impegnativo all'acquisto.

La compravendita viene conclusa tramite sottoscrizione di copia commissione, che contiene i dati dei contraenti, la data ed il luogo, la descrizione della merce, la quantità della merce, il prezzo unitario, il trasporto, i termini di pagamento, i termini di consegna della merce.

La copia commissione può essere o meno soggetta a conferma che, comunque, là dove prevista, deve pervenire nel termine di quarantotto ore.

Art. 2: Unità di contrattazione

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- le pelli bovine ed equine per la produzione di soles sono vendute a chilogrammo;
- le pelli di vacchetta sono vendute a misura. La misura è calcolata a metro quadrato e derivati;
- le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria e per guanti sono vendute a misura. La misura è calcolata a metro quadrato o sottomultipli;
- le pelli per fodere sono vendute a misura o a peso.

Art. 3: Qualità

Le pelli sono vendute con riferimento a catalogazione standard, suddivisa per la qualità in 1°, 2° e 3° scelta e per lo spessore in leggero, medio e pesante.

Lo spessore viene calcolato utilizzando lo spessimetro, che misura in decimi di mm.

Nelle forniture è generalmente ammessa una tolleranza di 2/10 di mm.

Il contratto, salvo diverso accordo, prevede la fornitura contemporanea delle 3 scelte, nella percentuale:

- 1° scelta: 60%;
- 2° scelta: 25-30%;
- 3° scelta: 15-10%.

Art. 4: Trasporto

Il trasporto è a carico dell'acquirente, salvi diversi accordi.

Art. 5: Modalità di consegna

Il venditore effettua la suddivisione della merce in base alla scelta, in modo che l'acquirente non debba effettuare la cernita.

La merce può essere consegnata a cadenze periodiche, le cui date vengono concordate nel contratto.

Se la consegna avviene oltre il termine pattuito ed oltre il periodo di tolleranza, l'acquirente ha facoltà di respingere la merce e il contratto è risolto di diritto.

Art. 6: Reclami

All'atto della consegna del pellame, l'acquirente effettua un primo controllo sulla qualità, verificando che la stessa sia conforme ai requisiti e che i difetti siano nella tolleranza.

Dopo l'accettazione della merce, prima di iniziare la lavorazione, viene effettuata una prova produzione su un campione delle pelli.

Se il controllo sulla qualità o la prova produzione evidenziano difetti della merce, oppure in caso di contestazione sulle misure delle pelli, l'acquirente reclama con il fornitore prima che vengano tagliate le pelli.

Il reclamo viene fatto negli otto giorni dalla consegna della fornitura.

Se il reclamo viene riconosciuto dal fornitore, l'acquirente ha diritto di dichiarare risolto il contratto, di chiedere la sostituzione della merce difettosa oppure la rinegoziazione del prezzo.

Per il pellame verniciato non viene data da parte del produttore alcuna garanzia.

Art. 7: Provvigione al mediatore

Il compenso per la mediazione è dovuto solo dal venditore.

Capo II: Compravendita di materiali sintetici

Art. 1: Contratti

La scelta del materiale sintetico viene effettuata sulla base di campioni contenuti nella cartella materiali e colori.

La compravendita viene conclusa la prima volta tramite sottoscrizione di copia commissione, che prevede i dati dei contraenti, la data e il luogo, la descrizione, la quantità, il prezzo unitario, il trasporto, i termini di pagamento, i termini di consegna.

Quando una delle parti richiede espressamente la conferma scritta della copia commissione, il contratto si conclude se questa perviene nel termine di quarantotto ore.

Per le successive forniture, è sufficiente l'ordine telefonico, confermato mezzo fax o informatico.

Art. 2: Trasporto

Il trasporto è a carico dell'acquirente, salvi diversi accordi.

Art. 3: Consegna

Se la consegna avviene oltre il termine pattuito ed oltre il periodo di tolleranza l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce e di dichiarare risolto il contratto.

Se il termine di consegna non è perentorio è consentita una tolleranza massima di otto giorni.

Art. 4: Modalità di consegna e stoccaggio

La merce può essere consegnata a cadenze periodiche, le cui date vengono concordate nel contratto.

Le modalità di stoccaggio della merce presso l'acquirente devono essere conformi alle indicazioni fornite dal produttore.

Nel caso in cui l'acquirente non segua le indicazioni fornite, nessuna responsabilità può essere addebitata al fornitore.

Art. 5: Reclami

All'atto della consegna del materiale sintetico, l'acquirente effettua un primo controllo, verificando che lo stesso sia conforme ai requisiti e che la metratura sia corrispondente.

Se durante la fase di stenditura del rotolo per il taglio si evidenziano difetti del materiale, l'acquirente reclama con il fornitore prima che lo stesso venga tagliato.

Se il reclamo viene riconosciuto dal fornitore, l'acquirente ha diritto di dichiarare risolto il contratto, di chiedere la sostituzione della merce difettosa oppure la rinegoziazione del prezzo.

Capo III: Compravendita prodotti in pelle

Art. 1: Proposta d'ordine

All'atto della visione del campionario, l'acquirente seleziona i campioni d'interesse, ne determina le caratteristiche di pellame, colore, numerata, quantità e prezzi e conferisce l'ordine.

Nella proposta d'ordine sono specificati, oltre ai suddetti elementi, anche i dati identificativi dell'acquirente e del produttore, le condizioni di pagamento, i termini di consegna, il luogo di destinazione e le eventuali spese accessorie.

La proposta d'ordine è soggetta all'approvazione dell'azienda venditrice.

L'ordine si intende accettato ed il contratto concluso se l'azienda venditrice non formula indicazioni contrarie entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 2: Trasporto

Il trasporto è compreso nel prezzo salvo che nell'ordine sia diversamente previsto.

Art. 3: Consegna

La consegna avviene nei termini previsti nella proposta d'ordine e/o con tolleranza di un periodo comunque non superiore a due settimane.

Per ritardi superiori, il venditore può ugualmente effettuare la consegna se autorizzato per iscritto dall'acquirente.

In mancanza di autorizzazione l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna e restituire la merce, senza oneri, al venditore.

L'acquirente può per ritardi superiori ai limiti di tolleranza, pretendere la rinegoziazione del prezzo.

Art. 4: Reclami

L'acquirente effettua il controllo di corrispondenza per quantità e caratteristiche della merce all'ordine all'atto della consegna.

In caso di difformità per colori, modelli e pellami la merce viene restituita al fornitore con spese a suo carico.

In caso di vizi e problemi di qualità del prodotto, che si evidenzino nella vendita al consumatore, viene inoltrato reclamo al fornitore che, se lo riconosce, concorda un sconto sul prezzo della fornitura.

In caso di reclamo del consumatore per vizi che si evidenzino con l'uso dopo la vendita, il prodotto viene ritirato dal rivenditore e restituito al fornitore per gli accertamenti, dopo averne concordato le modalità di trasporto.

Il fornitore, accertato il vizio, a richiesta dell'acquirente sostituisce il singolo articolo ovvero l'intera partita, oppure accredita il valore della merce rinviata.

Titolo XV: ARTICOLI SPORTIVI

Capo I: Compravendita di articoli ed attrezzature sportive tra fornitore e rivenditore

Art 1: Forma del contratto

Il primo contratto è stipulato in forma scritta; eventuali riordini dei medesimi articoli sono fatti anche in forma verbale o a mezzo fax.

Art. 2: Ordini

L'acquirente ordina la fornitura con un anticipo di 6/8 mesi e la scelta della merce è fatta tramite campionario.

Nell'ordine scritto sono specificati la tipologia della merce, la quantità, i prezzi applicati, le condizioni di pagamento, i termini di consegna.

La proposta d'ordine è soggetta ad approvazione dell'azienda produttrice.

Art. 3: Imballaggio

Le spese di imballaggio della merce acquistata sono a carico del venditore e vengono calcolate nel prezzo di vendita. L'imballaggio non è soggetto a restituzione.

Art. 4: Trasporto

Il trasporto è a carico dell'acquirente, salvi diversi accordi.

Art. 5: Consegna

All'atto della consegna, l'acquirente effettua un controllo sulla quantità e sulle caratteristiche della merce stessa, che deve corrispondere a quanto contenuto nell'ordine.

In caso di difformità della merce ricevuta, rispetto a quella ordinata, per modelli o colori, l'acquirente può restituirla al fornitore con spese a suo carico oppure rinegoziare il prezzo della fornitura.

In caso di difformità rispetto alla qualità del prodotto, che si evidenzino successivamente alla consegna, viene inoltrato reclamo al fornitore che, se riconosce il vizio, concorda uno sconto sul prezzo della fornitura.

Art. 6: Termini di consegna

La consegna della merce avviene nel termine previsto dal contratto.

Se non è previsto un termine essenziale, è consentita una tolleranza nella consegna non superiore alle due settimane.

Per ritardi superiori, l'acquirente ha diritto a rinegoziare il prezzo e il termine di consegna, ovvero a dichiarare risolto il contratto.

Nel caso sia previsto un termine essenziale e l'acquirente non dichiari di volersi ugualmente avvalere del contratto, il ritardo nella consegna, non dovuto a causa di forza maggiore, determina la risoluzione automatica del contratto.

Art. 7: Consegna anticipata

In caso di consegna anticipata rispetto alla data stabilita, i termini per il pagamento decorrono dalla data indicata nell'ordine.

Art. 8: Consegna ripartita

Può essere convenuta tra le parti una consegna ripartita, a cadenze periodiche, con quantità e caratteristiche della merce preventivamente pattuite e con fatturazioni autonome.

Può essere altresì convenuta tra le parti una consegna scaglionata in più partite; in tal caso, la fatturazione è unica.

Capo II: Compravendita di articoli ed attrezzature sportive tra rivenditore e cliente finale

Art. 1: Verifica del materiale al momento dell'acquisto

L'acquirente verifica eventuali imperfezioni o danni visibili al momento dell'acquisto e ne contesta immediatamente la presenza.

Eventuali difetti occulti, riscontrati successivamente all'acquisto dal cliente finale, vengono contestati in forma verbale.

Il negoziante invia la merce contestata al produttore per la verifica tecnica.

Il riconoscimento del reclamo da parte del fornitore dà luogo alla sostituzione della merce difettosa.

Art. 2: Pagamento

Il cliente finale effettua il pagamento all'atto del ritiro della merce dal negozio.

Art. 3: Prestazioni d'opera

I negozi di articoli sportivi forniscono prestazioni d'opera quali montaggi, incordature, regolazioni, riparazioni, rigenerazioni e assistenza su richiesta del cliente.

Il costo di tali servizi è a carico del cliente ed è esposto al pubblico.

Art. 4: Riparazioni

I costi riferiti a riparazioni o modifiche dell'abbigliamento richieste dal cliente sono a suo carico.

Art. 5: Resi e sostituzioni di prodotti mai utilizzati

Nel caso di reso per cambio taglia, colore o prodotto, il cliente deve consegnare l'articolo acquistato completo dei cartellini identificativi appesi e della confezione originale, nel termine di dieci giorni dall'acquisto.

I prodotti resi per riparazione o verifica qualità devono essere lavati.

La sostituzione viene effettuata con i prodotti esistenti nel negozio ovvero concedendo un buono per altro acquisto, corredato da scontrino.

Titolo XVI: MEZZI DI TRASPORTO

Capo I: Autoveicoli

Art. 1: Compravendita

Il contenuto del contratto è determinato dalla proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dall'acquirente e controfirmata dall'incaricato alla vendita.

Tale incaricato è privo di potere rappresentativo.

La proposta di acquisto è accompagnata da caparra confirmatoria.

Il perfezionamento del contratto di compravendita ha luogo con l'approvazione dell'azienda venditrice.

La mancata accettazione del contratto è comunicata al cliente nel più breve tempo possibile.

Art. 2: Dilazione di pagamento

La dilazione di pagamento concessa sull'acquisto degli autoveicoli viene accordata sempre a titolo oneroso, salvo promozioni in corso.

Art. 3: Spese per trasferimento di proprietà

In caso di vendita tramite operatori di settore di autoveicoli usati, le spese per il trasferimento di proprietà sono a carico del cedente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 4: Saldo del pagamento

Il termine per il saldo del pagamento, se non espressamente concordato, è stabilito dall'azienda venditrice ed è da effettuarsi prima dell'immatricolazione del veicolo ovvero all'atto della consegna.

Art. 5: Preventivo sulle riparazioni

Il preventivo scritto del costo complessivo della riparazione prevede la riserva per eventuali guasti e difetti riscontrati nel corso della riparazione.

Se nel corso della riparazione emerge un guasto di entità rilevante, il riparatore sospende il lavoro e interpella il cliente.

L'eventuale costo del preventivo è previamente stabilito a discrezione del riparatore, che può considerarlo quale acconto sul costo complessivo dell'intervento.

Art. 6: Costi di riparazione

Nell'attività di auto riparazione oltre al costo della mano d'opera, corrispondente alla tariffa oraria moltiplicata per i tempi di lavoro e dei pezzi di ricambio, viene addebitato il costo dei materiali di consumo e dello smaltimento ecologico.

Art. 7: Vendita veicoli usati

I veicoli usati di valore ridotto sono ceduti ad un prezzo che tiene conto del ripristino a carico dell'acquirente.

Il venditore non offre garanzie.

Art. 8: Prova dell'auto

Il compratore ha diritto di provare la vettura richiesta a titolo gratuito.

Capo II: Motoveicoli

Art. 1: Compravendita

Il contenuto del contratto è determinato dalla proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dall'acquirente e controfirmata dall'incaricato alla vendita.

Tale incaricato è privo di potere rappresentativo.

La proposta di acquisto è accompagnata da caparra confirmatoria che corrisponde al 10% del prezzo di acquisto del mezzo, comprensivo degli accessori.

Il perfezionamento del contratto di compravendita ha luogo con l'approvazione dell'azienda venditrice.

La mancata accettazione del contratto è comunicata al cliente nel più breve tempo possibile.

Nella proposta d'acquisto vengono specificati: descrizione del bene; prezzo applicato; modalità di pagamento; data di consegna; eventuali clausole particolari.

Art. 2: Prezzo

Il prezzo del veicolo nuovo è calcolato sul listino della casa mandante, detratta l'eventuale valutazione dell'usato.

Il prezzo può subire variazioni in base a campagne promozionali promosse dalla casa mandante a livello nazionale.

Il prezzo "chiavi in mano" si intende comprensivo di IVA, delle spese di trasporto, di immatricolazione e di trascrizione nei pubblici registri; sono escluse l'imposta Addizionale Provinciale Erariale di Trascrizione e l'imposta per l'iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3: Dilazione di pagamento

La dilazione di pagamento concessa sull'acquisto dei motoveicoli viene accordata a titolo oneroso, salvo promozioni in corso.

Art. 4: Consegna

La consegna del veicolo è concordata tra le parti all'atto della vendita.

Il venditore non risponde dei ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 5: Spese per trasferimento di proprietà

In caso di vendita diretta all'operatore di settore di motoveicoli usati, le spese per il trasferimento di proprietà sono a carico del venditore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 6: Saldo del pagamento

Il saldo del pagamento avviene all'atto della consegna.

Art. 7: Preventivo per riparazioni

Il preventivo scritto per la riparazione di motoveicoli viene dettagliato nei prezzi ed è vincolante. Se segue l'effettiva riparazione del veicolo, il preventivo è gratuito. In caso contrario, è a pagamento, salvo diverso accordo.

Il preventivo scritto s'intende con la riserva di eventuali guasti e difetti riscontrati nel corso della riparazione.

Se nel corso della riparazione emerge un danno di entità rilevante, si sospende il lavoro e si interpella il cliente.

L'importo versato per il preventivo vale quale acconto sul costo complessivo dell'intervento.

Art. 8 Costi di riparazione

Nell'attività di autoriparazione oltre al costo della mano d'opera, corrispondente alla tariffa oraria moltiplicata per i tempi di lavoro e dei pezzi di ricambio, viene addebitato il costo dei materiali di consumo e dello smaltimento ecologico.

Art. 9: Prova dei motoveicoli.

Il compratore ha diritto di provare il motoveicolo richiesto a titolo gratuito.

Capo III: Autotrasporto merci

Art. 1: Tipologia dei trasporti

Il contratto di trasporto può riguardare:

- trasporto chiuso, commissionato sia per il viaggio di andata che di ritorno;
- trasporto solo andata;
- trasporto occasionale, che si effettua in una delle fasi del trasporto e viene accettato dal vettore per evitare i percorsi a vuoto. Può riguardare anche solo una tratta del percorso.

Art. 2: Ordine di carico

Il contratto di trasporto è concluso per iscritto, tramite sottoscrizione dell'ordine di carico.

L'ordine prevede:

- la data e l'ora del trasporto;
- il termine utile per l'eventuale disdetta;
- la tipologia della merce;
- i carichi e scarichi intermedi;
- le operazioni di carico propriamente dette;
- il tipo di veicolo, eventuali attrezzature specifiche;
- la distanza fatturabile;
- la necessità di ulteriore assicurazione;
- le disposizioni in caso di rifiuto della merce;
- i termini di pagamento;
- le eventuali soste;
- la responsabilità del vettore;
- le richieste particolari.

Art. 3: Data e ora del trasporto

La data e l'ora di trasporto e di carico/scarico sono indicate nell'ordine di carico.

Art. 4: Termine per disdette

La disdetta viene accettata dal vettore senza addebito di penali fino al giorno indicato nell'ordine, se il viaggio non è iniziato.

Se la disdetta avviene dopo che il vettore ha intrapreso il viaggio, il committente rimborsa le spese sostenute fino a quel momento dal vettore.

Art. 5: Tipologia della merce

L'ordine contiene:

- l'indicazione di dimensioni e pesi della merce;
- il rischio di avarie (merce fragile o da proteggere con copertura, o con fissaggi particolari, ecc.);

- l'incompatibilità di carico promiscuo con altre merci;
- il valore del carico;
- particolari cautele per il trasporto o particolare documentazione richiesta dal trasporto (es. merci pericolose, trasporto rifiuti, ecc.).

Art. 6: Carichi e scarichi intermedi

La distanza del trasporto ed il relativo costo sono calcolati dal primo luogo di carico all'ultimo luogo di scarico.

Ogni ritiro o consegna oltre il primo comporta il pagamento dell'ulteriore prestazione.

Art. 7: Operazioni di carico

L'autista

- assiste alle operazioni di carico e scarico e controlla che le stesse avvengano correttamente;
- non effettua le operazioni di carico e scarico. Se il committente ne fa richiesta, si predispone altro personale o si ricorre a mezzi meccanici, addebitandone poi i costi al mittente;
- controlla l'aspetto esteriore delle merci, la presenza di danni visibili, con esclusione delle merci sfuse, dei containers, delle casse mobili o dei rimorchi e semirimorchi preventivamente caricati e piombati.

Art. 8. Tipo di veicolo ed attrezzature specifiche

Nell'ordine di carico vengono specificate la tipologia del veicolo necessario al trasporto e le eventuali attrezzature specifiche richieste dal committente.

Art. 9: Distanza fatturabile

Se il mittente richiede la piena disponibilità del mezzo, è a suo carico il pagamento dell'intero chilometraggio sia dell'andata che del ritorno.

In caso di "trasporto occasionale" è a carico del mittente il chilometraggio relativo alla distanza dal primo luogo di carico all'ultimo luogo di scarico.

Art. 10: Valore della merce e relativa assicurazione

In caso di danneggiamento o perimento della merce, se il valore della merce non è specificato nell'ordine, il risarcimento avviene con i parametri previsti dalla Legge 450/85 (€ 0,258/Kg per la portata del veicolo o € 6,20/Kg per il peso della merce da risarcire).

Se il valore specificato nell'ordine è superiore e viene richiesta la conseguente copertura assicurativa, si addebita il costo aggiuntivo della polizza assicurativa.

Se il mittente assicura in proprio la merce per il valore aggiuntivo, il vettore richiede la rinuncia della rivalsa nei suoi confronti.

Art. 11: Rifiuto della merce

Se la merce viene rifiutata dal destinatario per motivi commerciali, deve essere riportata al mittente.

Se il veicolo è in disponibilità e quindi la distanza è comprensiva dell'andata e ritorno non viene addebitato alcun costo aggiuntivo.

Se il viaggio è occasionale ed il vettore non ha già impegnato il ritorno per altro committente, si provvede a ritirare la merce respinta ed il costo del trasporto è a carico del committente originario, anche se non ha sottoscritto il relativo ordine di carico. Se il mezzo è già impegnato, si rinvia ad una nuova data il viaggio della merce respinta. In entrambi i casi si procede a concordare con il mittente il costo del trasporto che sarà il medesimo dell'andata.

Art. 12: Termini di pagamento

Sono accettati pagamenti dilazionati a 30 o 60 giorni: se i termini sono previsti nell'ordine e non vengono rispettati, sono maggiorati dell'interesse moratorio.

Art. 13: Soste

Per viaggi a navetta le operazioni di carico e scarico sono da intendersi immediate e non danno luogo a soste.

Per viaggi lunghi, a seconda del tipo di materiale, si prevede un tempo massimo di sosta di due ore a decorrere dall'orario di apertura dell'azienda, dopodiché si prevedono supplementi in base al tempo impiegato per il carico o scarico.

Per viaggi in cui il trasporto riguarda carichi che richiedono cure e controlli particolari nello stivaggio (esempio macchinari o merci particolarmente fragili, ecc.) e quindi tempi di sosta più lunghi, si prevedono supplementi al prezzo di trasporto in base al tempo impiegato per tali operazioni.

Può essere preventivamente concordato l'orario di carico/scarico; in tale ipotesi gli addebiti orari decorrono superate le due ore dall'orario concordato.

Art. 14: Responsabilità del vettore

La responsabilità è limitata alle clausole previste nell'ordine e il vettore è manlevato da qualsiasi prestazione non preventivata.

Titolo XVII: MATERIALI DA COSTRUZIONE; MARMI E PIETRE; PAVIMENTI E RIVESTIMENTI; VETRI E CRISTALLI

Capo I: Marmi e pietre

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1. Classificazione

I marmi e le pietre naturali che vengono prodotti nella provincia sono il marmo Botticino, le Brecce, il Porfido ed il Granito della Valle Camonica, mentre vengono commercializzati anche prodotti provenienti da altre province italiane o di importazione.

Art. 2: Unità di contrattazione

Le pietre naturali possono essere vendute in:

- blocchi;
- lastre segate;
- marmi lavorati di serie;
- marmi lavorati a misura e a disegno.

Sezione II: Blocchi

Art. 3: Blocchi

Per blocco di pietra naturale si intende il primo prodotto proveniente dall'escavazione, che può essere: informe, semi-blocco e blocco di forma regolare.

La contrattazione per i blocchi avviene a peso, a misura o a forfait.

Il metro cubo e il quintale sono le unità base rispettivamente delle contrattazioni a misura e a peso.

Il peso specifico varia da kg 27/28 circa per ogni metro quadro di superficie, rapportato ad un centimetro di spessore .

Art. 4: Compravendita

La compravendita di prodotti locali avviene o in cava o in deposito, con la presa in visione diretta del blocco da parte dell'acquirente secondo la formula del "visto e piaciuto".

Il contratto avviene verbalmente e può essere confermato o meno per iscritto tramite conferma d'ordine.

Se la compravendita è a misura, è dovuto in aggiunta all'abbuono per smussi e difetti, un ulteriore abbuono di circa cm 5,00 per ognuna delle misure, variabile in più o in meno, secondo il grado di riquadratura dei piani.

Art. 5: Contestazione

Nella vendita a misura, la misurazione è ritenuta normale quando il peso per ogni metro cubo risulta di kg 3050 per i blocchi di oltre 2 metri cubi.

Per i blocchi al di sotto dei 2 metri cubi, la compravendita è fatta a peso.

Le contestazioni sulla qualità in ordine a rotture, disomogeneità di colore o difetti, per vizi non visibili all'acquisto, costituiscono motivo di declassificazione e deprezzamento del blocco solo se sono di portata tale da rendere il blocco stesso inutilizzabile.

Tali contestazioni vanno denunciate per iscritto al momento della scoperta del difetto, cioè alla segazione.

Il blocco contestato è lasciato a disposizione del venditore, per le verifiche, presso la segheria per almeno otto giorni.

Il deprezzamento comporta, a favore dell'acquirente, il riconoscimento del maggior importo versato, su successivi acquisti o su fornitura di altro materiale.

Art. 6: Consegna

Salvo diverso accordo, il blocco si intende consegnato su mezzo franco partenza o dalla cava o dal deposito.

Art. 7: Segazione dei blocchi

Per lastre di spessore fino a cm. 8, il prezzo della segazione si stabilisce in base alla qualità del materiale, allo spessore delle lastre da ricavare, calcolandolo sulla base del taglio a cm. 2, maggiorato di una percentuale del 35-40% per ogni cm in più nello spessore delle lastre.

Il prezzo della segazione dei blocchi a facce disuguali si calcola moltiplicando la superficie della lastra di maggiori dimensioni per il numero delle lastre ricavate, maggiorato di una unità.

Per lastre di spessore superiore ai cm. 8, il prezzo della segazione viene calcolato a metro cubo.

Sezione III: Lastre segate

Art. 8: Definizione

Per lastre segate si intendono le pietre naturali semi-lavorate, di spessore ridotto, da un minimo di mm 15 ad un massimo di cm 8.

Art. 9: Compravendita

Il contratto avviene verbalmente e può essere confermato per iscritto tramite conferma d'ordine.

La conferma d'ordine contiene la descrizione del materiale, la misura delle lastre, il loro numero, il loro spessore, il prezzo al metro quadro, il termine di consegna, le modalità di pagamento, la durata, l'eventuale richiesta di trasporto, il cui onere grava sull'acquirente.

Art. 10: Superficie delle lastre e loro prezzo

Il prezzo delle lastre, salvo diverso accordo, viene calcolato al metro quadro in base allo spessore di cm 2, con maggiorazione del 35-40% per ogni cm di spessore in più.

Tale prezzo base si riferisce a lastre con superficie a piano sega.

Una diversa lavorazione delle superfici levigate, lucidate, sabbiare, martellate ecc, comporta una maggiorazione del prezzo a metro quadro, che viene calcolata a parte rispetto al prezzo base.

Art. 11: Misurazione e tolleranze

Nella misurazione delle lastre, oltre all'abbuono per smussi e difetti, è dovuto anche l'abbuono di cm 5 sia per l'altezza che per la lunghezza delle lastre.

La tolleranza dello spessore ammessa è di 2/3 mm in più o in meno.

Nelle lastre di marmi colorati, viene usata una particolare tolleranza per i difetti dovuti alla natura del materiale, con accettazione di trattamenti di stuccatura, resinatura e retinatura delle superfici.

Art. 12: Consegna e trasporto

La merce viene caricata sul mezzo di trasporto a cura e a spese del venditore, mentre il trasporto è a carico dell'acquirente.

La merce viene consegnata priva di imballaggio, salvo richiesta dell'acquirente che ne sostiene le relative spese. In tal caso, l'acquirente indica le caratteristiche dell'imballaggio e risponde di eventuali danni derivanti da vizi dello stesso dovuti ad erronea valutazione.

Sezione IV: Commercio dei marmi lavorati

Art. 13: Compravendita lavorati in serie

Nella vendita di prodotti di serie, l'ordinazione scritta specifica la tipologia del marmo, il formato del lavorato, la finitura delle superfici, la quantità complessiva dei materiali, il prezzo, il termine di consegna, la durata e le modalità di pagamento.

All'atto della sottoscrizione dell'ordine, l'acquirente versa un anticipo da concordare tra le parti.

L'acquisto può essere o meno "a campione": nel caso di scelta dei materiali sul campione, lo stesso si intende indicativo della tipologia e finitura del marmo ma non vincolante, trattandosi di materiali di origine naturale.

Non sono pertanto accettati reclami in ordine alla difformità dal campione, purché venga mantenuta la medesima tipologia.

Salvo diverso accordo, il prezzo si intende franco fabbrica.

Il trasporto e l'imballo di serie sono a carico dell'acquirente. L'imballo può essere anche a restituzione.

Art. 14: Compravendita lavorati su misura

Sulla base del progetto fornito dal cliente, il fornitore redige un preventivo di massima, comprendente tipologia e quantità dei materiali, grado di finitura, lavorazioni speciali, lavorazioni speciali aggiuntive e prezzo indicativo.

All'accettazione dell'acquirente segue un sopralluogo di tecnico qualificato per le misurazioni. Il costo dell'intervento tecnico è compreso nel prezzo della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti.

Sulla base dei rilievi e delle misurazioni effettuati in loco, il fornitore redige un preventivo definitivo.

Il prezzo finale può prevedere la sola fornitura dei materiali ovvero anche la posa in opera a richiesta dell'acquirente.

A seguito del preventivo definitivo, viene sottoscritta l'ordinazione comprendente quantità complessiva dei marmi; tipologia dei materiali; termini e modalità di consegna e modalità di pagamento e durata.

Alla sottoscrizione dell'ordinazione, viene richiesto un anticipo di almeno il 20% del valore dell'ordine. Nel caso in cui all'ordinazione non segua l'esecuzione della fornitura per volontà del committente, il fornitore trattiene l'anticipo versato.

Il trasporto e l'imballo a misura sono a carico dell'acquirente. L'imballo può essere anche a restituzione.

Art. 15: Reclami

Le venature del marmo, specie nei marmi colorati, non costituiscono difetti dei materiali e non danno luogo a sostituzioni o risarcimenti. Le eventuali stuccature non danno luogo a reclami, salvo diverso accordo tra le parti, purché l'intervento sia a regola d'arte.

Nel caso di errori di esecuzione, i reclami devono essere fatti valere entro otto giorni dal montaggio. Dopo il reclamo e la relativa verifica sul posto da parte del fornitore, vengono concordati la sostituzione o il risarcimento del costo dei pezzi difettosi.

Art. 16 : Consegna differita, deposito e custodia

Il materiale ordinato va pagato alla scadenza stabilita nell'ordinazione, anche se per cause indipendenti dalla volontà del fornitore la consegna non possa avvenire nel termine concordato.

Il fornitore, che non è tenuto alla conservazione del materiale oltre la data pattuita, potrà concordare col cliente costi e modalità per il suo deposito e custodia.

Art. 17: Unità di base di contrattazione

Il prezzo si calcola a metro quadro o a metro lineare, a seconda del tipo di fornitura.

Per le lavorazioni a massello o di notevole spessore, può essere applicato il prezzo a metro cubo.

Per le lastre lavorate, il prezzo convenuto è calcolato in base alla superficie del minimo rettangolo circoscritto alla sagoma della lastra; lo stesso criterio si usa per i pezzi a massello.

Per i gradini a ventaglio od a pie' d'oca, oltre alla misurazione del minimo rettangolo circoscritto, viene applicata una maggiorazione del prezzo pari al 20-25%.

Art. 18: Tolleranze

Sugli spessori delle lastre sono ammesse tolleranze massime di mm 2 in meno o in più rispetto allo spessore base.

Art. 19: Pagamenti

Se il pagamento viene effettuato per contanti ed entro 10 giorni dalla consegna, si pratica uno sconto del 3% rispetto al valore dell'ordine.

Capo II: Calce, cementi e gesso

Sezione I: Leganti idraulici

Art. 1: Classificazione

I leganti idraulici si classificano in:

A. cementi normali e ad alta resistenza:

- cemento Portland
- cemento Portland composito
- cemento d'altoforno
- cemento pozzolanico
- cemento composito
- cemento alluminoso

B. cementi per sbarramenti di ritenuta:

- portland
- pozzolanico
- altoforno
- agglomerati cementizi
- a lenta presa
- a rapida presa
- calci idrauliche
- calci idrauliche naturali in zolle
- calci idrauliche naturali o artificiali in polvere
- calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere
- calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere
- calce idraulica artificiale siderurgica in polvere

In Italia sono inoltre in commercio i cementi per muratura a norme ENV 413-1 e le calci plastiche.

Sezione II: Compravendita

Art. 2: Conclusione del contratto – Consegna unica – Consegne frazionate

Il contratto di compravendita è stipulato tramite sottoscrizione di ordine scritto contenente tipologia del materiale e confezionamento, il quantitativo, i termini di consegna, gli eventuali oneri di trasporto, il prezzo applicato e le modalità di pagamento. L'ordine può essere soggetto a conferma scritta.

Per contratto a forniture frazionate si intende quello che regola la fornitura dell'intero fabbisogno, convenendo più consegne in un arco di tempo prestabilito. Nel caso di contratto a fornitura frazionata, gli ordini diretti all'esecuzione del contratto possono anche essere impartiti verbalmente.

In caso di fornitura in unica consegna con acquisto diretto da parte del compratore, il contratto si perfeziona con la consegna della merce e i pagamenti possono essere contestuali o posticipati. Al pagamento contestuale corrisponde uno sconto in misura da convenire.

Art. 3: Unità di base di contrattazione

La merce viene contrattata a peso, chilogrammo o tonnellata.

Art. 4: Consegne

Tutti i leganti idraulici vengono forniti:

- in sacchi di carta, a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, del peso di kg 25 cadauno, tara per merce. Sui sacchi, che vengono addebitati al compratore, devono essere stampate le indicazioni di legge;

- alla rinfusa, con il documento accompagnatorio attestante la provenienza e la qualità. La maggioranza dei produttori, a garanzia, munisce le autobotti di sigilli applicati alle bocche di carico e scarico:
 - nelle officine o nei depositi del fornitore, franco di spese sui mezzi del compratore;
 - per merce posta nella località fissata per il ricevimento, franco destino.
- È ammessa una tolleranza sul peso dell'1%.

Art. 5: Obblighi di garanzia del venditore, difetti, reclami

Nel caso di vendita "franco destino", il ricevente può contestare la merce, per differenza fra il peso dichiarato dal fornitore e quello riscontrato a destinazione, previa verifica su pesa pubblica, prima dello scarico e prima della rottura dei sigilli in caso di prodotto sfuso.

Il ricevente apre una procedura di contestazione, avendo facoltà o di rendere la fornitura o di accettarla, annotando il reclamo sulla bolla di accompagnamento

Le eventuali prove fisiche e chimiche sul materiale vengono affidate al laboratorio, con costi a carico del richiedente, salvi diversi accordi.

Capo III: Calcestruzzo preconfezionato

Art. 1: Contratto

Il contratto di fornitura è stipulato tramite sottoscrizione di ordine scritto contenente la tipologia del materiale e il confezionamento, il quantitativo, le condizioni di consegna, la durata del contratto, gli eventuali oneri di trasporto, il prezzo applicato e le modalità di pagamento. L'ordine può essere soggetto a conferma scritta del venditore.

Il contratto di fornitura può prevedere la revisione o la modifica del prezzo dopo un termine, stabilito dalle parti.

I prezzi concordati si intendono per consegne diurne entro il normale orario di lavoro. Le eventuali consegne fuori dall'orario ordinario sono previamente pattuite e comportano un aumento del prezzo della fornitura, concordato dalle parti.

Art. 2: Ordine delle consegne

La consegna avviene secondo le esigenze delle lavorazioni in atto e secondo le quantità richieste di volta in volta.

L'ordine telefonico alla centrale di betonaggio deve avvenire entro le ore 17 per le forniture del giorno seguente.

Art. 3: Consegna

Il calcestruzzo viene consegnato con una consistenza conforme a quella indicata nella bolla di consegna.

Nel caso in cui il cliente richieda all'addetto alla consegna o provveda personalmente ad una aggiunta di acqua o di altri materiali, ne assume la responsabilità, in considerazione della modifica delle caratteristiche del prodotto.

L'addetto alla consegna registra l'aggiunta sulla bolla di consegna.

Art. 4: Sosta

Viene addebitato il tempo di sosta dell'autobetoniera per un tempo superiore ai 5 minuti per metro cubo.

Art. 5: Garanzia

Il fornitore garantisce che il materiale abbia le caratteristiche indicate nella bolla di consegna. In particolare garantisce che all'atto dell'arrivo dell'autobetoniera in cantiere il materiale abbia la consistenza richiesta.

Art. 6: Posa in opera

Il calcestruzzo deve essere posto in opera entro 1 - 1½ ore d'estate e 2 - 2½ ore d'inverno, in considerazione delle condizioni ambientali, dell'ora indicata sulla bolla di consegna e del dosaggio del carico.

Art. 7: Prove di resistenza a compressione

Nel corso della fornitura, se richiesto, vengono effettuati, per ciascun tipo di calcestruzzo consegnato, prelievi di campioni per l'esecuzione delle prove di resistenza a compressione.

Il prelievo dei campioni di calcestruzzo è eseguito alla presenza di rappresentanti dei contraenti.

Per le modalità di campionamento si fa riferimento a quanto previsto nella norma UNI EN 12350-1:1999 e le prove di compressione dovranno essere eseguite presso un Laboratorio Ufficiale.

Le spese del campionamento e delle prove sono carico del richiedente, salvo diversi accordi.

Art. 8: Misurazione

L'unità di misura del calcestruzzo è il metro cubo.

Nel caso in cui sia determinante accertare l'effettiva cubatura della fornitura e del relativo prezzo, si procede tramite pesatura di un cubetto di dimensioni note, dal quale si ottiene il peso specifico, rapportato al metro cubo.

Noto questo e il peso netto della quantità contenuta nell'autobetoniera, si ottiene l'effettivo volume della fornitura.

Queste operazioni sono svolte alla presenza delle parti al momento della consegna.

Art. 9: Annullamento dell'ordine

Quando il contratto di fornitura ha esecuzione attraverso ordini successivi del calcestruzzo, l'eventuale annullamento di un ordine già dato, che intervenga dopo che il calcestruzzo sia stato caricato sulla betoniera, dà luogo al risarcimento del danno a favore del fornitore nella misura corrispondente al prezzo del calcestruzzo non consegnato.

Capo IV: Calci aeree

Art. 1: Classificazione

Le calci si dividono in:

CALCI VIVE:

- grassa in zolle;
- magra in zolle;
- in polvere;

CALCI IDRATE:

- fiore;
- edilizia;
- magnesiacca;
- adesiva.

Art. 2: Contratto – Fornitura unica – Forniture frazionate

Il contratto di compravendita è stipulato tramite sottoscrizione di ordine scritto contenente la tipologia del materiale e il confezionamento, il quantitativo, i termini di consegna, gli

eventuali oneri di trasporto, il prezzo applicato e le modalità di pagamento. L'ordine può essere soggetto a conferma scritta.

Per contratto a forniture frazionate si intende quello che regola la fornitura dell'intero fabbisogno, convenendo più consegne in un arco di tempo prestabilito.

Per forniture in unica consegna con acquisto diretto, il contratto si conclude al momento della consegna stessa per i pagamenti posticipati o al momento del pagamento se questo avviene in via anticipata.

Art. 3: Unità di base di contrattazione e imballaggio

La merce viene contrattata a peso, chilogrammo o tonnellata.

Per ogni quintale di calce idrata vengono utilizzati tre sacchi carta, con stampigliatura secondo Legge (R.D. 16 Novembre 1939, n. 2231) e chiusura a valvola.

Art. 4: Consegna

La consegna in sacchi o alla rinfusa per calci idrate e sempre alla rinfusa per calci vive avviene nell'officina o deposito del fornitore, franca di spese, su mezzo del compratore, ovvero franco destino per merce posta nella località fissata per il ricevimento.

Art. 5: Verifica della merce. Tolleranza

La verifica quantitativa e sul confezionamento avviene alla consegna o al ritiro della merce.

È ammessa la tolleranza sul peso dell'1% sul complesso della partita consegnata.

Per le prove fisiche e chimiche, si ricorre ai Laboratori Ufficiali, con costi a carico del richiedente, salvi diversi accordi contrattuali.

Nel caso di vendita "franco destino", il ricevente può contestare la merce, per differenza fra il peso dichiarato dal fornitore e quello riscontrato a destinazione, previa verifica su pesa pubblica, prima dello scarico e prima della rottura dei sigilli in caso di prodotto sfuso.

Il ricevente apre una procedura di contestazione, avendo facoltà o di rendere la fornitura o di accettarla, annotando il reclamo sulla bolla di accompagnamento.

Capo V: Gesso

Art.1: Classificazione

I gessi si dividono in "gessi calcinati e cotti" e "gessi crudi".

I GESSI CALCINATI E COTTI si distinguono in:

- alabastrini (destinati prevalentemente a ceramiche e a forme);
- superventilati per colorifici, appretto, ecc.;
- gessi murari (per usi minuti di muratura);
- gessi speciali (per odontoiatria, ortopedia, ecc.);
- gessi ad alta resistenza (per usi speciali).

I GESSI NON CALCINATI, O CRUDI si distinguono in:

- ventilati per cantiere;
- superventilati per colorifici, appretto, ecc.;
- per l'agricoltura;
- per l'industria del cemento.

Art. 2: Conclusione del contratto

Il contratto di fornitura è stipulato tramite sottoscrizione di ordine scritto contenente la tipologia del materiale e il confezionamento, il quantitativo, i termini di consegna, la durata del contratto, gli eventuali oneri di trasporto, il prezzo applicato e le modalità di pagamento. L'ordine può essere soggetto a conferma scritta.

Il contratto di fornitura è soggetto a modifica dopo un termine prestabilito dalle parti.
I prezzi concordati si intendono per consegne diurne entro il normale orario di lavoro. Le eventuali consegne fuori dall'orario, sono previamente pattuite e comportano un aumento del prezzo della fornitura, concordato dalle parti.

Art. 3: Unità di base di contrattazione

La merce viene contrattata a peso, chilogrammo o tonnellata.

Art. 4: Modo di misurazione

La merce viene misurata mediante la pesa automatica dei sacchi a valvola.

Art. 5: Imballaggio

I gessi vengono forniti in sacchi di carta a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, del peso di kg. 25 cad. tara per merce.

I sacchi sono a perdere.

Le caratteristiche dei suddetti tipi di sacchi, ad eccezione della dicitura, sono identiche a quelle dei sacchi impiegati per i leganti idraulici.

In caso di fornitura di gesso sfuso in autobotti, vengono posti sigilli di garanzia di qualità e peso alle bocche di carico e scarico.

Sezione I: Gessi calcinati

Art. 6: Definizione e classificazione

I gessi calcinati si distinguono in:

ALABASTRO: tolleranza massima di granulazione 5% al vaglio DIN di 6.400 maglie per cmq; colore bianchissimo; assenza di elementi estranei, impurità, ecc.; tempo di presa oltre i 20 m;

SCAGLIOLE: tolleranza massima di granulazione 5% al vaglio DIN di 900 maglie per cmq; poca importanza ha il colore che può andare dal bianco al giallognolo – rossigno; tempo di presa oltre i 15 m;

MURARIO: macinatura grossolana, senza importanza per il colore; presa rapida;

GESSI SPECIALI E GESSI AD ALTA RESISTENZA: le caratteristiche vengono convenute in sede di contrattazione.

Sezione II: Gessi non calcinati

Art. 7: Definizione e classificazione

I gessi non calcinati si distinguono in:

VENTILATI PER CARTIERE: tolleranza massima di granulazione 5% al vaglio DIN di 8.000 maglie per cmq;

SUPERVENTILATI: tolleranza massima di granulazione 5% al vaglio DIN di 10.000 maglie per cmq;

GESSO PER L'AGRICOLTURA;

GESSO PER L'INDUSTRIA DEL CEMENTO: in pezzatura; tenore minimo solfatocalcio + acqua cristallizzazione dell'80% e con umidità non superiore al 5% (acqua sotto i 90°).

La tolleranza di peso dei gessi crudi e cotti è sempre dell'1%.

Art. 8: Consegna

Salvo patti contrari, la consegna si intende per merce contenuta in sacchi carta nelle officine o nei depositi del fornitore e franchi di spese sui mezzi del compratore.

Eventuali consegne franco destino si devono intendere per merce posta sugli autocarri per consegna in sacchi o in silos per consegna con autobotti, nella località fissata per il ricevimento.

Art. 9: Obblighi di garanzia del venditore, difetti, reclami

Nel caso di vendita "franco destino", il ricevente può contestare la merce, per differenza di peso fra il peso dichiarato dal fornitore e quello riscontrato a destinazione, previa verifica su pesa pubblica, prima dello scarico e prima della rottura dei sigilli in caso di prodotto sfuso.

In tal caso, si apre una procedura di contestazione, che inizia o con il reso della fornitura o con l'accettazione della stessa e l'annotazione del reclamo sulla bolla di accompagnamento.

Per le prove fisiche e chimiche si fa ricorso al Laboratorio Prove Materiali dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Milano o altro Laboratorio Ufficiale.

I costi sono a carico del richiedente la prova.

Capo VI: Grès ceramico

Art. 1: Classificazione

Il grès è un materiale ceramico composto di impasti speciali di argille diverse, miscelate e cotte a temperatura variabile da 1100° a 1150°, fino a aggiungere la sua principale caratteristica (la "greificazione").

1. Caratteristiche tecnologiche:

Peso specifico	kN/m ³ ≈ 22
Carico di rottura a flessione	kN/mm ² 15 ÷ 40
Carico di rottura a compressione	N/mm ² 100 ÷ 200
Carico di rottura a trazione	N/mm ² 10 ÷ 20
Durezza	Mohs 7
Modulo di elasticità	N/mm ² 50000
Coefficiente di dilatazione termica	k ⁴ 5 . 10 ⁶
Conducibilità termica	W/ (m . k) 1,2

2. Caratteristiche fisiche:

resistenza all'abrasione
impermeabilità
resistenza meccanica
velocità di autopulizia

3. Caratteristiche chimiche:

Il grès ceramico risulta praticamente inattaccabile da soluzioni acide (ad eccezione dell'acido fluoridrico), anche se a forte concentrazione; da soluzioni alcaline e detergenti domestici; da liquami di scarico civili, industriali e agricoli; da gas minerali; da nafta e petroli a basse concentrazioni usati negli impianti di riscaldamento industriali e domestici.

4. Tipologie dimensionali:

Si fabbricano tubi e rispettivi pezzi speciali con diametro interno da mm. 100 a mm. 800; i tubi hanno lunghezza nominale sino a 2000 mm. di canna disponibile; questi prodotti e sistemi di canalizzazione sono forniti di bicchiere per facilitare in fase di posa le operazioni di connessione.

Inoltre la tipologia del sistema di giunzione (sia di resina in poliuretano – tipo C, sia con giunzione in elastometro – tipo F) è in grado di garantire l'ottima tenuta idraulica durante la posa in cantiere.

Si producono inoltre mattonelle e mattoni di grés delle dimensioni di mm. 250x120x13 e 240x120x17 (mattonelle), oppure 250x75x65 e 250x75x35 (mattoni).

Art. 2: Contratto – Fornitura unica – Forniture frazionate

Il contratto di compravendita è stipulato tramite sottoscrizione di ordine scritto contenente la tipologia del materiale e confezionamento, il quantitativo, i termini di consegna, gli eventuali oneri di trasporto, il prezzo applicato e le modalità di pagamento. L'ordine può essere soggetto a conferma scritta.

Per contratto a forniture frazionate si intende quello che regola la fornitura dell'intero fabbisogno, convenendo più consegne in un arco di tempo prestabilito. Nel caso di contratto a fornitura frazionata, gli ordini diretti all'esecuzione del contratto possono anche essere impartiti verbalmente.

In caso di fornitura in unica consegna con acquisto diretto da parte del compratore, il contratto si perfeziona con la consegna della merce e i pagamenti possono essere contestuali o posticipati. Al pagamento contestuale, corrisponde uno sconto in misura da convenire.

Art. 3: Unità di base di contrattazione

La merce, avente i requisiti prescritti dalle norme UNI EN 295, viene contrattata per singolo pezzo; per i pavimenti e i rivestimenti a metro quadrato.

Art. 4: Imballaggio

La merce viene confezionata in appositi imballi:

- i pezzi speciali, in casse di legno;
- i tubi su palletts;
- le mattonelle in scatole.

Tutti i tipi di imballi sono a perdere.

Art. 5: Consegna

Salvo patti contrari, la consegna avviene franco partenza.

Nel caso venga concordata la consegna, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Capo VII: Laterizi

Art. 1: Classificazione

I laterizi sono ottenuti mediante argilla scelta e lavorata conformemente alle esigenze dei diversi tipi, indici cotta a conveniente temperatura, all'incirca fra 800° e 1000°.

I laterizi vengono distinti in:

MATTONI PIENI, dimensioni :

- mattone comune: cm 6x12x24
- mattone UNI: cm 5,5x12x25

PARAMANO: sono mattoni a spigoli vivi, insabbiati o lisci su tre facce, di dimensioni uguali a quelle dei mattoni pieni di colore uniforme;

MATTONI FACCIAVISTA: sono prodotti in dimensioni e colori diversi, a spigoli vivi, insabbiati o lisci su tre facce, e vengono usati per rivestimenti di strutture verticali;

mattoni forati - i più utilizzati hanno misure: 8x12x24 – 8x24x24 – 12x24x24 – 4,5x15x30;

MATTONI FORATI PORTANTI: vengono usati per i muri portanti, sono a più fori longitudinali e hanno dimensioni diverse. Per le caratteristiche vengono osservate le norme UNI;

TAVELLE: sono laterizi di lunghezza superiore ai 30 cm e di spessore variabile da 2 a 4 cm;

TAVELLONI: sono laterizi di lunghezza da 50 a 220 cm e di spessore di cm 6;

TEGOLE: quelle comunemente usate si distinguono in :

- tegole comuni curve o coppi, fabbricate a mano o trafilate a macchina, di lunghezza variabile da 40 a 45 cm;
- tegole piane tipo "Marsigliese", ottenute a pressione, nelle dimensioni corrispondenti a 13 o a 15 pezzi per mq. di copertura;
- tegole olandesi e portoghesi, ottenute a pressione e nelle dimensioni delle tegole "Marsigliesi";

COLMI PER TEGOLE CURVE - vengono fabbricati a pressione e sono normalmente della lunghezza di cm 60 al pezzo;

COLMI PER TEGOLE TIPO MARSIGLIESE, OLANDESE O PORTOGHESE: sono fabbricati a pressione e sono normalmente di dimensioni corrispondenti a tre pezzi per Metro Lineare in opera;

CANNE FUMARIE ED ESALATORI;

LATERIZI PER SOLAI: si distinguono in laterizi per solai gettati in opera e laterizi per solai gettati fuori opera o prefabbricati. Hanno dimensioni diverse e altezze variabili. Per le caratteristiche vengono osservate le norme UNI.

Art. 2: Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita di laterizi per forniture importanti o continuative si perfeziona con la sottoscrizione di una commissione d'ordine.

La commissione d'ordine contiene qualità e quantità della merce, prezzo praticato, termini di consegna, durata, modalità di trasporto, eventuali penali ed eventuali clausole speciali, anche relative alla possibilità di adeguamento del prezzo.

Art. 3: Unità di base di contrattazione - Prezzo

Il prezzo è riferito al pezzo per i mattoni, i paramano, i facciavista, i mattoni forati, i mattoni forati portanti, le tegole e i colmi; è riferito al metro quadrato per le tavelle, i tavelloni e per i laterizi per strutture miste con cemento armato. Per questi ultimi si pratica anche un prezzo per metro quadrato in relazione all'altezza.

Art. 4: Campioni e analisi

I campioni sono prelevati, se si tratta di analisi preventive e richieste dal cliente, presso la fabbrica o il magazzino di vendita; nella località di impiego se si tratta di collaudi o di controversie.

Per le prove si fa ricorso al Laboratorio Prove Materiali dell'Istituto delle Costruzioni del Politecnico di Milano.

Il pagamento delle prove grava sul richiedente.

Art. 5: Requisiti della merce

I laterizi devono essere di buona qualità, privi di difetti e imperfezioni e non devono pertanto essere cotti insufficientemente o vetrificati.

Nei pezzi da copertura (coppi e tegole) e nei mattoni faccia a vista non è ammessa la presenza di granuli di calcinello.

Art. 6: Imballaggio

Il materiale può essere venduto sfuso, spedito o consegnato in *pallets*, reggiato oppure avvolto e protetto con fogli di polietilene termoretraibile, il cui costo è a carico del fornitore.

Art. 7: Consegna e ricevimento

La consegna può essere effettuata franco cantiere oppure franco fornace o franco magazzino venditore.

L'acquirente provvede a sue spese allo scarico e immagazzinaggio della merce, salvo diversi accordi fra le parti.

Se la merce venduta non corrisponde nella quantità, l'acquirente ne trattiene la fornitura parziale, richiedendo al fornitore di integrare il materiale mancante.

In caso di fornitura in eccesso, spetta all'acquirente la scelta tra trattenere la merce alle condizioni contrattuali o restituirla con oneri di trasporto a carico del fornitore.

Se la fornitura deve avvenire per successive consegne, la contestazione di una di queste non comporta risoluzione del contratto, ma permette comunque al fornitore di effettuare quelle ancora previste.

Se il contratto ha previsto espressamente un termine perentorio di consegna, la violazione del termine dà luogo a risoluzione del contratto.

Art. 8: Verifica della merce

Il controllo della merce è eseguito all'atto della consegna.

Art. 9: Collaudo

L'eventuale collaudo, se previsto contrattualmente, deve essere eseguito nel cantiere della ditta acquirente.

Art. 10: Ritardo consegna

I tempi di consegna o produzione della merce vengono concordati fra le parti.

Eventuali penali sulla ritardata consegna/produzione della merce devono essere contrattualmente previste.

Art. 11: Pagamento

Il pagamento è eseguito a sessanta giorni dalla presentazione della fattura.

Se il pagamento viene effettuato a ricevimento fattura si pratica uno sconto pronta cassa, normalmente non superiore al 3%.

Art. 12: Garanzie del venditore e reclami/difetti

Il venditore non garantisce la qualità del materiale in laterizio, del quale certifica semplicemente la conformità. Se il materiale viene disimballato all'atto della consegna, i vizi consistenti nella rottura del materiale certificato devono essere fatti rilevare per iscritto all'atto del ricevimento dall'acquirente e comportano, a carico del venditore, l'obbligo di sostituzione.

Capo VIII: Inerti (sabbia – ghiaia – pietrischi – graniglie)

Art. 1: Classificazione

La sabbia e la ghiaia provengono dai fiumi locali e da cave in zone di deposito alluvionale.

Il materiale estratto, mista naturale di sabbia e ghiaia, lavato e vagliato, viene selezionato in varie pezzature, in relazione agli usi per cui è destinato.

Classificazione:

SABBIETTA O SABBIA FINE: è utilizzata per intonaci fini (stabilitura), proviene di massima dal fiume Adda o da cave, ma anche dal Po e dal Ticino;

SABBIA VAGLIATA è passata al vaglio di 4 mm ed è utilizzata per murature in genere e intonaci rustici;

SABBIA E SABBIONE è utilizzato per murature di pietrame e per i calcestruzzi;

GHIAIETTO: è formato da parti che hanno un diametro fino a 20 mm; è utilizzato, misto a sabbia, per opere di calcestruzzo armato, sottofondi di pavimenti e per getti in genere di piccoli spessori;

GHIAIA : è formata da parti che hanno un diametro da 20 fino a 60 mm; è utilizzata, mescolata a sabbia e ghiaietto, per calcestruzzi di fondazione o per getti di notevole spessore;

MISTA: il ghiaietto e la ghiaia si commerciano anche misti a sabbia e formano la cosiddetta (circa 2 parti di ghiaia e ghiaietto e una parte di sabbia) e serve per i calcestruzzi;

MISTA NATURALE: il materiale estratto, non lavorato, può anche essere usato per lavori stradali, quali riempimenti, rilevati, fondazioni; viene comunemente chiamato o materiale arido o breccione, detto anche "tout-venant";

PIETRISCHI, PIETRISCHIETTI E GRANIGLIO: i materiali provenienti da frantumazioni di rocce o di ciottoli di fiume formano la categoria dei, analoghe a quelle delle ghiaie e sabbie;

STABILIZZATO: il materiale frantumato e non separato nei suoi componenti, usato per risagomatura di strade o piazzali.

Art. 2: Conclusione del contratto

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione di una commissione d'ordine.

La commissione d'ordine contiene qualità e quantità della merce, prezzo praticato, termini di consegna, durata, modalità di trasporto, eventuali penali ed eventuali clausole speciali.

Art. 3: Misurazione

Il materiale inerte è misurato a peso o a volume.

Il materiale inerte viene pesato o misurato all'atto della consegna, sul mezzo di trasporto.

Art. 4: Requisiti e verifica della merce

I materiali devono essere lavati con acqua idonea, così che la tolleranza massima del residuo di materiale impalpabile non superi l'1%, assortiti in grossezza, costituiti da elementi resistenti, non gelivi e non friabili, non contenere materie organiche argillose o comunque dannose, né materiali provenienti da rocce decomposte o gessose; i materiali sabbiosi devono essere scricchiolanti alla mano.

I materiali inerti sono controllati, per la qualità per il peso o per il volume, all'atto della consegna.

Art. 5: Tolleranze

I materiali, se venduti a volume e franco cantiere, hanno una tolleranza massima ammessa per calo dovuto all'assestamento del materiale durante il trasporto del 10% per la sabbia e del 5% per la ghiaia.

Se venduti a peso, la tolleranza è dell'1%.

Art. 6: Consegna

La consegna del materiale inerte è eseguita franco cantiere o franco silos cava.

Il materiale è scaricato a cura del trasportatore.

Art. 7: Pagamento

Il pagamento può avvenire all'atto del ritiro in forma dilazionata. In tal caso, può essere convenuto il pagamento a 30/60/90 giorni a decorrere dalla fatturazione riepilogativa mensile.

Capo IX: Impermeabilizzazioni e coperture

Art. 1: Classificazione

Le membrane prefabbricate impiegate per l'impermeabilizzazione delle coperture piane e delle coperture inclinate si dividono in due grandi gruppi: le membrane bituminose e le membrane sintetiche.

Art. 2: Membrane bituminose

Le membrane bituminose vengono posate in doppio strato sovrapposto, incrociato o sfalsato, in aderenza al supporto con giunti sovrapposti di cm 10, termosaldati con fiamma di gas propano.

Le caratteristiche fisico-meccaniche sono :

- spessore: 3-4 mm
- peso: 3-4 Kg/mq
- dimensione rotoli: 1,00 mt x 10,00 mt
- armatura: poliestere o velovetro
- flessibilità a freddo: inferiore ai - 5°C

Art. 3: Membrane sintetiche

Le membrane sintetiche vengono posate in semplice strato con sottostante strato di compensazione meccanica in tessuto non tessuto; i giunti vengono sovrapposti 10 cm e termosaldati con sistemi ad aria calda.

Le caratteristiche fisico-meccaniche sono :

- spessore: 1,5-2,0 mm
- peso: 1,8-2,5 Kg/mq
- dimensione rotoli: 2,00 mt x 20,00 mt
- armatura : poliestere o velovetro
- flessibilità a freddo: inferiore ai -10°C

Art. 4: Conclusione del contratto

Il contratto è stipulato tramite sottoscrizione di un ordine scritto contenente tipologia delle opere da realizzare, tipologia dei materiali da impiegare, identificazione del cantiere, quantità, assistenze e opere preparatorie a carico del committente, durata presunta dei lavori, modalità di pagamento e forme di garanzia.

Il contratto riguarda la fornitura e la posa in opera del materiale.

Art. 5: Unità di base di contabilizzazione

Le opere vengono contabilizzate al metro quadrato comprendendo lo sviluppo dei risvolti verticali, escludendo gli sfridi e i sormonti di lavorazione ed i vuoti con superficie inferiore ad 1 mq.

I dettagli e gli accessori (bocchettoni di scarico, opere di lattoneria, griglie parafoglie, strati di completamento) vengono contabilizzati separatamente.

Art. 6: Garanzie

Quando l'applicatore accetta il piano di posa senza riserve e dà inizio all'esecuzione dell'opera, ne assume la garanzia di esecuzione a regola d'arte.

Le opere sono garantite per 10 anni.

Capo X: Materie plastiche per l'edilizia

Art. 1: Oggetto del contratto

Il contratto può avere ad oggetto la sola compravendita o anche la posa in opera dei materiali plastici.

I manufatti in materia plastica per l'impiego nell'edilizia vengono contrattati a metro lineare, per superficie, a peso, a volume o a numero.

Art. 2: Modo di misurazione

La misurazione del materiale piano viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte se superiori a cmq 50.

Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti e pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le guscie, applicate sia verticalmente che orizzontalmente, a metro lineare.

La misurazione dei tubi viene eseguita a metro lineare, calcolando i raccordi e i pezzi speciali, o a numero.

Art. 3: Termini di consegna

I termini di consegna, da stabilirsi volta a volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni di calendario.

I termini sono prorogati quando ricorrono cause di forza maggiore.

Art. 4: Trasporto

Salvo diverso accordo, la merce si intende venduta franco fabbrica.

Le spese di scarico dei mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.

Art. 5: Pagamento

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura dei lavori.

Art. 6: Fornitura in opera

Per la fornitura in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto o di scarico della merce, con i rischi relativi.

Sono a carico del committente:

- i ponteggi eventualmente necessari per le varie lavorazioni;
- il trasporto ai piani d'impiego e l'eventuale manovalanza;
- la pulizia, l'energia elettrica, l'acqua;
- l'allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;
- l'applicazione, su richiesta, e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi eventualmente necessari per l'applicazione delle materie plastiche.

Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore.

Gli oneri per gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico del fornitore.

Art. 7: Garanzia

Per il materiale plastico in pannelli, laminati o calandrati, se la vendita è stata conclusa per materiale posto in opera, la garanzia si estende alla posa in opera, ai collanti impiegati e al materiale di rasatura del sottofondo.

Per il materiale plastico in tubi, la garanzia riguarda altresì la perfetta esecuzione e funzionalità dell'impianto.

Art. 8: Reclami

I reclami debbono essere fatti, per iscritto, entro otto giorni che decorrono dalla consegna, se trattasi di vizi apparenti; dalla scoperta, se trattasi di vizi occulti e dalla esecuzione dell'operazione se trattasi di vizi accertabili solo all'atto dell'impiego dei manufatti.

Capo XI: Pavimenti e rivestimenti

Sezione I: Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, klinker e cotto

Art. 1: Unità di base di contrattazione

La fornitura e posa in opera e la vendita dei pavimenti e rivestimenti sono contrattati con le seguenti modalità:

In ceramica sia pavimenti che rivestimenti al metro quadro;

- Battiscopa al metro lineare;
- Pezzi speciali, decori, gradini al pezzo;
- Mosaici vetrosi, clinker, cotto fiorentino al metro quadro;
- Marmettoni, marmette, autobloccanti a metro quadro.

Qualora i lavori da compiere siano piccoli elaborati o disuguali si può convenire la vendita dei materiali a misura, mentre la posa in opera viene eseguita in economia con tariffa oraria.

Art. 2: Imballaggio

Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; le piastrelle in ceramica, gres ceramico, mosaico, clinker e cotto sono confezionate in scatole di cartone o plastica.

Il materiale è stivato a regola d'arte, con separatori in polistirolo se necessari per garantire che il materiale sia perfettamente immobile all'interno dell'imballo.

Il costo dell'imballo è compreso nel prezzo della compravendita, sia se fornito in opera che in provvista.

Art. 3: Consegna

La consegna, nei rapporti tra fabbricante e commerciante, è eseguita franco fabbrica su automezzo.

Nei rapporti tra commerciante e imprese di costruzione o cliente finale è eseguita franco magazzino del commerciante o franco cantiere su automezzo; lo scarico in questo caso è a carico del cliente finale.

Art. 4: Requisiti della merce

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici di marmo sono trattati in un'unica scelta.

Le piastrelle ceramiche da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte.

- Nella prima scelta si richiedono superfici piane e integre nello smalto, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore.

- Nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera.
- Nella terza scelta sono ammessi difetti più sensibili di formato, della superficie, dei bordi e della tinta ma che non impediscano la utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

Il Klinker da pavimento è contrattato in due scelte.

- Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore.
- Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

Art. 5: Posa in opera

Se nel contratto è convenuta la posa in opera sono a carico del committente:

- per i pavimenti di agglomerati cementiti l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;
- per i pavimenti in piastrelle, oltre alle prestazioni di cui alla lettera a, è a carico del committente la manovalanza in aiuto al posatore in ragione di un manovale ogni due posatori;
- per i rivestimenti la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro, nonché la manovalanza come alla lettera b).

Art. 6: Trattamento delle superfici

Il trattamento dei pavimenti in cotto e marmo, necessario al fine di rendere le superfici idrorepellenti, viene eseguito solo quando l'umidità del pavimento stesso rientra nella norma (15% massimo di umidità).

Tale intervento è eseguito dopo 60/90 giorni dalla posa, a seconda dell'ubicazione dei locali interessati e del clima.

Art. 7: Misurazione della posa in opera

La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento, con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,10.

Sezione II: Pavimenti in legno

Art. 8: Oggetto del contratto

Il materiale per pavimentazioni in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista.

Art. 9: Imballaggio

I listoni così come le tavolette, lamparquet, sia di legno massello da finire in opera come di parquet prefinito, di mosaico o industriale, sono consegnati imballati in scatole di cartone o in pacchetti celofanati, in più pezzi per un totale di circa 2 metri quadrati, più o meno a seconda dei formati.

Art. 10: Consegna del materiale

In caso di vendita di solo materiale per pavimentazioni in luogo, la consegna è franco venditore.

Se è convenuta anche la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

Art. 11: Tolleranze

I listoni si intendono di legname mercantile, stagionato naturalmente e lavorati ad incastro e linguetta.

Nella qualità del legname dei listoni non sono tollerati nodi cadenti, spaccature e marcio.

Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sullo spessore: 1 mm in più o in meno;
- sulla larghezza: 2 mm in più o in meno;
- sulla lunghezza: 5 mm in più o in meno.

Le tavolette si intendono ricavate da legname di qualità mercantile, essiccato artificialmente o naturalmente.

Sulle dimensioni delle tavolette non sono ammesse tolleranze.

Nelle tavolette di prima qualità è tollerata, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti e sgranature di lavorazione.

Nelle tavolette di prima scelta commerciale, sono tollerati piccoli difetti come occhi di pernice e sulla faccia inferiore la presenza di nodini sani e compatti, sgranature di lavorazione e tracce di alburno.

Nella seconda qualità sono tollerati, sulla faccia inferiore, alburno, nodi, sani e compatti e difetti di lavorazione.

12: Posa in opera

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali di posa e relativa manovalanza necessaria all'operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette e la fornitura dell'energia elettrica necessaria.

Art. 13: Esecuzione della posa in opera

La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita solo quando l'umidità della caldana è nella norma (2,5% di umidità del sottofondo misurata in profondità con idoneo strumento).

La temperatura dell'ambiente non dovrà scendere sotto i 10°/20°.

I locali dovranno essere isolati dall'esterno completamente tramite i serramenti montati con vetri.

I locali dovranno essere liberi da qualsiasi materiale (caloriferi, porte, cementi, gessi, ecc.), non dovranno essere montati i serramenti interni prima della posa e levigatura del pavimento in legno, come porte e zoccolino battiscopa in legno.

I sottofondi (caldane) dovranno essere puliti da incrostazioni in gesso, cemento e collanti vari.

La caldana dovrà presentarsi idonea alla posa di pavimenti in legno (essere perfettamente planare, non sgranare, non incidarsi e non spolverare).

Per la formazione della caldana, il dosaggio del sottofondo richiede almeno chilogrammi 350 di cemento Portland 325 per metro cubo di sabbia lavata e granulometricamente vagliata (da 0 a 8 mm) o con utilizzo di cementi a presa rapida premiscelati e già preparati.

In caso di riscaldamenti a pavimento, prima della posa il riscaldamento deve essere messo in funzione per circa due settimane, sospeso per un paio di giorni e dopo la posa tenuto al minimo.

La temperatura di superficie, a regime, non deve superare i 26/27 ° nella zona soggiorno e i 30 ° nelle altre zone.

Le caratteristiche della materia prima legno non escludono la formazione di fessurazioni durante il periodo di funzionamento del riscaldamento. Queste, se uniformemente distribuite nella pavimentazione, non costituiscono un difetto e devono essere tollerate.

Art. 14: Misurazione

I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro.

La misurazione del materiale per pavimenti in legno si esegue al netto del maschio per le tavolette, maggiorando di un centimetro tale larghezza per i listoni.

Art. 15: Prezzo

Il prezzo delle tavolette per quadri o a due incastri comprende le righette per la posa in opera.

Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche e le righette, la lamatura e la verniciatura o ceratura e il collante per i pavimenti da incollare.

Art. 16: Collaudo

La posa in opera dei pavimenti di legno è collaudata dopo ultimati i lavori di lamatura e ceratura.

Art. 17: Difetti del materiale

Eventuali difetti della qualità del materiale, che esulino dalle naturali variazioni del legno, debbono essere eccepiti dal posatore prima della posa in opera.

I difetti di posa in opera, anche quelli che si evidenziano con l'uso, comportano da parte del posatore l'onere del rifacimento a sue spese del lavoro, per portarlo a regola d'arte.

Capo XII: Vetri e cristalli

Art. 1: Classificazione

VETRO PIANO TIRATO: si intendono le lastre piane ottenute per tiratura meccanica della massa fusa e che non hanno subito, sulle due facce, naturalmente lucide, alcuna lavorazione di superficie. Il vetro può essere incolore o colorato.

VETRO GREGGIO: si intende un vetro piano colorato e che porta, su una o entrambe le facce, impressi disegni o motivi ornamentali.

CRISTALLO FLOAT: si intendono le lastre piane di vetro ottenute per colata su bagno metallico in atmosfera controllata, e con entrambe le facce aventi planimetria tale da assicurare una visione pressoché esente da distorsioni. Il vetro può essere incolore o colorato.

VETRO STRATIFICATO: si intende un pannello composto a due o più lastre di vetro unite sull'intera superficie mediante interposizione di materiale plastico.

VETRO TEMPERATO: si intende un vetro che ha subito un trattamento termico a circa 700c° di "tempra" per aumentare le caratteristiche di resistenza meccanica e di resistenza allo shock termico.

VETRATA ISOLANTE: si intende un pannello formato da almeno due lastre di vetro separate da distanziatori incollati con continuità lungo il perimetro, assemblate in fabbrica con l'impiego di procedimenti di sigillatura dei bordi.

SPECCHIO: si intende il cristallo float dopo un trattamento di argentatura, consistente nel rendere riflettente una superficie mediante deposizione sulla stessa di argento metallico per precipitazione dei sali di nitrato d'argento.

SATINATO: si intende un vetro decorativo per l'architettura di interni, reso traslucido per effetto della lavorazione ad acido su una delle superfici.

VETRO RIFLETTENTE: si intende vetro con una superficie trattata, in genere mediante depositi di metallo e/o ossidi di metallo, per ottenere una riflessione selettiva predeterminata dell'irraggiamento solare.

U-GLASS: si intende barre di vetro traslucido, profilate con sezione a forma di U.

Art. 2: Peso

Il peso del vetro è di chilogrammi 2,5 circa per ogni metro quadrato di superficie, rapportata ad 1 mm di spessore.

Art. 3: Contratto di fornitura

Il contratto di fornitura di vetri/cristalli si perfeziona verbalmente e può essere confermato per iscritto.

Il prezzo si concorda in relazione al tipo di materiale, alla quantità e alle modalità di consegna e pagamento.

La fornitura può consistere in:

- sola fornitura di lastre di vetro o cristallo;
- particolari lavorazioni da eseguire sulle lastre di vetro o cristallo;
- fornitura e posa in opera di vetro o cristallo.

Art. 4: Unità di base di contrattazione

La merce viene contrattata calcolando i metri quadrati della superficie del vetro o cristallo, cui si aggiunge eventualmente il costo della lavorazione sui bordi, contrattata a metro lineare, e di altre lavorazioni, contrattate a corpo.

Art. 5: Modo di misurazione

Per il calcolo delle superfici agli effetti della fatturazione, le dimensioni delle singole lastre, qualora non siano multiple di cm 4, si riportano al multiplo di cm 4 immediatamente superiore.

La superficie delle lastre sagomate è data dal rettangolo che le circonda, le cui dimensioni sono riportate ai multipli di cm 4.

Per vetri stratificati, il minimo di fatturazione è di mq 0,30.

Per le vetrate isolanti, il minimo di fatturazione è di mq 0,50.

Per gli U-glas, la fatturazione avviene per multipli in altezza di cm 25 immediatamente superiori.

Per vetrate temperate in lastre piane, il minimo di fatturazione è di mq 0,40.

Art. 6: Requisiti della merce

I vetri di qualità mercantile si intendono esenti da bolle, lacrime e ondulazioni.

Per le vetrate riflettenti, eventuali difetti devono essere visibili da una distanza minima di metri 3.

Art. 7: Imballaggio

Il vetro o cristallo viene fornito "alla rinfusa", intendendosi con ciò senza imballaggio, oppure in casse o gabbie di legno.

Art. 8: Lavori in economia

I lavori in economia sono quelli di fornitura e messa in opera, ove il prezzo viene calcolato a lavori finiti.

Art. 9: Costo del personale per la messa in opera

Nel prezzo finale sono compresi il costo orario del personale impiegato ed eventuali materiali di consumo.

L'addebito del personale per la messa in opera viene fatto in base alle ore impiegate con inizio e termine alla partenza ed all'arrivo all'indirizzo del venditore.

Art. 10: Rischio di lavoro

Le prestazioni di manodopera o di lavorazione richieste da clienti su cristalli, vetri e specchi di loro proprietà sono eseguite a loro "rischio e pericolo".

Art. 11: Verifica della merce

La verifica della merce si effettua nel luogo di destinazione, se la consegna è eseguita con l'automezzo del venditore, presso il magazzino del venditore se l'acquirente provvede direttamente o indirettamente al ritiro.

Art. 12: Tolleranze

Le tolleranze ammesse sugli spessori sono:

Vetri Colati:

Stampati nei vari disegni + o - mm. 0,2

Retinati lisci o stampati + o - mm. 0,6

Cristalli float normali, colorati o argentati:

Per i cristalli di spessore nominale

di mm. 2, 3, 4, 5 + o - mm. 0,2

Per i cristalli di spessore nominale

di mm. 6, 8, 10, 12, 15, 19 + o - mm. 0,3

La tolleranza sulle dimensioni è di + o - mm 2 per ogni metro lineare

Art. 13: Pagamento

Si pratica uno sconto del 3% per pagamento in contanti effettuato a ricevimento fattura.

Art. 14: Obblighi di garanzia del venditore

Il venditore garantisce la qualità e lo spessore del vetro fornito, nonché la stabilità delle lastre e la loro posa a regola d'arte se eseguita a sua cura.

Art. 15: Reclami

I reclami per i difetti devono essere effettuati entro otto giorni dal ricevimento della merce ed entro dieci giorni dalla posa in opera.

Titolo XVIII: BENI D'ARTE, PORCELLANE E VETRI ARTISTICI

Capo I: Beni d'arte, d'antiquariato e da collezione

Art. 1: Definizione degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

OGGETTI D'ARTE:

- i quadri *collages* e quadretti simili (tableautins), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e di altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;

- le incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;
- le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguiti interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, controllata dall'artista e dagli aventi diritto; a titolo eccezionale, in caso determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989 è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- gli arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- gli esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- gli smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- le fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

OGGETTI DA COLLEZIONE:

- i francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad avere corso;
- le collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi carattere storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

Si definiscono oggetti di antiquariato i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi le caratteristiche specificate dall'Allegato A (lettera A e B) del D.L. n. 45 del 24.2.04

Art. 2: Valutazione o stima del bene

La valutazione o stima del bene è determinata da un insieme di parametri, quali:

- autenticità;
- livello artistico (da raffinato a mediocre);
- stato di conservazione (da ottimo a scarso);
- restauri precedenti (da integro a rifatto);
- epoca (da antica a recente; da propria a impropria);
- artista (da noto a sconosciuto);
- appartenenza (da nota a ignota);
- provenienza (curriculum dei singoli passaggi di proprietà);
- livello di reperibilità (da raro a molto comune);
- esposizioni (da specialistiche a generiche).

Art. 3: Stato di fatto, restauri e rifacimenti

Un bene, quando non è integro nel suo stato primitivo, è soggetto ad un intervento definito di restauro, possibilmente conservativo.

Il bene, in base al suo stato di fatto, può essere considerato:

- Integro, quando il bene primitivo ha conservato intatto lo stato originario;
- ben conservato, quando l'intervento sul bene primitivo è stato minimo, sia sull'oggetto stesso che sulle parti accessorie e di supporto;
- restaurato, quando l'intervento per rimettere in buono stato il bene non supera il 50% del bene originale;
- rifatto e rinnovato, quando l'intervento sul bene oggetto di restauro supera il 50% del bene originale.

Il venditore deve essere disponibile a far accertare lo stato di fatto e di conservazione del bene da lui venduto. Deve inoltre dichiarare le modifiche intervenute rispetto allo stato originario del bene.

Per i beni da restaurare, le modalità del restauro e la scelta del restauratore sono concordati tra le parti.

Art. 4: Prezzo del bene

Il prezzo del bene è determinato da ogni singolo operatore in base ai parametri valutativi descritti all'art. 1.

Nella formazione del prezzo del bene influiscono inoltre gli altri costi sostenuti dal venditore stesso, quali ad esempio quelli relativi alla necessità di assicurare il bene oppure alla partecipazione onerosa a mostre pubbliche o private o di settore, nonché gli interventi di restauro effettuati, ed altro.

Nelle sedi degli antiquari e dei galleristi, nonché nelle mostre antiquarie, i prezzi non vengono esposti.

Il prezzo richiesto per la vendita del bene è oggetto di trattativa.

Art. 5: Pagamenti e permuta

Definito il prezzo, il pagamento del bene acquistato avviene nei modi tradizionali, talora con una caparra versata al momento dell'acquisto ed il saldo al momento della consegna.

Quando il cliente propone beni in permuta, compete all'antiquario e/o gallerista valutare fattibilità e prezzo dell'operazione.

Art. 6: Trasporti

La consegna del bene è curata dal venditore, che provvede anche all'ambientazione dell'oggetto e all'eventuale montaggio/ messa in opera, salvo diversi accordi fra le parti.

Art. 7: Garanzie, autenticità e provenienza

Ogni bene venduto è accompagnato da un attestato di garanzia con allegata fotografia oppure lo stesso attestato è redatto sul retro della fotografia dell'oggetto.

Il venditore deve attestarne l'autenticità, l'epoca e almeno la probabile attribuzione, oltre che la provenienza, e deve indicare anche lo stato di conservazione e gli eventuali restauri subiti.

Art. 8: Beni in prova

L'acquirente prima di definire l'acquisto può riservarsi la possibilità di vedere ambientato ed in opera il bene. Il tutto viene documentato come opera in conto deposito temporaneo per bene in prova, per un periodo definito tra le parti.

Art. 9: Beni in visione

Il gallerista, prima di definire l'acquisto, può riservarsi la possibilità di esaminare e studiare il bene. Il tutto viene documentato come opera in conto deposito temporaneo per bene in visione, per un periodo definito tra le parti.

Art. 10: Beni in esposizione

I beni prestati e/o ricevuti per mostre espositive sia pubbliche che private sono considerati beni in esposizione, che vengono resi a fine esposizione al legittimo proprietario.

Il tutto viene documentato come opera in conto deposito temporaneo per bene in esposizione, per un periodo definito tra le parti.

Art. 11: Beni in conto deposito temporaneo presso terzi

Sono definiti beni in conto deposito temporaneo presso terzi quelli giacenti dal restauratore in attesa di intervento.

Il conto deposito ha validità non superiore ai 365 giorni consecutivi.

Art. 12: Provvigione

La provvigione per la mediazione viene concordata tra le parti.

Art. 13: Mediatori

Il mediatore può essere persona di fiducia dell'acquirente, in forma occasionale ovvero in veste professionale (architetti, arredatori che possono promuovere presso i loro clienti beni oggetto di vendita).

In tal caso il venditore e il mediatore definiscono una percentuale sul prezzo di vendita del bene, che verrà riconosciuta e corrisposta al mediatore quando la vendita sarà andata a buon fine.

Art. 14: Assicurazioni

L'assicurazione dei beni è definita "da chiodo a chiodo" o "all risks": accompagna l'oggetto da quando viene spostato da un luogo a quando vi ritorna, percorso compreso, ad esempio nel caso di mostre periodiche; oppure da quando muove dal negozio per essere portato al restauro, o fino a quando viene consegnato al domicilio dell'acquirente.

Questo tipo di polizza copre ogni rischio, quindi il furto, l'incendio, la rapina, il danneggiamento; è escluso il furto con destrezza.

Il costo di questo tipo di assicurazione è calcolato in base a tabelle prestabilite, che si fondano su vari parametri, quali la maggiore o minore fragilità dell'oggetto, le dimensioni, i valori. L'assicurato fornisce un elenco dei beni da assicurare, accompagnato dai relativi valori, accettati dalla compagnia.

Le parti possono pretendere che il valore del bene sia oggetto di perizia da parte di esperto sul cui nome concordino gli interessati, con oneri a carico del richiedente. In tal caso il valore accertato è vincolante tra le parti.

Art. 15: Consulenti ed esperti

Per accertare le attribuzioni di opere "dubbe", ci si avvale di esperti d'arte, sia consulenti privati che dipendenti delle Soprintendenze di Stato.

Art. 16: Responsabilità del venditore

Il venditore è responsabile della merce che espone, dell'autenticità e della lecita provenienza ed ha l'obbligo di rilasciare l'attestato di autenticità e legittima provenienza previsto dalla legge.

Art. 17: Televendite

Quando la vendita di oggetti, quali in particolare tappeti antichi, orologi, quadri ed altro avviene per televendita, l'acquisto, salvo l'eventuale recesso, si perfeziona con la presa visione dell'oggetto al domicilio dell'acquirente, con possibilità di restituzione del medesimo se non completamente rispondente alle caratteristiche qualitative viste e descritte nel corso della televendita.

Art. 18: Esercizio del commercio di cose antiche o usate – Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 6 della presente Raccolta Usi.

Capo II: Porcellane, maioliche e terraglie

Art. 1: Classificazione

I materiali sono classificati in:

TERRACOTTA: impasto di argilla a contenuto ferruginoso, di colore rossiccio, cottura a 800°-1000°. Per determinati oggetti, destinati a servire come contenitori di liquidi, la terracotta può anche essere interamente verniciata con materiale piombifero;

TERRAGLIA DOLCE: impasto di caolino, calcare, ecc., di colore bianchiccio, cottura a 900°;

TERRAGLIA FORTE: impasto di caolino, argilla, quarzo, ecc. di colore bianco, cottura a 1100°-1200°;

MAIOLICA: impasto di sola argilla, di color biscotto, cottura a 800°-1000°;

PORCELLANA: impasti composti principalmente di caolino, cottura da 1200°-1500°;

GRES: impasto composito, con porosità fino al 5 che presenta particolari caratteristiche di resistenza e impermeabilità, cotto a 1200°-1400°;

PIROFILA: impasto ad alta percentuale di argille refrattarie, particolarmente elastiche, che consente di fare oggetti resistenti alla fiamma.

Art. 2: Qualità delle ceramiche

Le ceramiche, sia artistiche che comuni, si distinguono in prima scelta, seconda scelta e terza scelta.

La prima scelta non deve presentare difetti sia nelle dimensioni che nell'aspetto per non pregiudicarne l'effetto estetico e funzionale.

La seconda scelta può presentare leggere imperfezioni.

La terza scelta può presentare forti imperfezioni.

Questi criteri non si applicano agli autentici pezzi di ceramica d'arte.

Art. 3: Produzione

La terracotta viene utilizzata per produzioni ordinarie di utensili, materiali edilizi, oggetti artistici.

La maiolica viene utilizzata per produzioni di mattonelle per rivestimenti di pareti e stufe ed oggetti artistici.

Il gres è utilizzato prevalentemente nell'edilizia per la produzione di mattonelle per pavimenti e condutture.

La porcellana è utilizzata per gli oggetti ornamentali, le stoviglie, i sanitari e gli strumenti chimici.

Sezione I: Oggetti d'uso comune

Art. 4: Contrattazione

La compravendita può essere:

- diretta, presso l'azienda tramite contrattazione verbale;
- con fax, normalmente preceduto da un preventivo, contenente la descrizione della merce, il prezzo applicato, i termini di consegna, le modalità di pagamento ed eventuali penali;
- tramite agente di vendita esterno. L'acquirente sottoscrive la copia commissione, contenente i dettagli dell'ordinativo (prezzo, quantità, termini di consegna, modalità di pagamento). Le ordinazioni tramite agente di vendita si considerano "salvo approvazione della casa". L'eventuale mancata accettazione viene comunicata tempestivamente, comunque non oltre le 24 ore.

E' riconosciuta all'acquirente, solo per gli ordini tramite agente di vendita, la facoltà di recedere, purché comunicato tempestivamente e comunque prima che il fornitore abbia ordinato la merce.

L'ordinazione può essere preceduta da una richiesta di preventivo, gratuita e non impegnativa.

Il prezzo stabilito dal fornitore nel preventivo scritto, accettato dall'acquirente, è considerato vincolante.

Art. 5: Imballaggio

L'imballaggio è compreso nel prezzo di vendita, salvo diverso accordo tra le parti, ed è composto da 3/ 6 unità o suoi multipli. Per quantità rilevanti esistono imballaggi da 48 pezzi.

L'imballo di più cartoni è trasportabile con europallets.

Art. 6: Consegna merce

La consegna della merce può essere con ritiro diretto da parte del cliente o con consegna a domicilio.

Nella consegna a domicilio, il trasporto è a carico del compratore, salvo diversi accordi.

I danni alla merce durante il trasporto comportano la sostituzione della merce da parte del venditore.

Art. 7: Verifica

La fornitura viene sottoposta a verifica quantitativa al momento della consegna a domicilio. Se la consegna è conforme all'ordinazione pattuita, il ricevente sottoscrive il documento di trasporto.

Sul documento di trasporto viene annotato il quantitativo di merce mancante, che il fornitore è tenuto a inviare nel più breve tempo possibile.

Per gli enti pubblici ed istituzioni equivalenti vengono concordate per iscritto particolari modalità di verifiche, collaudi e relative penali.

Art. 8: Reclami

Se la merce presenta difetti tali da renderla non utilizzabile per l'uso per cui è stata ordinata, la ditta fornitrice è tenuta ad esperire tutti i rimedi per ovviare all'inconveniente e, se è irrimediabile, è tenuta alla sostituzione.

Il reclamo viene presentato alla scoperta del difetto.

Art. 9: Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nel contratto e possono avvenire sotto forma di:
pagamento in contanti alla consegna o al ritiro della merce;
pagamento dilazionato con acconto alla consegna;
pagamento dilazionato con Ri.ba (30 – 60 gg.; 60 – 90 gg.; 30 – 60 – 90 gg.);
pagamento con unica Ri.ba a 30 o 60 o 90 gg. con possibilità di protrarsi a fine mese;
bonifico bancario.

Sezione II: Prodotti di pregio

Art. 10: Definizioni

CERAMICA: è un impasto a base di argilla, creta o caolino modellato, essiccato e cotto ad altissima temperature in un apposito forno; si usa per la fabbricazione di terrecotte, maioliche, gres, porcellane.

TERRACOTTA: è un composto di argilla cotta in fornace, nel quale sono spesso inclusi frammenti di paglia e pietrisco.

MAIOLICA: è un prodotto ceramico a pasta porosa e grana fine che viene poi ricoperto da uno strato di vernici alcaline o a base di ossidi metallici (piombo, stagno, zinco), dette vetrine. L'oggetto di maiolica, composto da argilla mescolata con quarzo o sabbie silicee, viene essiccato con una prima cottura a circa 950°; poi rivestito con la vetrina e successivamente riscaldato a 1000° per la fusione di quest'ultima. Dopo il raffreddamento, la superficie dell'oggetto acquista caratteristiche vetrose.

GRES: è impasto ottenuto dalla mescola di argilla refrattaria e feldspati, cotta a temperatura molto elevata, che può anche essere ricoperto di vernice vetrificata.

PORCELLANA: è una ceramica particolarmente raffinata, ottenuta partendo da un impasto bianco e compatto, composto di materiale roccioso e argilloso, detto caolino, successivamente coperto con vetrina.

Art. 11: La commercializzazione

I prezzi degli oggetti in ceramica dipendono da:

- il materiale con cui è fatto il biscotto o biscuit, cioè la base grezza prima di essere vetrificata;
- la complessità nel decoro successivo: quantità di colori, utilizzo di oro, tecnica di decorazione (a pennello, incisa all'acquaforte, con decalcomanie);
- la produzione industriale o a mano;
- la difficoltà nella creazione dell'oggetto in caso di figure o statue;
- l'unicità, nel caso di produzione artistica.

Per la valutazione degli articoli prodotti ci si attiene al listino della casa produttrice.

Il trasporto ed imballo di porcellane sono regolati da accordi tra le parti, anche per i danni alla merce.

Capo III: Vetri artistici

Art. 1: Vetro

Per la creazione di vetrate artistiche si utilizzano lastre di vetro, trasparente e/o colorato, unite tramite saldature creando così il disegno voluto, con uno spessore che varia da mm. 2,5 a mm 4, mentre nella lavorazione artistica denominata DALLESS, vengono utilizzate piccole lastre di vetro dello spessore di ca. mm. 20.

Il vetro può essere soffiato o stampato:

- soffiato è il vetro creato artigianalmente, le cui lastre hanno misure variabili ma comunque di dimensioni abbastanza ridotte (cm100 x 100) e viene utilizzato per le lavorazioni più pregiate;
- stampato è il vetro creato con l'utilizzo di macchinari, fornito in lastre di ca 160 x 2,10 cm.

Art. 2: Struttura e disegno

Preliminarmente viene realizzato un bozzetto colorato in scala, raffigurante la vetrata da realizzare.

Il bozzetto riporta il disegno concordato con il cliente e riproduce sia la parte decorativa che la parte tecnico-strutturale.

L'impostazione dei segmenti di vetri colorati, e perciò delle loro saldature, deve creare una struttura solida.

Dopo l'approvazione del bozzetto da parte del cliente, l'esecutore trasforma il bozzetto in disegno definitivo in dimensioni reali (scala 1:1).

I vetri colorati vengono quindi tagliati nella dimensione utile alla specifica tecnica di esecuzione.

Art. 3: Rilegatura

Una volta pronti, i vetri vengono uniti tramite la rilegatura e si procede alla saldatura delle parti preparate.

La rilegatura può essere costituita da piombo o da stagno; la saldatura è sempre a stagno. Per lo stagno si utilizza una lega al 60%.

Art. 4: Intervento pittorico

La vetrata artistica può essere ulteriormente decorata con apporti pittorici.

La pittura viene lavorata "a caldo": i particolari dipinti della vetrata vengono passati nel forno di cottura a 520°/600° in rapporto ai materiali usati nella colorazione, smalti, grisaille, altro.

Art. 5: Tecniche

Le principali tecniche di lavorazione delle vetrate artistiche sono:

VETRATA A PIOMBO: sono utilizzati profilati di piombo di varie misure, saldati a stagno nelle congiunzioni.

Finita la fase delle saldature viene stuccata la vetrata su ambedue le facciate con una miscela di stucco, gesso, olio, colore.

Segue una attenta pulitura della vetrata usando segatura.

VETRATA A TIFFANY: i singoli pezzi di vetro vengono profilati con sottilissime lamine di rame, si passa quindi alla fase di saldatura, sciogliendo lo stagno sul rame.

Le saldature vengono patinate, conferendo alle stesse tonalità nere, color piombo o color rame.

VETRATA A FUSIONE: si ottiene tramite fusione di vetri compatibili, intendendosi per tali i vetri, che abbiano grado di durezza simile.

Queste lastre di vetro vengono sovrapposte tra loro secondo il disegno che si vuole realizzare, poste poi nel forno di cottura ad alte temperature (da 810° in su), per un tempo variabile tra le 15/20 ore, in relazione agli spessori.

TITOLO XIX: METALLI PREZIOSI, GIOIELLERIA, OROLOGI

Capo I: Metalli e oggetti preziosi

Art. 1: Titolo del metallo

I gioielli in oro, argento, platino e palladio devono avere il marchio di identificazione del produttore.

La matrice è predisposta dalla zecca e il titolo legale è riferito al contenuto del metallo "fino" espresso in millesimi.

Il marchio di identificazione è a forma poligonale e contiene all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero progressivo attribuito all'azienda produttrice e la sigla della provincia dove essa ha sede. Se gli oggetti non consentono la marchiatura diretta, essa deve essere impressa su una piastrina unita mediante saldatura.

I titoli legalmente ammessi in Italia sono:

Oro: 925, 585, 375 millesimi;

Argento: 925, 800 millesimi;

Platino: 950, 900, 850 millesimi;

Palladio: 959, 500 millesimi.

Art. 2: Prezzo

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso, il prezzo è stabilito a pezzo o a peso, con riferimento al titolo ed al tipo di manifattura.

Art. 3: Requisiti della merce

Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio di identificazione del produttore o dell'importatore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi. È esclusa ogni indicazione in carati.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

i manufatti per odontoiatri;

il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;

gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;

gli oggetti di antiquariato;

gli oggetti di peso inferiore ad un grammo.

Gli oggetti prodotti per l'esportazione possono avere i titoli corrispondenti a quelli ammessi nei paesi destinatari.

Art. 4: Contenitori e astucci

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del rivenditore.

Art. 5: Garanzia del peso e del titolo

Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato.

Il venditore è garante verso il compratore del peso e del titolo dichiarati.

Art. 6: Reclami

I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto, escluso ogni diritto a risarcimento di danni.

Art. 7: Consegna

Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le spese sono a carico del compratore.

Art. 8: Mediazione

Per l'eventuale intervento di un mediatore, è riconosciuta una provvigione del 2% per parte.

Art. 9: Compensi per la valutazione di gioielli

Le perizie tecniche di stima redatte in forma scritta e corredate da analisi gemmologica sono rilasciate per le pietre prive di montatura.

Il compenso al perito si compone di una quota fissa oltre ad una percentuale tra l'1 e il 2 per mille sul valore degli oggetti, salva la possibilità di un compenso extra da concordarsi tra le parti in caso di indagini particolarmente complesse.

Art. 10: Obblighi dei depositari di merce in conto visione, sospeso o deposito.

La merce in deposito, in sospeso e/o visione non può essere incastonata né rimossa dall'incastonatura.

Diversamente il depositario si considera aver acquistato la merce ed è tenuto a pagarne il prezzo.

Sezione I: Lavori su commissione

Art. 11: Fornitura del metallo

Gli oggetti e i manufatti in metalli preziosi possono essere eseguiti con la materia prima fornita in conto lavorazione e nella quantità necessaria dal fabbricante (anche artigiano) o dagli stessi committenti.

Art. 12: Verifica del peso e del titolo

Il fabbricante verifica titolo e peso del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine all'atto della consegna da parte del committente.

Art. 13: Calo di lavorazione

Nelle lavorazioni, oltre alla perdita di peso per l'incisione e l'incassatura, è ammesso un calo massimo del 20–25% per il platino e il palladio; del 6,5% per l'oreficeria standardizzata; dell'11% per l'oreficeria normale; del 15% per la gioielleria; del 10% per l'argenteria standardizzata; del 12% per l'argenteria lavorata a mano.

Art.14: Disegni e modelli

I disegni, i progetti e i modelli e l'attrezzatura specifica per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente o dal fabbricante.

Nel secondo caso il committente ha facoltà di acquistarli; mentre ha l'obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione al fabbricante, non faccia seguire alcun ordine.

La rispondenza dei modelli ai disegni viene preventivamente verificata dal committente.

I modelli e i campioni che il committente consegna alla fonderia od altre imprese per la riproduzione vengono da queste conservati con onere di diligenza nella custodia ma senza obbligo di assicurazione contro il furto e l'incendio.

La riconsegna dei modelli o campioni al committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano. La fonderia e le altre imprese non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi o per produzioni proprie.

Art. 15: Taglio e incastonatura

Le accidentalità della lavorazione (quali rotture, sfaldature, altro) sono a rischio del committente nel taglio delle pietre preziose.

L'incastonatura è a rischio del committente, salvo il caso di rottura della pietra. In tale ipotesi le parti si accordano per un equo temperamento del danno.

Art. 16: Acconti sulle lavorazioni

All'atto dell'accettazione di ordini per l'esecuzione dei lavori, il fabbricante riceve dal committente un acconto sul prezzo, salvo che il materiale necessario per la lavorazione o la pietra siano forniti dal committente stesso.

Art. 17: Esecuzione del lavoro

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.

Art. 18: Prezzi

I prezzi degli oggetti o delle lavorazioni vengono convenuti preventivamente con riferimento ai materiali da utilizzare e al tipo di manifattura.

Art. 19: Termini di consegna

I termini per l'esecuzione di lavori in metallo prezioso sono sottoposti a tolleranze determinate dalle circostanze del caso concreto.

Art. 20: Ritiro degli oggetti riparati

Gli oggetti riparati o modificati devono essere ritirati entro un termine prestabilito concordato con il cliente ovvero nel termine massimo di sei mesi dalla data della consegna, riportata sulla ricevuta che rimane al cliente.

In caso di mancato ritiro della merce nel termine indicato, se vi sia necessità di trasferire l'oggetto prezioso in sede diversa, al cliente finale può essere richiesto il corrispettivo per il deposito.

Sezione II: Rapporto tra operatori

Art. 21: Acquisto

L'acquisto di metalli preziosi intercorre tra il Banco Metalli Preziosi e l'artigiano o la fabbrica produttrice di oggetti preziosi. L'acquisto avviene a grammo o a chilo e il prezzo è determinato dalle quotazioni internazionali del momento con le maggiorazioni di spese ed utili.

Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (1000 millesimi).

Il contratto si conclude con la conferma dell'ordine al prezzo ed alle condizioni a quella data.

Art. 22: Imballaggi

Gli imballaggi sono a carico del venditore.

Art. 23: Spedizione e consegna

Le spese di spedizione ed assicurazione della merce sono a carico del compratore, salvo diverso accordo.

La consegna viene effettuata alla sede commerciale del compratore.

Art. 24: Pagamento – Consegne ripartite

Il pagamento della merce avviene all'atto della consegna con le modalità concordate,

Nel caso di vendita a consegne ripartite, le consegne sono subordinate al regolare pagamento delle precedenti forniture.

Art. 25: Verifica della merce

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese relative sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore. In caso contrario, le spese sono da addebitarsi al venditore.

Art. 26: Garanzie e tolleranze

Il venditore è garante della qualità del metallo.

Il peso ed il titolo, comunque e dovunque indicati, si intendono vincolati a quanto dichiarato.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati.

Art. 27: Reclami

I reclami per difformità del metallo dal pattuito sono proposti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza. I reclami per metalli preziosi in lingotti non hanno termini di decadenza fino a quando resta integro il punzone o il marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo senza spese. Nel caso di lavorazioni con consegne parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.

Art. 28: Rottami

Si intende per rottame il metallo prezioso, non più destinato alla vendita, acquistato o venduto per essere fuso.

Il prezzo di vendita è stabilito con riferimento alla quotazione del metallo puro, senza la manifattura, calcolando nel titolo il calo di fusione.

Art. 29: Metalli preziosi usati

Gli oggetti di metallo prezioso ceduti per essere rivenduti, vengono valutati in base ad una stima oggettiva del peso e della manifattura.

Art. 30: Permuta

Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo.

Le spese relative sono a carico di chi la richiede quando la verifica confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

Art. 31: Merci riparate o modificate tra operatori commerciali

Il termine massimo per il ritiro dei manufatti e degli oggetti consegnati al fabbricante od artigiano per riparazioni o modifiche è di novanta giorni dall'avviso di approntamento.

Il prezzo, anche approssimativo, concordato inizialmente per l'intervento viene pagato dal committente all'atto del ritiro.

Eventuali contestazioni in merito all'intervento effettuato vengono sollevate o all'atto del ritiro della merce o dopo la visione da parte del cliente. Il fabbricante od artigiano provvede alle modifiche concordate, senza spese aggiuntive.

Sezione III: Definizioni gemmologiche e mineralogiche

Art. 32: Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 7 della presente Raccolta Usi.

Sezione IV: Specie e varietà gemmologiche

Art. 33: Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 8 della presente Raccolta Usi.

Sezione V: Materiali gemmiferi di origine organica

Art. 34: Materiali gemmiferi di origine organica

Con la definizione materiali gemmiferi di origine organica ci si riferisce a perle, corallo, ambra, avorio.

Art. 35: Perle – Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 9/a della presente Raccolta Usi.

Art. 36: Corallo - Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 9/b della presente Raccolta Usi.

Art. 37: Ambra - Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 9/c della presente Raccolta Usi.

Art. 38: Avorio - Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 9/e della presente Raccolta Usi.

Sezione VI: La classificazione del diamante**Art. 39: Rinvio**

Si fa rinvio all'allegato 10 della presente Raccolta Usi.

Capo II: Gli orologi**Art. 1: Garanzia**

All'atto della vendita ogni orologio nuovo dev'essere accompagnato da un certificato di Garanzia fornito dalla casa produttrice. Per avere validità deve essere timbrata e datata dal Rivenditore.

La garanzia copre solo eventuali difetti di fabbricazione o mal funzionamento del movimento e non eventuali danni causati da un errato uso.

Art 2: Classificazioni e definizioni - Rinvio

Si fa rinvio all'allegato 11 della presente Raccolta Usi.